

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

495° RESOCONTO

SEDUTE DI MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	3
2 ^a - Giustizia	»	9
3 ^a - Affari esteri	»	19
4 ^a - Difesa	»	25
7 ^a - Istruzione	»	28
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	34
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	37
10 ^a - Industria	»	43
11 ^a - Lavoro	»	46
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	53

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	58
RAI-TV	»	66
Informazione e segreto di Stato	»	70
Commissione controllo enti previdenza e assistenza sociale	»	71
Sul ciclo dei rifiuti	»	79
Riforma fiscale	»	81
Anagrafe tributaria	»	88
Riforma amministrativa	»	93

Sottocommissioni permanenti

6 ^a - <i>Finanze e tesoro - Pareri</i>	<i>Pag.</i>	98
12 ^a - <i>Igiene e sanità - Pareri</i>	»	99
<i>Infanzia - Pareri</i>	»	100

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	101
--------------------	-------------	-----

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

443^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
MARCHETTI*Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.**La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE*

(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento. (Esame e rinvio)

Il relatore BESOSTRI ricorda che il provvedimento in esame è stato fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia ed è stato inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea per le sedute della prima settimana di ottobre. La questione oggetto dell'iniziativa, inoltre, è stata già affrontata in occasione dell'esame di provvedimenti il cui contenuto normativo è rifluito nell'articolo 19 della legge n. 144 del 17 maggio 1999.

Dà quindi conto del contenuto del disegno di legge: l'articolo 1 autorizza la spesa di lire 10 miliardi per il 1999 per il finanziamento dell'attività di informazione e comunicazione al pubblico relativamente alle problematiche derivanti dal cambio di data dell'anno 2000. Si sofferma quindi, in particolare, su quanto previsto dall'articolo 3, volto ad assicurare un credito di imposta a favore di coloro che sostengano spese in relazione all'adeguamento dei sistemi informatici. I successivi articoli 4 e 5 prevedono, analogamente alla legislazione di altri paesi, una procedura di conciliazione obbligatoria e di arbitrato per la soluzione di controversie relative ai danni derivanti dal mancato adeguamento di sistemi e prodotti informatici all'anno 2000. Anche i restanti articoli contengono disposizioni relative alle controversie originate da danni riconducibili al mancato adeguamento di sistemi informatici all'anno 2000.

Propone, quindi, di fissare per le ore 18 di lunedì 27 il termine di presentazione degli emendamenti.

Concorda la Commissione.

Il seguito dell'esame è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) PERA ed altri – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali

(Parere alla 7^a Commissione: non ostativo con osservazioni)

Il relatore ANDREOLLI si sofferma sul contenuto del disegno di legge n. 4194 che reca, nei primi tre articoli, un completamento della vigente normativa relativa agli organismi e alle procedure di valutazione del sistema universitario. Dopo aver segnalato varie disposizioni concernenti l'incentivazione dei professori e dei ricercatori universitari nonché le procedure di trasferimento dei medesimi, si sofferma sull'articolo 10, che contiene disposizioni volte a utilizzare somme già stanziare dall'ultima legge finanziaria, nonché sull'articolo 8, recante varie norme essenzialmente interpretative volte a risolvere questioni da tempo pendenti. Conclusivamente, propone alla Commissione la formulazione di un parere non ostativo.

Interviene quindi il senatore PASTORE che, dopo aver chiesto chiarimenti su quanto disposto dal comma 7 dell'articolo 8, si sofferma criticamente sul comma 4 dell'articolo 6 che reca una delegificazione, dai contorni non chiaramente definiti, incidente sul sistema delle professioni, materia questa sulla quale si dovrebbe intervenire, a suo avviso, esclusivamente con fonti di rango primario; al riguardo ricorda la discussione attualmente in corso presso l'altro ramo del Parlamento. Ritiene poi inopportuno far discendere dal modo in cui saranno organizzate dalle singole università le cosiddette lauree brevi, l'assetto del sistema delle professioni per il quale la Costituzione prevede precise garanzie relativamente all'accesso, con le disposizioni sul valore legale dei titoli di studio e sull'esame di Stato.

Replicando ai rilievi del senatore Pastore, il RELATORE chiarisce che il comma 7 dell'articolo 8 è una semplice interpretazione autentica di una normativa già in vigore. Quanto al comma 4 dell'articolo 6, ritiene che il necessario superamento dell'esame di Stato nonché il possesso del diploma universitario, ivi previsti, costituiscano garanzie sufficienti del rispetto delle prescrizioni costituzionali in materia. Dichiarò peraltro di accogliere i rilievi avanzati dal senatore Pastore come osservazioni.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, viene quindi posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazioni avanzata dal relatore: la Commissione approva.

IN SEDE REFERENTE

(4197) Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

(4201) SEMENZATO – Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria

(4207) MANZELLA – Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta notturna del 21 settembre.

Il senatore PASTORE, dopo aver ricordato il contenuto della questione pregiudiziale da lui avanzata nella seduta pomeridiana di ieri, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alla congruenza della normativa proposta con la direttiva n. 48 del 1998. In proposito aggiunge che l'interrogazione presentata al Parlamento Europeo, già citata, potrebbe determinare un chiarimento a breve termine: ciò renderebbe opportuno, pertanto, rinviare il seguito dell'esame in relazione a tale evento.

Il presidente MARCHETTI ricorda che nella seduta precedente è stata già dichiarata aperta la discussione generale.

Il sottosegretario LAURIA manifesta l'intenzione del Governo di escludere dall'ambito di applicazione della disciplina proposta i servizi a rete.

Il senatore PASTORE prende atto della resipiscenza, ancorchè parziale, dimostrata dal Governo riguardo all'incidenza della normativa comunitaria.

Ha quindi inizio la discussione generale con l'intervento del senatore DE CORATO, che lamenta anzitutto la intenzione della maggioranza di considerare sostanzialmente non modificabile il disegno di legge del Governo nonostante vi siano altri disegni di legge, presentati da senatori della stessa maggioranza, che pure prospettano soluzioni alternative.

Il ricorso a *spot* pubblicitari, che l'iniziativa del Governo intende proibire è, a suo avviso, l'unico strumento a disposizione delle opposizioni per riequilibrare la presenza eccessiva di esponenti della maggioranza di Governo nelle trasmissioni di informazione della radio-televisione pubblica. Tale marcata sproporzione è stata evidenziata dall'osservatorio di Pavia, che in proposito ha fornito dati precisi alla Commissione di vigilanza per il servizio pubblico radiotelevisivo.

Si sofferma quindi brevemente sulle linee essenziali che dovrebbero connotare le iniziative legislative in una materia così critica. Gli *spot* dovrebbero essere offerti, dalle emittenti nazionali, in condizione di parità a tutte le forze politiche e a un prezzo agevolato; mentre dovrebbe

essere prevista una completa libertà per le emittenti locali in quanto esse nel complesso garantiscono, nelle realtà territoriali, una informazione libera e pluralista.

Il divieto previsto dal disegno di legge del Governo – del quale ricorda la irregolare formazione, non essendo stato sottoposto preventivamente all'esame della Commissione europea, come prescritto dalla direttiva n. 48 del 1998 – ha invece un carattere marcatamente illiberale, impedendo la possibilità del ricorso a forme di propaganda politica diverse da quelle previste dal comma 2 dell'articolo 2. Tale divieto intende soprattutto, nei fatti, comprimere indebitamente i diritti dell'opposizione in vista di importanti scadenze elettorali sin dalla prossima primavera.

La senatrice DENTAMARO sottolinea che il tema in discussione è stato introdotto, dalla maggioranza parlamentare e dal Governo, con modalità improprie e intempestive: soprattutto, sembra prevedere l'intendimento di imporre soluzioni radicali e irragionevoli in tempo utile per le prossime scadenze elettorali, mentre il Polo per le libertà ha assunto sin dall'inizio, e ha poi mantenuto, un atteggiamento responsabile. Il Centro Cristiano Democratico, in particolare, ha prospettato una soluzione intermedia, tra il divieto assoluto e la libertà senza regole, che tuttavia non ha incontrato la disponibilità delle forze politiche di maggioranza più pervicaci nel sostenere una normativa liberticida. Le questioni pregiudiziali avanzate nella seduta pomeridiana di ieri, ad esempio, avrebbero dovuto suscitare una discussione impegnata a partire dagli argomenti, legittimi e fondati, esposti dai senatori Schifani e Pastore. Invece vi è stato un atteggiamento liquidatorio, che non ha neppure tenuto conto del tentativo, compiuto dall'opposizione di Centro-destra, di spostare l'oggetto dall'attenzione dall'interesse dei partiti a quello dei cittadini elettori. Non si dovrebbe trattare, infatti, di perseguire a ogni costo una parità di condizioni tra competitori senza capacità reale di comunicazione al corpo elettorale, ma piuttosto di assicurare agli elettori le informazioni più complete ed immediate. La tutela di quell'interesse dei cittadini, dunque, non è compatibile con il divieto assoluto di pubblicità elettorale, la forma più semplice, immediata ed efficace di comunicazione politica, che raggiunge la più larga platea di destinatari, senza limitare il confronto e la circolazione delle idee a ristrette cerchie di addetti ai lavori. Solo questi ultimi, infatti, fruiscono di norma di quelle forme di propaganda elettorale ammesse dal disegno di legge del Governo. A tali obiezioni non vi è stata alcuna replica, ma solo il ricorso ai rapporti di forza nella rappresentanza parlamentare, con un atteggiamento arrogante, che indurrà a riproporre le stesse questioni, in via pregiudiziale, prima della discussione in Assemblea. L'atteggiamento assunto dalla maggioranza, inoltre, contraddice le ripetute declamazioni sul valore delle regole, da definire consensualmente in quanto non sono patrimonio di una parte ma di tutto il sistema politico. Nel caso in esame, invece, la natura di disciplina delle regole del gioco, che pertanto dovrebbe essere condivisa, ancorchè convalidata dallo stesso esito della questione di competenza sollevata dalla 8^a Commissione, è stata poi rinnegata dalla conferma di soluzioni interdittive.

La materia, peraltro, non dovrebbe essere sottratta a un confronto parlamentare ampio e approfondito, nel quale si auspica che alcuni segnali di ragionevolezza, come l'autorevole proposta formulata dal senatore Manzella e altre indicazioni provenienti dalla compagine di maggioranza, possano trovare una espressione più compiuta e persuasiva verso quanti sostengono il mero divieto. Ne va, a suo avviso, della tutela di diritti politici fondamentali, a partire da quelli elettorali, poiché il disegno di legge n. 4197 non ha nulla a che vedere con la parità di accesso ai mezzi di informazione ma si esaurisce, in sostanza, nel divieto assoluto recato improvvidamente dall'articolo 3. L'illegittimità costituzionale di una simile restrizione, d'altra parte, appare confermata anche dagli argomenti svolti dal senatore Manzella nella relazione che accompagna il disegno di legge n. 4207; in particolare, va condiviso il rilievo concernente le difficoltà, se non la impossibilità, di distinguere la pubblicità dalla propaganda e comunque non si vede la ragione legittima di discriminare la forma di comunicazione più efficace, quella televisiva, a vantaggio di tutte le altre modalità di comunicazione. Né vale, in proposito, la censura rivolta in linea di principio ai messaggi brevi e non argomentati, perché le affissioni murali, mezzo tradizionale e condiviso di comunicazione politica, rappresentano quegli stessi caratteri nella forma più pura.

Sarebbe ben diverso, pertanto, discutere di una proposta di regolazione della pubblicità elettorale, che preveda ad esempio un limite di spesa, una tariffa imposta e altre modalità intese a promuovere la più ampia partecipazione a quella forma di comunicazione. Il divieto assoluto, viceversa, è illegittimo e inaccettabile.

Il senatore PASTORE ribadisce le censure di illegittimità costituzionale già rivolte al disegno di legge del Governo, ritenendo che nessun argomento addotto a sostenerne la validità può essere considerato persuasivo: non la ricerca della *par condicio*, giacché l'assenza di ogni discriminazione consiste nell'offerta di pari opportunità positive, non certo nel divieto per tutti di manifestare in libertà il proprio orientamento: vi sono forze politiche che in decenni di storia hanno costituito apparati, direttamente o indirettamente, che funzionano anche come veicolo di propaganda e tutto ciò è legittimo e rispettabile. Ma vi sono forze politiche, soprattutto nuove, che prediligono altri strumenti di comunicazione, il cui uso può essere eventualmente regolato anche in ragione dell'esigenza di prevenire presenze soverchianti a causa della maggiore disponibilità di risorse economiche. Tuttavia ciò non giustifica i divieti e non rende convincente la ragione, addotta impropriamente dal Presidente del Consiglio dei ministri di tutelare i cittadini dalle suggestioni televisive: una ragione, quest'ultima, ispira a un paternalismo ipocrita, considerato che proprio il Governo in carica ricorre ampiamente alla pubblicità televisiva dissimulata sotto la forma di messaggi informativi alla popolazione. Né la scarsità delle frequenze televisive è un motivo sufficiente per giustificare un divieto di pubblicità politica poiché al più si potrebbe ammettere una regolazione per un uso equilibrato degli spazi di trasmissione, tenendo conto anche dell'integrazione tra i vari sistemi di comu-

nicazione, possibile anche con emittenti non italiane. D'altra parte, l'evoluzione tecnologica nel settore delle comunicazioni rende anacronistico il disegno di legge del Governo anche sotto tale aspetto. In effetti, la sola preoccupazione che anima il Governo e la maggioranza parlamentare è quella di conferire forma e contenuto alla propaganda elettorale, limitando la libertà di espressione. Dall'esperienza di alcuni ordinamenti stranieri risulta invece una caratteristica comune, consistente nella disciplina tendenzialmente completa dell'informazione politica, ivi compresa quella proveniente dal Governo, e nella ricerca delle pari opportunità mediante l'equilibrata ripartizione degli spazi di trasmissione, l'imposizione di obblighi per i poteri pubblici e altre forme limitative che tuttavia non comprimono, fino a negarla, la libertà di manifestare le proprie opinioni nelle forme liberamente prescelte. Di tutto ciò non vi è sufficiente consapevolezza neanche nella relazione introduttiva svolta dal Presidente della Commissione, mentre il disegno di legge del Governo all'articolo 2 reca una formulazione normativa che offende persino il buon senso, nella pretesa di predeterminare le forme legittime della propaganda elettorale. Osserva, in proposito, che la comunicazione politica comprende anche un contenuto informativo in senso proprio, come il semplice annuncio di manifestazioni o comizi, che non potrebbe trovare una forma di espressione adeguata e legittima. L'iniziativa del Governo, comunque, determina una confusione politica e costituzionale in quanto è fondata sulla discriminazione tra due modi diversi di fare politica, che invece sono entrambi legittimi.

Il presidente MARCHETTI avverte che nella seduta convocata per domani, giovedì 23 settembre alle ore 15, interverranno in discussione generale la senatrice Pasquali e i senatori Bosi, Schifani e Magnalbò, secondo la loro stessa richiesta. Avverte, inoltre, che sono pervenute numerose richieste di intervento nella discussione generale, rendendosi pertanto necessario convocare una seduta ulteriore, per le ore 20,30 di domani.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI DOMANI, GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE

Il presidente MARCHETTI avverte che la Commissione è convocata per una seduta ulteriore alle ore 20,30 di domani, giovedì 23 settembre.

La seduta termina alle ore 16,35.

GIUSTIZIA (2^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

475^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato alla giustizia Ayala.

La seduta inizia alle ore 8,45.

IN SEDE REFERENTE

(3160-B) Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Sbarbati; Bonito ed altri; Migliori; Delmastro Delle Vedove ed altri; Molinari ed altri, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame sospeso nella seduta notturna di ieri.

Si prosegue nell'esame dell'emendamento 27.1 (Nuovo testo).

Dopo che il sottosegretario AYALA ha espresso parere favorevole sull'emendamento 27.1 (Nuovo testo), lo stesso viene posto ai voti ed approvato.

Il presidente PINTO avverte che l'emendamento 27.0.1 deve considerarsi precluso per effetto della riezione dell'articolo 12.

La Commissione conferisce infine mandato al relatore Fassone a riferire sul testo del disegno di legge in titolo con le modifiche introdotte nel corso dell'esame e a richiedere l'autorizzazione allo svolgimento della relazione orale, autorizzandolo altresì a procedere alle modificazioni di coordinamento formale eventualmente necessarie.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C02^a, 0145^o)

Sui lavori della Commissione si svolge un breve dibattito, relativo all'inserimento all'ordine del giorno del disegno di legge n.4105, in materia di durata massima delle indagini preliminari riguardanti i delitti di strage nel quale intervengono i senatori BONFIETTI, PARDINI, GRECO, RUSSO e il presidente PINTO.

IN SEDE REFERENTE

(2207) Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia

(1927) VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia

(1976) LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia

(2843) CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende il seguito dell'esame congiunto sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Si passa all'esame dell'emendamento 1.1 precedentemente accantonato che viene illustrato dal senatore MILIO.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO viene posto ai voti e respinto l'emendamento 1.1.

Posto ai voti è approvato l'articolo 1 come emendato.

Si passa all'esame dell'emendamento 2.2 precedentemente accantonato.

Il senatore GRECO raccomanda l'approvazione dell'emendamento 2.2, volto a modificare l'articolo 1 del decreto-legge n.8 del 1991 laddove prevede come obbligatorio il sequestro dei beni appartenenti alla persona sequestrata, al coniuge e ai parenti e affini conviventi della stessa, rendendo facoltativa l'adozione del relativo provvedimento da parte del magistrato.

Il senatore RUSSO sottolinea come le modifiche proposte con l'emendamento in votazione investano una materia da tempo oggetto di approfondita discussione e trattata da alcuni disegni di legge in corso di esame presso la Camera dei deputati (Atti Camera 2633, 3304, 4282, 4350, 4731, 5081, 5193, 5214 e 5293). Rileva, quindi, l'inopportunità di intervenire in modo del tutto estemporaneo sui profili problematici della questione, nel contesto di un disegno di

legge che riguarda essenzialmente la diversa tematica dei collaboratori di giustizia.

Con il parere contrario del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, posto ai voti è respinto l'emendamento 2.2.

Posto ai voti, è approvato l'articolo 2 come emendato.

Il presidente PINTO dichiara precluso l'emendamento 9.1 per effetto della reiezione dell'emendamento 1.1

Posto ai voti, è approvato l'articolo 9 come emendato.

Si passa all'esame dell'ultima parte dell'emendamento 12.900, precedentemente accantonata.

Il presidente PINTO ricorda che nella seduta del 30 giugno 1998, era stato approvato il subemendamento 12.900/2 e che era stato successivamente disposto l'accantonamento della parte dell'emendamento 12.900 ora all'esame.

Il relatore FOLLIERI modifica l'ultima parte dell'emendamento 12.900, sostituendo le parole «eccedenti il contenuto del verbale stesso» con le altre «rese oltre il termine di cui al comma 1». Prosegue quindi sottolineando come la previsione della sanzione processuale dell'inutilizzabilità rappresenti uno strumento, a suo avviso, indispensabile al fine di assicurare l'effettivo rispetto del termine di centottanta giorni entro cui il collaborante deve fornire tutte le informazioni utili alla ricostruzione dei fatti di maggiore gravità e allarme sociale di cui sia a conoscenza e alla individuazione e cattura dei loro autori.

Il senatore RUSSO manifesta invece perplessità sul contenuto della parte dell'emendamento 12.900 in esame, osservando come debba considerarsi eccessiva la previsione di un'assoluta inutilizzabilità di tutto ciò che il collaborante dichiara successivamente alla scadenza del termine di centottanta giorni previsto dall'articolo 16-*bis* introdotto dall'articolo 12 del disegno di legge n.2207 e che una disposizione di questo tipo potrebbe essere suscettibile di censure sotto il profilo della legittimità costituzionale.

Il sottosegretario AYALA condivide le preoccupazioni del senatore Russo circa la legittimità costituzionale della disposizione che si verrebbe ad introdurre con l'approvazione dell'ultima parte dell'emendamento 12.900.

Il senatore MILIO ritiene incongrua la previsione contenuta nell'ultima parte dell'emendamento 12.900 in quanto, a suo parere, il mancato rispetto del termine di centottanta giorni, cui si è fatto riferimento, dovrebbe essere sanzionato mediante l'adozione di specifiche misure nei

confronti del dichiarante e non prevedendo l'inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.

Dopo un breve intervento del senatore PETTINATO, prende la parola il senatore CENTARO il quale rileva come fra le finalità del disegno di legge n. 2207 vi sia certamente quella di porre termine allo scandaloso fenomeno del «pentitismo a rate». In questa prospettiva, appare di tutta evidenza che in mancanza della previsione della sanzione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dopo il termine di centottanta giorni previsto dal citato articolo 16-*bis*, tale termine rischierebbe di avere, in concreto, un carattere meramente ordinatorio e verrebbe di fatto eluso l'obiettivo di costringere il pentito a dire tutto quello che sa entro un determinato lasso di tempo.

Il presidente PINTO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

POSTIPAZIONE DELL'ORARIO DI INIZIO DELLA SEDUTA POMERIDIANA ODIERNA

Il presidente PINTO avverte che la seduta pomeridiana odierna, già convocata per le ore 14,30, avrà inizio alle ore 15.

La seduta termina alle ore 9,30.

476ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
CALLEGARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Maritati.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE REFERENTE

(4209) Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore Antonino CARUSO il quale ricorda come la legge 23 febbraio 1999, n. 44, istitutiva del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura preveda, per la propria at-

tuazione, alcuni strumenti di natura regolamentare che per il momento non sono stati adottati determinando – in sostanza – l'impossibilità di applicare gli istituti contemplati dalla legge stessa e di ricorrere alle procedure per la fruizione dei benefici previsti. A ciò si aggiunge il fatto che alla data del 18 settembre scorso, se il decreto legge non fosse intervenuto, per effetto dell'articolo 25 della legge stessa, sarebbe stato abrogato il complesso delle disposizioni che attualmente disciplinano la materia, non più compatibile col nuovo regime. Tale aspetto – prosegue il relatore – riguarda principalmente il regolamento cui fa riferimento l'articolo 21 della legge in questione – che avrebbe dovuto entrare in vigore entro il 18 settembre stesso – ma per il cui perfezionamento, secondo quanto esposto nella relazione introduttiva al disegno di legge, restano da consumare alcuni essenziali passaggi dell'*iter* di approvazione. D'altra parte – prosegue il relatore – nemmeno è stato possibile – secondo quanto affermato nella relazione – provvedere nei tempi previsti dalla legge in parola – e cioè entro il 20 maggio scorso – all'adozione del decreto interministeriale previsto dall'articolo 13 della medesima. La mancanza di tale decreto farebbe mancare la disciplina dell'iscrizione nell'elenco prefettizio delle associazioni ed organizzazioni che operano nel settore dell'*antiracket*. Oltre a questi ritardi, già evidenziati nella relazione del Governo e, alla luce dei quali, l'Esecutivo assume l'esigenza di intervenire con un decreto-legge, il relatore rileva che non risulta essere stato varato un ulteriore regolamento, previsto dall'articolo 18, comma 3, della legge antiusura. Sottolinea, quindi, l'incompletezza degli elementi di valutazione disponibili per quanto attiene le norme contenute nei regolamenti ministeriali da lui enunciati, mettendo, peraltro, in evidenza come la mancanza del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n.44 del 1999, sulle liste delle organizzazioni ed associazioni, non genera di per sé alcuna paralisi del sistema poiché numerosi sono i soggetti – a parte le organizzazioni ed associazioni che saranno inserite negli elenchi prefettizi – che l'articolo 13 della legge abilita ad avanzare la domanda per conto dei diretti interessati; anche se non si può negare che, a seguito della mancata approvazione del previsto decreto ministeriale, viene a mancare un importante elemento di legittimazione di tali figure organizzative il cui primario compito non è evidentemente quello di sottoscrivere domande di elargizione, bensì quello di prestare assistenza e solidarietà ai soggetti danneggiati dalle attività estorsive, oltre che svolgere funzione di stimolo dell'opinione pubblica.

Passando a trattare nel dettaglio il provvedimento in esame, il relatore rileva che all'articolo 1, nel comma 1, è stabilito che sia modificata la lettera d) del comma 1 dell'articolo 19 della legge n.44 del 1999, prevedendo che – fino all'adozione del regolamento *ex* articolo 13, concernente gli elenchi prefettizi – i tre membri del Comitato di solidarietà previsto dal predetto articolo 19 possano essere nominati dal Ministero dell'interno anche tra i rappresentanti delle associazioni iscritte negli elenchi prefettizi tenuti ai sensi del decreto ministeriale 7 settembre 1994, n.614. Al riguardo, rileva la difficile comprensibilità del motivo per cui non si è ancora proceduto all'immediata adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 13 e nemmeno della ragione per cui debba essere sostituito quello del 1994 già ora in vigore. Se tuttavia –

rileva il relatore – la prospettiva è quella della difficile prevedibilità del tempo occorrente perché il sistema operi a regime, non vi è dubbio che la norma proposta risulti appropriata rispetto all'obiettivo che si pone.

Nel comma 2, si interviene sulle norme transitorie della legge previste all'articolo 24, precisando che il Commissario per il coordinamento antiracket e antiusura, fintanto che non venga approvato il citato regolamento *ex* articolo 21, opera secondo i poteri e secondo le modalità previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108. La precisazione è condivisibile, mentre – viceversa – non risulterebbe comprensibile la ragione per cui, con la seconda parte della norma, si preveda che il Commissario sia affiancato dal Comitato a suo tempo istituito ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419. Il relatore rileva che detto Comitato è destinato a rimanere efficace sino a che non risulti abrogato l'articolo 5 del decreto-legge n.419 del 1991 e non rinviene la ragione per cui non possa comunque provvedersi alla nomina di quello previsto dall'articolo 19, cosicché possa avere attuazione, almeno, il comma 3 dello stesso. Al riguardo, anzi, risulta scarsamente comprensibile la preoccupazione di modificare l'articolo 19 della legge n.44 del 1999, come disposto dal comma 1 del decreto-legge, se è poi previsto che il nuovo Comitato non debba entrare sollecitamente in funzione e debba permanere il vecchio.

Nel comma 3 è infine stabilito che siano modificati i commi 1 e 3 dell'articolo 25 della legge n. 44 del 1999, nella parte in cui prevedono che le previgenti disposizioni non solo risultino abrogate dall'adozione del regolamento *ex* articolo 21, della legge «antiusura», ma anche dal trascorrere di un termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della legge. Proprio in ragione del carattere di ordinatorietà – come osservato dal Governo – che caratterizza la natura del termine assegnato per adottare il regolamento, ben potrebbe tuttavia accadere – ove fosse accolta la modifica proposta – che la legge n. 44 del 1999, che è legge voluta e votata dal Parlamento, sia destinata a non entrare mai in vigore. Sarebbe infatti sufficiente che il Governo continuasse a ritardare, senza – peraltro – che vi sia sanzione, l'adozione del previsto regolamento, perché permanga l'efficacia delle norme previgenti che, come sopra detto, il Parlamento ha ritenuto di sostituire. La modalità che caratterizza il vigente testo dell'articolo 25 assolve dunque anche alla funzione di stimolare il pronto adempimento da parte del Governo. Tale modalità testuale va dunque – a giudizio del relatore – mantenuta ed egli preannunzia, pertanto, un emendamento che consenta di perseguire uguale risultato, superando per altra via il problema che il ritardo del Governo ha posto.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna prevista per le ore 20,30, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 15,35.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3160-B**Art. 27.**

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 27.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, a lire 39.102 milioni per l'anno 1999 e a lire 97.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, si provvede:

a) quanto a lire 16.000 milioni per l'anno 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

b) quanto a lire 25.867 milioni per l'anno 1999 e a lire 57.536 milioni annue a decorrere dall'anno 2000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia;

c) quanto a lire 13.235 milioni per l'anno 1999 e a lire 39.464 milioni annue a decorrere dall'anno 2000 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

27.1 (Nuovo testo)

PINTO

Dopo l'articolo 27 aggiungere il seguente:

«Art. 27-bis.

All'onere di cui al comma 2-bis dell'articolo 12, valutato in lire milioni per l'anno 1999 e in lire milioni a decorrere dall'anno 2000 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio 1999-2001 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia».

27.0.1

BUCCIERO, CARUSO, BATTAGLIA, VALENTINO

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2207**Art. 1.**

Al comma 1, dopo la parola: «protezione» inserire le parole: «, il controllo».

1.1

MILIO, GRECO

Anteporre al comma 1 il seguente:

«01. All'articolo 1 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la parola: “dispone” con le altre: “può disporre”;

b) al comma 2, aggiungere, dopo le parole: “quando risulti”, le altre: “pregiudizievole per l'incolumità della persona sequestrata ovvero”».

2.2

GRECO

Art. 9.

Al comma 1, lettera b), capoverso 1, inserire, al terzo rigo, dopo la parola: «protezione» le parole: «e controllo».

9.1

MILIO

Art. 12.

Al comma 1, nell'articolo 16-bis ivi richiamato, al comma 3 sostituire le parole da: «e che per i fatti concernenti la responsabilità di» sino alla fine, con le altre: «Il verbale, per le parti che concernono fatti estranei all'oggetto del procedimento penale nel corso del quale esso è assunto, è coperto da segreto fino a che il segreto permane relativamente agli atti dei diversi procedimenti penali cui dette parti rispettivamente afferiscono; di esso è comunque vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale. Le dichiarazioni eccedenti il contenuto del verbale stesso sono inutilizzabili nei confronti di persone diverse dal dichiarante».

12.900

IL RELATORE

All'emendamento 12.900, sostituire la parte dall'inizio fino alle parole: «codice di procedura penale» con le altre: «Al comma 1 nell'articolo 16-bis ivi richiamato al comma 3 sostituire la parola da “che è inserito” sino alla fine con le altre: “che è inserito, per intero, in apposito fascicolo tenuto dal procuratore della Repubblica cui le dichiarazioni sono state rese e, per estretto, nel fascicolo previsto dall'articolo 416, comma 2 del codice di procedura penale relativo al procedimento cui le dichiarazioni rispettivamente e direttamente si riferiscono. Il verbale è segreto fino a quando sono segreti gli estratti indicati nel precedente periodo. Di esso è vietata la pubblicazione a norma dell'articolo 114 del codice di procedura penale”».

12.900/2

Russo

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

236^a Seduta*Presidenza del Presidente*
MIGONE*Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Toia.**La seduta inizia alle ore 15,20.***PROCEDURE INFORMATIVE****Seguito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera italiana:
audizione del sottosegretario di Stato per gli affari esteri Patrizia Toia
(R048 000, C03^a, 0001^o)**

Riprende l'indagine conoscitiva, sospesa nella seduta del 18 maggio scorso.

Il presidente MIGONE ricorda che da tempo la Commissione ha avvertito l'esigenza di un'audizione del Sottosegretario delegato per la politica di cooperazione culturale, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti della politica estera. Vi è infatti una crescente consapevolezza dell'importanza che la promozione della lingua e della cultura italiane all'estero può avere per rafforzare e qualificare la presenza internazionale del paese. Ringrazia quindi il sottosegretario Toia per aver accolto l'invito della Commissione e le dà la parola perché svolga un intervento introduttivo.

Il sottosegretario TOIA si richiama anzitutto ai documenti che il Ministero degli affari esteri ha elaborato negli ultimi anni nel tentativo di conferire maggiore omogeneità alla cooperazione in campo culturale, che è stata altresì un tema centrale delle due conferenze degli ambasciatori tenutesi lo scorso anno e all'inizio del corrente mese di settembre. Ricorda inoltre i convegni dedicati alla promozione della cultura italiana nel mondo e alla figura dell'addetto scientifico, che sono stati ulteriori occasioni per rilanciare il ruolo della politica estera culturale, su cui spesso anche il Senato ha rivolto al Governo stimoli e incoraggiamenti.

La centralità che hanno nel mondo contemporaneo i temi della società multiculturale, della tutela dei diritti umani e del dialogo fanno della cooperazione culturale uno strumento assai utile di apertura e di sviluppo delle relazioni con ogni tipo di Stato. Inoltre vi è uno stretto legame tra la politica culturale e la tutela delle collettività italiane all'estero, che esprimono una forte domanda di insegnamento della lingua e della cultura italiane. È perciò evidente l'esigenza di un raccordo tra le due direzioni generali competenti, nonché tra il Ministero degli affari esteri, i Beni culturali, la Pubblica istruzione, l'Università e la ricerca scientifica, nonché il dipartimento per l'editoria esistente presso la Presidenza del Consiglio.

Anche sulla scorta degli indirizzi espressi dalla Commissione nazionale per la cultura di cui alla legge n. 401 del 1990, il Ministero intende elaborare piani-paese ovvero programmi riferiti a intere aree geografiche, allo scopo di superare una certa frammentarietà che ha finora caratterizzato la cooperazione culturale. Sarà così possibile tener conto delle specifiche caratteristiche di certe regioni – come l'Europa centro-orientale o l'America latina – e privilegiare la qualità dei programmi rispetto alla quantità.

Per quanto riguarda la politica scolastica, il sottosegretario Toia fa presente che il numero di scuole italiane statali all'estero è piuttosto esiguo, mentre esistono scuole private che il Ministero sostiene, nonché corsi di lingua italiana istituiti presso le scuole locali con il finanziamento del Governo italiano. In seguito alle indicazioni pervenute dal Senato durante l'esame del bilancio 1999, è stato ridotto il contingente di insegnanti italiani inviati all'estero, mentre si è data priorità ai corsi di italiano nelle scuole e nelle università. Attualmente circa la metà di tali corsi riguarda insegnamenti curricolari in scuole di ogni ordine e grado, ovvero cattedre e lettorati di italiano presso le locali università.

Anche gli istituti italiani di cultura promuovono corsi di lingua, che tra l'altro consentono in certa misura di autofinanziare attività di altro tipo. Tali istituti risentono però negativamente della carenza di personale – complessivamente sono in servizio circa 150 dipendenti rispetto a un numero di posti in organico che è quasi il doppio – e il Ministero è stato costretto a chiudere qualche istituto per poter reperire il personale necessario ad aprire sei nuovi istituti.

Ulteriori difficoltà derivano poi da una normativa piuttosto rigida che non consente di coprire la direzione di istituti anche notevolmente importanti, come quello di San Paolo, nel caso in cui i funzionari di ruolo si rifiutano di trasferirsi in tali sedi. La possibilità di ricorrere all'esterno dell'amministrazione, nominando direttori di chiara fama, è limitata solo ad alcuni istituti e, nel complesso, tale esperienza non si può dire esaltante.

Il presidente MIGONE ritiene singolare che sia andato deserto il bando per la direzione dell'istituto italiano di San Paolo, che non è certo una delle sedi più disagiate. Probabilmente la creazione di un ruolo dei direttori degli istituti italiani di cultura, che sembrò un passo in avanti, si è invece risolta in un danno per gli istituti medesimi. Si pone poi un

serio problema riguardo al reclutamento dei direttori e del restante personale degli istituti di cultura, il cui livello di professionalità è purtroppo inferiore rispetto a quello di analoghe istituzioni dei principali paesi europei.

Per quanto riguarda gli addetti scientifici, è importante selezionare persone che abbiano la capacità di dialogare con la comunità scientifica dei paesi in cui operano, favorendo un reale scambio di esperienze e di sapere. Ciò implica un'indiscussa autorevolezza dell'addetto scientifico, che dovrebbe essere scelto tra studiosi ben noti in Italia ed all'estero.

Si sofferma poi sulle istituzioni scolastiche, che considera uno strumento ormai non adeguato alle reali esigenze delle comunità di connazionali, i quali non hanno certo bisogno di classi differenziali, ma anzi devono essere indotti ad inserirsi nel mondo scolastico dei paesi in cui vivono, ovvero in scuole bilingue. Inoltre è quanto mai opportuno imporre il rispetto del limite massimo di sette anni, previsto per legge ma sistematicamente violato da molti insegnanti, che prestano servizio presso le scuole italiane all'estero anche per decenni senza soluzione di continuità.

Il senatore ANDREOTTI rileva che il direttore di un istituto di cultura dev'essere soprattutto un buon organizzatore di attività culturali, piuttosto che un intellettuale di chiara fama. Peraltro le regole rigide previste per tale categoria, come per gli addetti scientifici, creano difficoltà che potrebbero essere superabili in un quadro di maggiore flessibilità e mobilità.

Sottolinea poi l'opportunità di favorire una comune presenza culturale degli Stati membri dell'Unione europea nei paesi terzi, tanto più che la prospettiva di comuni rappresentanze diplomatiche appare piuttosto remota. È dunque necessario assumere iniziative per favorire la creazione di istituti culturali comuni almeno con alcuni paesi.

Il senatore VOLCIC osserva che le qualità richieste ai direttori degli istituti di cultura sono molteplici e può ben darsi, come avviene negli organi d'informazione, che persone dotate di grandi capacità professionali si rivelino pessimi organizzatori del lavoro altrui. Peraltro sarebbe forse utile sperimentare anche per la direzione di tali istituti la figura del funzionario onorario, che potrebbe coincidere con imprenditori o *managers* che sono i *leaders* naturali di certe collettività di italiani all'estero. In tal caso sarebbe ovviamente necessario liberare la figura del direttore dai compiti amministrativi e contabili che attualmente occupano larga parte della sua attività.

Dichiara poi di condividere il rischio che la frequenza di scuole italiane all'estero porti alla successiva ghettizzazione dei connazionali ed esprime una netta preferenza per le scuole bilingue. Pone in risalto invece l'esperienza largamente positiva degli allievi che hanno frequentato il Collegio del mondo unito di Duino, auspicando che vi possa essere una maggiore diffusione di tali istituti in Italia e all'estero.

Infine segnala la grande diffusione della lingua italiana che si è verificata spontaneamente nei paesi del bacino adriatico, soprattutto per l'ascolto delle trasmissioni televisive; sarebbe opportuno assecondare tale tendenza, prevedendo interventi per chi voglia approfondire la conoscenza della cultura italiana.

Il senatore PORCARI dichiara di aver apprezzato e condiviso l'intervento del sottosegretario Toia, dissentendo unicamente sul giudizio relativo alle relazioni culturali negli anni passati. In realtà il Ministero ha sempre potuto contare su una direzione generale molto efficiente, che ha saputo tradizionalmente garantire una valida presenza culturale all'estero.

Per quel che concerne gli istituti italiani di cultura, è necessario abrogare le disposizioni che distinguono tra istituti di vari livelli, al fine di poterne reclutare i direttori anche all'esterno dell'amministrazione, tra personalità di indiscusso livello culturale. Un effettivo rilancio di tali istituti richiede comunque un volume ben superiore di risorse umane e finanziarie.

Infine sottolinea le possibili sinergie tra gli istituti di cultura e le missioni archeologiche, che in passato hanno ottenuto risultati di grande rilievo – ad esempio, con gli scavi di Leptis Magna – e meritano di essere promosse e rilanciate.

Il senatore PIANETTA ritiene che sia venuto il momento di investire con lungimiranza risorse finanziarie e umane nella politica estera culturale. In particolare, invita il Ministero a non lesinare risorse per le nuove tecnologie, altrimenti l'Italia resterà in una posizione di arretratezza rispetto ad altri Stati, che puntano decisamente sulle grandi potenzialità dell'informatica e delle moderne telecomunicazioni.

Il senatore CORRAO richiama l'attenzione del Sottosegretario su una questione di fondo: la presenza della cultura italiana nel mondo può essere ancora affidata ad una struttura burocratica, che sconta tutte le rigidità del pubblico impiego, o non è piuttosto necessario affidarsi a una struttura esterna al Ministero, che garantisca maggiore dinamicità e creatività? Se si considera la straordinaria ricchezza della cultura moderna, che comprende anche attività innovative, come il cinema, la televisione o la moda, si può ben dubitare che tutto ciò possa essere seguito e promosso dalla direzione generale per le relazioni culturali.

Sottolinea altresì la presenza inadeguata del Ministero nelle organizzazioni internazionali, che sono diventate centri straordinari di produzione e di diffusione della cultura.

Il sottosegretario TOIA, dopo aver osservato che il proliferare di agenzie non è certo una panacea per i problemi dell'amministrazione pubblica, rileva che la direzione generale per le relazioni culturali non deve certo creare cultura, ma piuttosto ha un ruolo di coordinamento e di rappresentanza di ciò che il paese esprime. È dunque opportuno che le figure professionali operanti nell'area della promozione culturale pos-

sano dedicarsi a tempo pieno a tale attività e abbiano un'adeguata formazione. A tal riguardo, prospetta la possibilità di una convenzione con università presso cui esistono corsi *post lauream* per operatori culturali.

Con riferimento agli addetti scientifici, precisa che attualmente sono 22 nell'intera rete diplomatica e sono tutti studiosi esterni al Ministero, che desiderano prestare la loro opera per qualche anno presso le rappresentanze all'estero.

La scelta dei direttori degli istituti di cultura è invece vincolata da norme legislative e da accordi sindacali, che limitano fortemente la possibilità di effettuare nomine al di fuori dell'apposito ruolo. Attualmente è possibile nominare direttori studiosi di chiara fama, ma soltanto per dieci istituti di particolare rilievo.

Fa infine presente al presidente Migone che la riduzione del contingente degli insegnanti italiani all'estero ha provocato fortissime resistenze in tale categoria e che la ragione per cui viene sovente disatteso il limite dei sette anni risiede nelle difficoltà interpretative provocate dal continuo sovrapporsi di disposizioni legislative.

Il presidente MIGONE ritiene che questo problema può essere facilmente affrontato e risolto dal Parlamento, tanto più che è all'ordine del giorno della Commissione il disegno di legge n. 4149, che riguarda tra l'altro anche le istituzioni scolastiche e culturali all'estero.

In generale, se è giusto essere sensibili alle istanze rappresentate dai sindacati, occorre che il Governo e il Parlamento sappiano farsi carico soprattutto degli interessi generali; in caso contrario, avrebbe ragione chi propone di sottrarre certe competenze al Ministero degli affari esteri, per attribuirle a diverse amministrazioni o autorità.

Con riferimento agli istituti italiani di cultura, sottolinea l'estrema gravità di quanto è stato affermato nel corso della seduta circa le ragioni per cui sono scoperti istituti importanti, come quelli di San Paolo e di Stoccolma, osservando che si tratta di una situazione analoga a quella di rappresentanze diplomatiche lasciate scoperte in mancanza di candidati.

Il sottosegretario TOIA si impegna a ricercare soluzioni per le sedi scoperte, anzitutto verificando se la legislazione vigente consente di affidarle ad esperti estranei all'amministrazione, qualora non vi siano funzionari di ruolo interessati a tali incarichi.

Rispondendo poi a un'interruzione del senatore Porcari, assicura che verificherà anche se l'incarico di direttore di un istituto di cultura può essere affidato a un diplomatico.

In merito alle proposte avanzate dal senatore Andreotti, fa presente che vi sono già progetti comuni che alcuni istituti italiani di cultura gestiscono assieme alle istituzioni di altri paesi europei, avvalendosi anche di finanziamenti comunitari. Il Governo esplorerà la possibilità di aprire istituti culturali in comune con gli altri *partners* europei.

Assicura poi al senatore Pianetta che gli istituti italiani di cultura si avvalgono già di avanzate tecnologie informatiche e afferma che è intenzione del Governo di continuare a sostenere le missioni archeologi-

che, le quali rappresentano un'attività di grande rilievo per la proiezione della cultura italiana all'estero.

Il presidente MIGONE ringrazia il sottosegretario Toia per il contributo offerto con l'odierna audizione e rinvia il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,20.

DIFESA (4^a)

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

179^a seduta*Presidenza del Presidente*
DI BENEDETTO*Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa GUERRINI.**La seduta inizia alle ore 14,40.***PROCEDURE INFORMATIVE****Interrogazioni**

Il Sottosegretario GUERRINI risponde all'interrogazione n. 3-02226 segnalando che, a seguito di ricorso, il TAR della Campania si era pronunciato con due ordinanze cautelari datate 6 agosto 1998, sospendendo l'efficacia degli atti impugnati ed intimando la Difesa a dare esecuzione alle ordinanze. La Difesa, quindi, ha adottato per entrambi gli interessati nuovi provvedimenti di assegnazione, datati rispettivamente 17 e 18 settembre 1998, confermando la sede di servizio in precedenza assegnata e ponendo a base del nuovo provvedimento le motivazioni della deroga al principio di cui al comma 110, dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, eliminando cioè i vizi riscontrati dal giudice di primo grado in sede cautelare, ossia la mancata motivazione della cartolina-precetto.

In conclusione, l'azione posta in essere dalla Difesa risulta legittima, efficace e trasparente, tendendo a contemperare le prioritarie esigenze operative delle Forze armate con gli interessi dei giovani di leva, nel rispetto delle disposizioni vigenti e nei limiti consentiti dalle attuali necessità operative e logistiche.

Replica il senatore RUSSO SPENA per dichiararsi insoddisfatto della risposta, giacchè elusiva dello spirito della norma di cui alla legge n. 662 e delle misure giurisdizionali citate.

IN SEDE REFERENTE

(4125) AGOSTINI ed altri. – *Disposizioni in materia di corresponsione di contributi dello Stato a favore dell'Organizzazione idrografica internazionale (IHB) e dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN)*
(Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore DE GUIDI che si dichiara favorevole ad una sollecita conclusione dell'esame, giacchè il provvedimento risponde al dettato di una Convenzione internazionale (per l'IHB) e di un preciso atto normativo (per l'INSEAN), e tanto più esso appare opportuno se si considera che i finanziamenti in questione hanno incontrato per vari motivi, negli ultimi anni finanziari, grandi difficoltà al momento dell'erogazione.

In discussione generale prende la parola il senatore MANCA, che si fa portavoce del malcontento diffuso fra le associazioni d'arma che soffrono di scarsi contributi, per di più ritardati nel tempo. Dichiarò di sostenere l'approvazione del provvedimento, anche se reputa doveroso pianificare in modo organico l'erogazione dei sussidi a tali associazioni.

Il senatore PALOMBO invita a tenere contestualmente conto dell'esigenza di una attenta distribuzione dei fondi per le associazioni e chiede che la Commissione possa disporre dei bilanci annuali delle associazioni d'arma che godono dei contributi statali.

Il senatore GUBERT fa presente che il provvedimento interessa anche un ente di ricerca, che sembra invece escluso dal riordino generale degli enti di ricerca nazionali. Chiede quindi di essere messo a conoscenza degli esiti scientifici delle ricerche di quell'ente.

Il senatore LORETO si dichiara nettamente favorevole all'approvazione del provvedimento in titolo, che riorganizza in modo equo i finanziamenti ai due enti.

Il senatore AGOSTINI, senza rievocare le gloriose tradizioni delle Associazioni combattentistiche, invita ad approvare il disegno di legge in titolo, e nel richiamare il Governo ad evitare ogni ulteriore nocumento finanziario a quelle associazioni, auspica il passaggio in sede deliberante del provvedimento.

Dichiarata chiusa la discussione, replica il Sottosegretario GUERRINI che si rimette alla volontà della Commissione.

Replica anche il relatore DE GUIDI, e, nel manifestare soddisfazione per l'ampia convergenza realizzatasi, dichiara che non è dato conoscere al momento con esattezza le modalità di ripartizione dei contributi annuali per le associazioni d'arma.

Il Presidente DI BENEDETTO propone di fissare per martedì prossimo, 28 settembre, alle ore 13 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Conviene la Commissione.

IL seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

ISTRUZIONE (7^a)

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

346^a Seduta*Presidenza del Presidente*
OSSICINI

Interviene il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Zecchino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE DELIBERANTE

(4194) *Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica*, approvato dalla Camera dei deputati

(2905) *PERA ed altri. – Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali*

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

Riprende la discussione congiunta, sospesa nella seduta di ieri, nel corso della quale – ricorda il PRESIDENTE – aveva avuto inizio la discussione generale. Informa quindi che ha chiesto di intervenire il ministro Zecchino, cui dà la parola.

Il ministro ZECCHINO chiarisce di aver chiesto la parola nel corso della discussione generale onde poter fugare alcune delle perplessità emerse nel dibattito di ieri. In primo luogo, intende infatti riaffermare il pieno impegno del Governo per una sollecita approvazione da parte della Camera dei deputati del disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori universitari già approvato dal Senato (atti Senato n. 3399 e abbinati, ora atto Camera n. 5980). A tal fine assicura che promuoverà le opportune sollecitazioni nei confronti dell'altro ramo del Parlamento ed in particolare della maggioranza. Pur nel pieno rispetto dell'autonomia delle due Camere, ritiene infatti indispensabile ricondurre le scelte politiche in un contesto organico di carattere generale e superare le inevitabili sofferenze dovute al carattere bicamerale del nostro sistema parlamentare.

Quanto poi alla riforma dello stato giuridico dei docenti universitari, conferma l'impegno del Governo a non sottrarsi ad un serio ed approfondito confronto parlamentare, che egli considera addirittura condizione necessaria per il raggiungimento di una soluzione al tempo stesso equilibrata ed innovativa.

In considerazione delle dichiarazioni del Ministro, il senatore ASCIUTTI chiede una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 15,25, è ripresa alle ore 15,30.

Sulle dichiarazioni del Ministro, si apre un dibattito incidentale.

Il senatore ASCIUTTI ringrazia il Ministro per le sue dichiarazioni, politicamente senz'altro apprezzabili. Conferma infatti che i due punti su cui si erano incentrate le perplessità dell'opposizione nel dibattito di ieri riguardavano da una parte la riforma dello stato giuridico dei docenti universitari e, dall'altra, l'*iter* del disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori. Non a caso, ricorda, era stato lamentato che nel provvedimento attualmente in esame la Camera dei deputati avesse introdotto norme che al Senato non era stato possibile inserire nell'ambito del disegno di legge sulla terza fascia, benché esso rappresentasse di certo la sede più propria. Pur non condividendo la scelta operata dalla Camera dei deputati, ritiene tuttavia che le parole del Ministro facciano venire meno le ragioni di una eventuale remissione del provvedimento alla sede referente.

Alle considerazioni del senatore Ascitti si associa il senatore BEVILACQUA, il quale conferma la grande preoccupazione dell'opposizione per l'incerto cammino presso la Camera dei deputati del disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori, nonché per l'ipotesi, da taluni ventilata, di procedere alla riforma dello stato giuridico della docenza attraverso un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, le cui procedure di esame inevitabilmente finirebbero per comprimere la discussione parlamentare.

In una breve interruzione, il ministro ZECCHINO chiarisce che il Governo intende effettivamente avviare la riforma dello stato giuridico della docenza universitaria attraverso un provvedimento collegato alla manovra finanziaria, ma di carattere «ordinamentale» e pertanto non soggetto alle procedure dei documenti di bilancio.

Il senatore BEVILACQUA prende atto di tali precisazioni, nonché più in generale dell'impegno del Ministro ad assicurare un sereno e approfondito confronto parlamentare. Pur mantenendo ferma la contrarietà del Gruppo Alleanza Nazionale sul comma 4 dell'articolo 6 e sul comma 7 dell'articolo 8, in considerazione dell'importanza rivestita dal provvedimento nel suo complesso ritiene pertanto che non vi sia più ragione di prospettare un suo trasferimento alla sede referente.

Il senatore LORENZI tiene a precisare che il disegno di legge istitutivo della terza fascia di docenza per i ricercatori universitari non è stato approvato all'unanimità dalla Commissione, avendo egli votato decisamente contro. Il provvedimento è ora all'esame della Camera dei deputati e nulla impone che esso sia approvato senza modifiche. Anzi, egli ne auspica una congiunzione con l'ormai prossima riforma complessiva dello stato giuridico dei docenti, onde poter individuare le soluzioni più opportune in un contesto generale.

Concluso il dibattito incidentale, riprende quindi la discussione generale sul provvedimento.

Il senatore TONIOLLI tiene ad esprimere il proprio sconcerto nei confronti di un provvedimento, di per sé condivisibile, nel quale sono state tuttavia introdotte norme assai discutibili e comunque non certo sufficienti a risolvere tutte le situazioni di sofferenza in cui versano numerose categorie di personale universitario.

Il senatore MASULLO ringrazia il Ministro per i chiarimenti resi, che senz'altro hanno contribuito a rasserenare il clima politico. Auspica tuttavia che il Governo assuma le opportune iniziative per superare le inique disparità di trattamento che tuttora sussistono fra diverse categorie di personale universitario. Esprime poi apprezzamento per l'intenzione del Ministro di porre finalmente mano alla riforma dello stato giuridico dei docenti, attraverso una propria iniziativa che si augura aperta al confronto parlamentare al fine di sviluppare le più proficue sinergie fra Governo e Parlamento.

Concluso il dibattito, agli intervenuti replica il relatore MONTICONE, il quale condivide anzitutto il richiamo del senatore Brignone a rivolgere particolare attenzione, nella distribuzione dei fondi in favore dell'edilizia universitaria, a quelle sedi che hanno avviato le procedure di decentramento. Quanto invece alla proposta, dello stesso senatore Brignone, di audire gli ordini professionali, ritiene inopportuno accogliere il suggerimento, nel timore che ciò possa dare l'avvio a numerose altre richieste dello stesso tenore. Coglie tuttavia l'occasione per riaffermare che il provvedimento non rappresenta affatto una interferenza rispetto all'autonomia di cui godono gli ordini professionali, ma solo un riconoscimento dei nuovi percorsi formativi a disposizione degli studenti.

Ringrazia poi il senatore Rescaglio per la sottolineatura relativa agli interventi di tutela del diritto allo studio, riguardo ai quali auspica a sua volta seri controlli sulla effettiva disponibilità economica delle famiglie. Condivide altresì il suggerimento dello stesso senatore Rescaglio di favorire l'incremento delle pubblicazioni da parte dei docenti, anche se non può non rilevare che il provvedimento in esame si indirizza sostanzialmente agli incentivi per la didattica.

Si rallegra poi che le obiezioni avanzate dal senatore Asciutti siano state superate dalle dichiarazioni del Ministro: ribadisce tuttavia di condividere egli stesso alcune perplessità, relative a punti specifici.

Quanto al richiamo del senatore Lombardi Satriani ad una perfeibilità del testo, si augura che questa possa realizzarsi nella applicazione e gestione del provvedimento, nonché con il riordino dello stato giuridico dei docenti. Condivide peraltro l'auspicio di una effettiva parità di trattamento per le categorie di personale universitario che versino in situazioni analoghe e si associa alle considerazioni relative ad un'esigenza di tutela anche per i musei universitari umanistici, immotivatamente discriminati a favore di quelli tecnico-scientifici: a tale proposito, suggerisce conseguentemente iniziative *ad hoc*.

Ricorda altresì che il senatore Lorenzi ha giudicato eccessivamente centralistica la previsione, a livello legislativo, dei requisiti per la concessione degli incentivi ai docenti universitari: al riguardo, ritiene tuttavia che una norma siffatta rientri fra i diritti fondamentali degli studenti alla didattica.

Conferma poi al senatore Bevilacqua, che aveva richiamato l'esigenza di rispettare l'autonomia degli ordini professionali, che la norma di cui al comma 4 dell'articolo 6 è unicamente volta a garantire uno sbocco professionale agli studenti che abbiano conseguito un diploma universitario: conviene comunque sull'opportunità di rivolgere un invito al Governo affinché dia applicazione a tale norma nel senso indicato.

Concorda infine con le considerazioni del senatore Masullo ed auspica una approvazione sollecita del provvedimento principalmente volto, ribadisce ancora una volta, al miglioramento della didattica e allo sviluppo dell'ordinamento universitario.

Agli intervenuti replica altresì il ministro ZECCHINO, il quale conviene senz'altro sulla eterogeneità del testo pervenuto all'esame della Commissione. Richiama tuttavia l'incalzare di esigenze concatenate che, dall'iniziale intento di elaborare un provvedimento di spesa per l'incentivazione dei docenti universitari, ha ad esempio indotto a rivedere i meccanismi di valutazione e ad ampliare via via l'impianto originario. L'imminente inizio della sessione di bilancio al Senato rende peraltro indispensabile, come già rilevato, approvare con sollecitudine il provvedimento, nonostante alcune sue indiscutibili ombre. Tiene comunque a precisare che le norme introdotte nel corso dell'*iter* presso la Camera dei deputati non sono state sollecitate (né a volte apprezzate) dal Governo, che peraltro si augura di poterle riordinare nell'ambito della prossima ridefinizione dello stato giuridico.

Quanto in particolare alla paventata lesione dell'autonomia degli ordini professionali, egli ribadisce che il comma 4 dell'articolo 6 è volto esclusivamente a rendere coerente l'introduzione del primo livello di studio universitario con il sistema di accesso alle professioni. Analogamente opera d'altronde anche lo schema di regolamento sull'autonomia didattica degli atenei (all'esame di questa stessa Commissione per il prescritto parere), con riferimento ai nuovi titoli di studio. Nel confermare che, a suo giudizio, sono stati adottati tutti gli opportuni accorgi-

menti per rivalutare il ruolo degli ordini professionali, coglie pertanto l'occasione per ribadire la sua piena fiducia nella utilità di questi ultimi.

Ringrazia infine la Commissione per la disponibilità manifestata sul testo.

Su proposta del PRESIDENTE, la Commissione delibera quindi di fissare a venerdì prossimo, 24 settembre, alle ore 12, il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferirsi al disegno di legge n. 4194, assunto a base della discussione.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di regolamento concernente: «Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (n. 542)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)
(R139 b00, C07^a, 0058^o)

Riferisce alla Commissione il senatore BISCARDI, il quale segnala anzitutto che la scelta di procedere ad una riforma del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica parallelamente al riordino generale dei Ministeri di cui alla legge n. 59 del 1997 si giustifica in primo luogo in considerazione dei tempi sicuramente non brevi richiesti dalla piena attuazione del riordino generale, attesa la necessità – oltre che del relativo decreto legislativo, recentemente pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – anche e soprattutto dei successivi regolamenti di esecuzione. Le profonde innovazioni introdotte nell'organizzazione del Ministero dai numerosi provvedimenti legislativi succedutisi dopo l'entrata in vigore della legge istitutiva del Ministero stesso (n. 168 del 1989) imponevano d'altronde un intervento urgente, non più dilazionabile. La riorganizzazione sottesa allo schema di regolamento in esame si pone peraltro in coerenza con le linee direttrici di riordino generale, in particolare per la parte in cui individua nei dipartimenti strutture di programmazione, indirizzo generale e valutazione complessiva del sistema, non già di gestione.

Passando all'articolato dello schema di regolamento, il relatore si sofferma in particolare sull'articolo 2, che individua nel Ministro il titolare della funzione di direzione politica, da esercitare attraverso la definizione di programmi e obiettivi e con l'ausilio di uffici di diretta collaborazione (gabinetto, ufficio legislativo, segreteria particolare e ufficio stampa). L'articolo 3 attribuisce invece ad un'unica struttura dipartimentale il collegamento fra indirizzo politico e amministrazione e gestione e quindi il coordinamento degli interventi sia in termini di allocazione delle risorse finanziarie sia in termini di traduzione concreta degli indirizzi politici. Tale struttura dipartimentale, prosegue il relatore, si articola in due servizi, dedicati rispettivamente al sistema universitario e a

quello della ricerca. Altri due servizi sono invece istituiti per l'assolvimento di funzioni strumentali, di cui uno dedicato al personale e agli affari generali e l'altro agli studi e alla documentazione. Si tratta a suo giudizio di una novità apprezzabile che si pone nel solco dell'esigenza, da lui stesso più volte richiamata, di ridurre il numero delle direzioni generali onde garantirne un maggiore coordinamento.

Esprime conclusivamente un giudizio positivo sul testo, sottolineandone nuovamente l'efficace individuazione di una direzione politica e di un coordinamento delle funzioni amministrative.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,10.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

314ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PETRUCCIOLI

*Interviene il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.**La seduta inizia alle ore 15,10.**IN SEDE REFERENTE*

(447) UCCHIELLI ed altri. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali con specializzazione in edilizia nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(884) CARPINELLI e SCIVOLETTO. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1423) Luigi CARUSO. – *Integrazione alle leggi 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, in materia di definizione delle competenze dei periti industriali dell'area meccanica*

(1522) MINARDO. – *Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(1891) BOSI. – *Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 28 luglio scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dà conto di una lettera del sottosegretario Mattioli nella quale il rappresentante del Governo riferisce della disponibilità del Consiglio superiore dei lavori pubblici, rappresentata dal suo presidente professor Misiti, a preparare una nuova proposta normativa sulle competenze dei geometri tale da superare le difficoltà finora incontrate dalla Commissione.

Chiede pertanto al sottosegretario Mattioli se questa proposta potrà essere tradotta quanto prima in un emendamento del Governo o se la sua redazione richiede tempi lunghi, poiché in quest'ultimo caso la Commissione si vedrebbe costretta a procedere all'esame degli emendamenti già presentati.

Il sottosegretario MATTIOLI avverte che, secondo quanto a lui riferito per le vie brevi dallo stesso Presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la proposta in questione sarà pronta al più tardi nei primi giorni del mese di ottobre. Fa presente inoltre che essa tiene conto del lavoro sin qui svolto dalla Commissione.

Il presidente PETRUCCIOLI, precisato che l'interlocutore della Commissione è il Governo, prende atto dell'impegno manifestato dal Sottosegretario di presentare la proposta emendativa nei prossimi giorni e ritiene pertanto che la Commissione possa a questo punto sospendere brevemente l'esame del provvedimento.

Il senatore MANIS esprime sconcerto per la singolarità della procedura sin qui seguita: più volte il Governo, con il suo comportamento, ha rallentato i lavori della Commissione. Ora si assiste addirittura ad una sorta di «abdicazione» delle funzioni stesse del Governo a favore del Consiglio superiore dei lavori pubblici e tutto questo si risolve ancora una volta in un ritardo.

Il senatore GERMANÀ si associa al disappunto espresso dal senatore Manis e chiede che la Commissione proceda nell'esame degli emendamenti.

Il relatore VERALDI giudica trasparente la procedura seguita dal Governo, che in realtà si è limitato solo a chiedere la collaborazione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, che ha proprio la funzione di fornire consulenza in materia. Inoltre, i tempi indicati dal Sottosegretario appaiono sufficientemente celeri.

Il senatore CARPINELLI ricorda di aver sempre assunto una posizione favorevole ad un rapido *iter* del provvedimento, ma, in questa occasione, crede che se effettivamente il Governo si impegna a dare soluzione entro pochi giorni ai problemi che per lunghi mesi hanno ostacolato i lavori della Commissione, sia opportuno attendere.

Il senatore BOSI dissente dalla richiesta del Governo, anche per questioni di principio. È ormai invalsa, infatti, una prassi secondo cui assai raramente si esaminano provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare e, quando ciò accade, come in questo caso, non si arriva a conclusione se il Governo non porta a sua volta una sua proposta. Dubita, infine, che il Consiglio superiore dei lavori pubblici possa essere la sede idonea a risolvere le problematiche sottese ai provvedimenti in esame.

Il presidente PETRUCCIOLI fa presente che la Commissione ha sempre lavorato alacremente sui provvedimenti in esame e ritiene che la richiesta del rappresentante del Governo di fatto non comporti alcun ulteriore ritardo se si tiene conto che non incide sul calendario dei lavori della Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del Presidente dell'Autorità portuale di Trieste (n.122)

(Parere al Ministro dei trasporti e della navigazione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole)

(L014 078, C08ª, 0024ª)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 15 settembre scorso.

Il presidente PETRUCCIOLI dopo aver illustrato il *curriculum* del candidato indicato dal Governo, professor Maurizio Maresca, sottopone alla Commissione una proposta di parere favorevole.

Si passa alla votazione a scrutinio segreto sulla proposta di parere favorevole del Presidente. Vi partecipano i senatori: BALDINI, BESSO CORDERO, BOSI, CAMBER, CAMERINI (in sostituzione del senatore Diana Lorenzo), CARPINELLI, CASTELLI, FALOMI, FIRRARELLO, GERMANÀ, MANIS, PETRUCCIOLI, RAGNO, RESCAGLIO, ROGNONI, SARTO, TERRACINI, VEDOVATO, VERALDI e VISERTA COSTANTINI.

All'esito dello scrutinio la proposta risulta approvata all'unanimità.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

286ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*
CORTIANA

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole e forestali, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari

(Parere alla 1ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame: parere favorevole con osservazioni)

(R05 001, C01ª, 0001º)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 21 settembre scorso.

Il presidente CORTIANA ricorda che era intervenuto nel dibattito il senatore Reccia.

Il senatore MURINEDDU, nel convenire con il tenore della relazione del senatore Preda, esprime peraltro la preoccupazione che l'opera di riordino procedurale e di semplificazione normativa possa essere portata avanti secondo le stesse modalità con cui è stata redatta la relazione che è all'esame della Commissione, che di per sé appare abbastanza oscura e di difficile intelligibilità. Nel ribadire l'esigenza che anche la materia ambientale possa essere inclusa nel riordino normativo che riguarda il settore primario, per i profili di competenza, auspica che, nell'esercizio della delega, sia prestata la massima attenzione ai conclamati obiettivi di chiarezza normativa e conviene con quanto rilevato dallo stesso senatore Reccia sull'esigenza di chiarire quale l'organismo sarà incaricato dell'attuazione del percorso di riordino.

Il senatore BUCCI osserva preliminarmente che, sul piano della tecnica normativa, non si può che essere d'accordo con l'esigenza di semplificare il linguaggio legislativo, coordinare le norme e realizzare

un riordino normativo. Peraltro non si può non osservare che, se si valuta tale obiettivo alla luce della esperienza passata, tali propositi non sembrano avere sinora conseguito gli sperati risultati, come dimostra il riordino dell'AIMA, per la quale si sono previsti originariamente ben due commissari straordinari, forse per accontentare i due maggiori partiti della coalizione di Governo. Pertanto, nel ribadire che gli obiettivi enunciati possono sicuramente essere condivisi, i percorsi procedurali scelti appaiono obsoleti e tali da destare preoccupazioni e perplessità, forse perché sembrano rispondere all'obiettivo di favorire taluni ambienti burocratici.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente CORTIANA dichiara chiuso il dibattito.

Il relatore PREDÀ, richiamandosi alla relazione già svolta fa rilevare di avere volutamente ripercorso le tipologie e la storia dei testi unici, che corrispondono ad un'esigenza sempre più urgente, stante il sovrapporsi di disposizioni normative e regolamentari di vario ordine e fonte. Nel rilevare che le perplessità espresse dallo stesso senatore Muri-neddu trovano già eco nella stessa relazione, ribadisce che l'innovazione legislativa (e cioè la modifica alla legislazione vigente) deve essere necessariamente riservata alla sede parlamentare, rilevando altresì che occorre a tal fine accelerare il varo della preannunciata legge di orientamento in agricoltura (che andrebbe però rielaborata rispetto agli schemi finora circolati). Quanto poi alle modalità di redazione dei testi unici, richiama l'impostazione di Agenda 2000, che a suo avviso non ripercorre lo schema metodologico delle OCM, proprio in quanto propone un approccio ai problemi dell'agricoltura integrato con quelli delle altre materie connesse.

In tale ottica propone uno schema di parere favorevole nel quale, oltre alle considerazioni di ordine generale già enunciate, si afferma l'opportunità di redigere, per il settore primario, un testo unico di tutte le disposizioni di carattere generale che lo riguardano, sotto il profilo agricolo, ambientale, fiscale, della previdenza, della sicurezza alimentare e degli altri aspetti di carattere globale interessanti l'intero comparto. Tale soluzione deve essere integrata con la redazione di testi unici che raccolgano la normativa specifica relativa alle singole filiere produttive, obiettivo tanto più importante, se si considera la estrema complessità delle disposizioni ad esse relative.

Il presidente CORTIANA chiede se ci sono interventi sulla proposta di parere illustrata dal relatore.

Il senatore SARACCO dichiara di convenire pienamente sullo schema illustrato dal relatore, ribadendo l'importanza di realizzare una indispensabile opera di pulizia normativa e anche procedurale, e ricordando che tale problematica è stata più volte affrontata nel corso dei dibattiti da parte della Commissione agricoltura, che ha spesso sollecitato soluzioni normative conformi.

Il senatore BEDIN, nel rilevare che l'obiettivo della semplificazione normativa sicuramente rientra a pieno titolo negli impegni che presumibilmente ogni candidato ha assunto con i propri elettori, preannuncia piena adesione allo schema di parere preannunciato dal relatore, condividendo in particolare il rilievo sulla esigenza di riaffermare la competenza del Parlamento nella elaborazione delle modifiche al quadro normativo in vigore, nel presupposto che la delega sia esercitata sulla base delle definizioni di precisi ambiti, così come previsto. Quanto poi ai richiami ad Agenda 2000, ricorda la necessità di tenere adeguatamente conto del livello normativo comunitario, segnalando come il riordino possa costituire l'occasione opportuna per identificare quanto sia stato già recepito e quanto ancora resti da recepire della legislazione comunitaria. Nel richiamare quindi l'attenzione della Commissione sulla circostanza che la funzione legislativa per il settore primario è delineata riportando le competenze fra livello statale e regionale, invita a tenere conto nel riordino anche di tale problematica. Nella consapevolezza che il Governo saprà tenere adeguato conto delle specificità del settore primario, preannuncia un voto favorevole.

Il senatore CUSIMANO sottolinea preliminarmente che non si può nutrire alcun dubbio sulla bontà di un progetto di riordino normativo che punti a redigere norme più chiare e leggibili, accorpando in un testo unico la legislazione che interessa gli operatori del settore primario. Nel preannunciare quindi l'orientamento favorevole in linea di principio di Alleanza nazionale, esprime però la preoccupazione che, stante anche la poca chiarezza della stessa relazione presentata al Parlamento, il Governo voglia invece utilizzare lo strumento della delega per realizzare innovazioni al quadro legislativo, senza un passaggio parlamentare; e in questo senso la stessa scarsa leggibilità della relazione presentata dal sottosegretario Bassanini sembra «voluta». Segnala inoltre che il Governo avrà poi buon gioco, se i pareri espressi dalle due Assemblee non saranno di identico tenore, a recepire solo determinate parti degli orientamenti parlamentari. Conclusivamente, pur apprezzando le dichiarazioni di intenti degli esponenti della maggioranza, preannuncia a nome del suo Gruppo un voto di astensione.

Il senatore BUCCI dichiara che il Gruppo Forza Italia, alla luce anche di quanto da lui precedentemente dichiarato, si asterrà dalla votazione sul mandato al relatore, tenuto anche conto che il tempo che resta fino alla scadenza naturale della legislatura non sembra adeguato e sufficiente per realizzare gli obiettivi conclamati; fa presente altresì di non nutrire fiducia nella possibilità che il riordino normativo, auspicabile e comunque richiesto dai cittadini, possa effettivamente realizzarsi.

Il presidente CORTIANA, accertata la presenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2 del Regolamento, pone in votazione il conferimento del mandato al relatore a redigere un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere alla 1^a Commissione un parere favorevole, con le osservazioni del tenore da lui proposto.

IN SEDE REFERENTE

(4205) Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il senatore MINARDO, facendo riferimento all'intervento del senatore Germanà nella precedente seduta, chiede al rappresentante del Governo di acquisire copia del decreto ministeriale attuativo delle disposizioni in materia di fermo dell'attività di pesca, al fine di valutare se sussistano delle discriminazioni a scapito di alcune regioni a statuto speciale.

Il sottosegretario FUSILLO consegna agli atti della Commissione il decreto ministeriale recante misure in materia di interruzioni tecniche delle attività di pesca.

Si svolge quindi un breve dibattito, di carattere procedurale, sull'ordine dei lavori.

Il senatore CUSIMANO, stante l'esigenza di adeguati approfondimenti, chiede di non concludere nella seduta odierna la discussione generale.

Il relatore BARRILE, nel preannunciare la presentazione di emendamenti per risolvere il problema della indennità per il settore del commercio in Adriatico danneggiato dagli eventi bellici (in risposta ad un ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento approvato all'unanimità), ribadisce che il provvedimento interessa tutto il settore della pesca, e ricorda che anche la regione Sicilia ha recentemente legiferato sulla previsione di un fermo di pesca per il 1999.

Dopo che il senatore CUSIMANO ha ribadito che non viene però affrontato il profilo finanziario degli interventi, che sembrano restare a carico della Regione, ha nuovamente la parola il relatore BARRILE il quale, nell'osservare che è sicuramente da approfondire il problema della entità delle risorse finanziarie trasferite alla regione Sicilia, ricorda che ove fosse possibile fissare un breve termine per la presentazione di emendamenti, la Commissione potrebbe concludere sollecitamente l'esame in sede referente.

Dopo che il senatore MINARDO ha ribadito la necessità di tempi più lunghi, il presidente CORTIANA fa rilevare che i trenta giorni pre-

visti dal Regolamento del Senato scadrebbero il 10 ottobre, e propone di concludere la discussione generale nell'odierna seduta e di fissare un termine per la presentazione di eventuali emendamenti nel pomeriggio di domani.

Ha nuovamente la parola il senatore CUSIMANO, il quale osserva che il Senato programma tempi di esame dei decreti-legge tali da consentire anche un adeguato svolgimento della seconda lettura, obiettivo che non sembra invece perseguire l'altro ramo del Parlamento, nel cui Regolamento non c'è analoga previsione. Nel ricordare che il decreto è comunque stato adottato il 10 settembre, ritiene di poter accogliere l'ordine dei lavori prospettato dal Presidente, considerato che il decreto è molto atteso e interessa numerose categorie.

Interviene quindi in discussione generale il senatore RECCIA, il quale osserva che il provvedimento in esame, che in larga parte reca la mera prosecuzione degli interventi disposti con la precedente decretazione d'urgenza, appare necessario ma tardivo ed assai generico, non affrontando in particolare il problema del rapporto fra legislazione statale e normativa della regione Sicilia in ordine alla previsione del fermo biologico.

Nel richiamarsi al dibattito svoltosi sui problemi della pesca successivo all'intervento del ministro De Castro in sede di esame dell'Atto Senato n. 3358, stigmatizza il fatto che non sia stata pertanto trovata adeguata soluzione a tali problemi, nonostante i formali impegni assunti. Quanto poi alla bonifica degli ordigni bellici, ritiene che le misure prese non siano adeguate e che lo stesso rimborso previsto sia insufficiente, e ribadisce l'esigenza di assicurare la sicurezza delle attività di pesca e condizioni di piena operatività a tutte le imbarcazioni, non solo dei compartimenti più direttamente interessati.

Conclusivamente si aspetta dal Governo una adeguata soluzione ai problemi enunciati.

Nessun altro chiedendo di parlare, il presidente CORTIANA dichiara chiusa la discussione generale.

Il RELATORE, in sede di replica, ribadisce che nelle materie per le quali la regione Sicilia è dotata di competenza primaria, il Governo non può intervenire, essendo vincolato al rispetto del dettato costituzionale. D'altronde, anche in sede di esame della legge n. 164 del 1998, tale tema fu affrontato, ed anche in quella circostanza le regioni Sicilia e Sardegna hanno poi adottato proprie norme in materia.

Nell'esprimere comunque un giudizio positivo sull'orientamento espresso da tutti i Gruppi parlamentari favorevole a consentire un iter sollecito del provvedimento in discussione, ribadisce l'intento di presentare proposte emendative a favore del settore commerciale danneggiato dal fermo bellico, auspicando una possibile convergenza al riguardo.

Il sottosegretario FUSILLO, in sede di replica, ritiene che con il decreto in esame si possa chiudere una fase pericolosa e incresciosa che

ha riguardato il Paese e gli operatori della pesca. Facendo riferimento ai vari interventi in discussione generale, fornisce chiarimenti, in relazione al ritrovamento vicino a Caorle di un nuovo ordigno bellico e precisa che tutti gli organismi preposti si stanno attivamente adoperando per la soluzione del problema. Quanto alla questione sollevata dal senatore Germanà di ristori per il settore del commercio, si richiama alla proposta emendativa preannunciata dal relatore e, quanto all'ulteriore problema sollevato dal senatore Germanà relativamente all'articolo 6 del decreto ministeriale attuativo del decreto-legge in esame, ritiene che la disposizione citata fornisca risposte adeguate. Quanto infine al tema dei rapporti tra legislazione nazionale e competenza primaria della regione Sicilia, conferma che, sulla scorta di una verifica compiuta dal Ministero in sede comunitaria, nelle materie che rientrano nella competenza primaria della regione l'orientamento comunitario preclude un intervento del Governo e del Parlamento nazionale.

Il presidente CORTIANA, espresso apprezzamento per il proficuo andamento dei lavori, propone di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti alle ore 19,30 di domani.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLE MULTE PER IL SETTORE LATTIERO-CASEARIO
(A007 000, C09ª, 0134ª)

Il senatore MINARDO chiede al rappresentante del Governo chiarimenti sulla spedizione di nuove notifiche, da parte dell'AIMA-AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura), relativamente al settore lattiero-caseario.

Il sottosegretario FUSILLO conferma che l'AIMA-AGEA sta procedendo alle nuove notifiche per le multe relative alle passate produzioni lattiere.

La seduta termina alle ore 16.

INDUSTRIA (10^a)

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

266^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI*La seduta inizia alle ore 14,30.**IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59: esame e rinvio)
(R139 b00, C10^a, 0018^o)

Il relatore MACONI illustra lo schema di regolamento in titolo, precisando che esso si propone l'obiettivo di realizzare alcune importanti semplificazioni della disciplina concernente il registro delle imprese, con conseguenti vantaggi per gli operatori. Ciò appare del resto in linea con i principi definiti dalla legge n. 59 del 1997 e con la più generale tendenza alla riduzione e, se possibile, alla eliminazione degli adempimenti di carattere burocratico.

Si sofferma quindi sul contenuto dei principali articoli. Quanto all'articolo 2, precisa che esso è finalizzato ad accorpate in un'unica sezione speciale le attuali quattro sezioni che si affiancano alla sezione ordinaria del registro delle imprese. Ciò consentirà di superare i casi di doppie iscrizioni o di incertezze qualificative. L'articolo 3 unifica, invece, tutti i termini per la presentazione di domande al registro delle imprese e nel contempo fissa la corrispondenza diretta tra numero di iscrizione e identificativi fiscali dell'impresa. Con l'articolo 4 si realizza una piena utilizzazione degli strumenti informatici nella trasmissione dei dati relativi alle imprese con vantaggi di ordine pratico evidenti. L'articolo 6 trasferisce alle camere di commercio talune registrazioni concernenti i macchinari industriali, mentre gli articoli 7 e 9 fanno riferimento rispet-

tivamente alla disciplina delle imprese di pulizia e di quelle di installazione, ampliamento e trasformazione di impianti.

Propone che la Commissione si pronunci in senso favorevole sul testo in esame, riservandosi di formulare successivamente suggerimenti volti ad introdurre miglioramenti alle singole disposizioni.

Il seguito dell'esame viene quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari

(Parere alla 1ª Commissione) (Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

(R050 001, C01ª, 0001ª)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente CAPONI dichiara di condividere la relazione svolta dal senatore Micele sul documento in titolo e di concordare, in particolare, con la proposta di parere favorevole e con le osservazioni suggerite. Ritiene, infatti, che sia opportuno prevedere il coinvolgimento del Parlamento anche nella fase di redazione dei testi unici al fine, soprattutto, di verificare la portata di eventuali modifiche di carattere sostanziale.

A suo avviso la necessaria razionalizzazione della legislazione non deve in alcun modo penalizzare il ruolo del Parlamento: per questo, è indispensabile che il processo di delegificazione e di riordino normativo sia svolto sotto il controllo consapevole e preventivo degli organi parlamentari. Anche se la complessità delle procedure non ha impedito, nei momenti cruciali della storia del Paese, il raggiungimento di obiettivi difficili e importanti, l'esigenza di semplificare tali procedure è tuttavia condivisibile, ed essa può essere perseguita nel pieno rispetto dei principi costituzionali e attraverso la valorizzazione del ruolo e delle funzioni del Parlamento.

Il senatore DE LUCA Athos si associa alle considerazioni testè svolte dal Presidente, dichiarando di condividere l'osservazione già contenuta nella proposta di parere avanzata dal relatore.

Il senatore TRAVAGLIA esprime il proprio apprezzamento per le dichiarazioni rese del presidente Caponi e sottolinea come l'indispensabile opera di semplificazione e chiarificazione della legislazione non debba in alcun modo sminuire il ruolo del Parlamento.

Ritiene che l'osservazione contenuta al riguardo nella proposta di parere formulata dal relatore possa essere integrata attraverso la richiesta di sottoporre al parere parlamentare anche i «piani» concernenti la predisposizione dei testi unici. Sarebbe utile inoltre, a suo avviso, rifarsi alla esperienza positiva condotta in altri Paesi, come ad esempio in Sve-

zia, ed assumere a modello logico di riferimento, per la predisposizione dei testi unici, quello utilizzato nei moderni sistemi di ricerca informatica.

Il senatore DEMASI, dopo aver sottolineato le novità di carattere istituzionale contenute nella Relazione in esame ed aver dichiarato il proprio consenso in ordine alla esigenza di avviare un processo di razionalizzazione dei meccanismi legislativi, osserva che sarebbe preferibile non compiere una scelta aprioristica sulle modalità di predisposizione dei testi unici. Per questa ragione, nel condividere l'impianto complessivo della proposta di parere formulata dal relatore, esprime una riserva relativamente all'opzione che vi è contenuta a favore del testo unico di tipo induttivo o misto.

Il relatore MICELE precisa che la preferenza per i testi unici che siano comprensivi sia delle norme di carattere legislativo che di quelle regolamentari è già contenuta al secondo comma dell'articolo 7 della legge n. 50 del 1999. La Relazione in esame prefigura poi la possibilità di giungere alla definizione di testi unici di diverso tipo. Nella proposta che ha formulato nel corso della seduta di ieri, egli si è quindi limitato a richiamare l'indicazione legislativa che consentirebbe, a suo avviso, una maggiore trasparenza della disciplina di ogni settore.

Dichiara poi di concordare con le valutazioni formulate negli interventi precedenti e di accogliere la proposta integrativa suggerita dal senatore Travaglia relativamente all'esame dei testi unici da parte del Parlamento. Sottolinea anche il valore della osservazione concernente l'esigenza di aggiornamento periodico dei testi unici.

Previa verifica della sussistenza del prescritto numero legale, la Commissione conferisce infine mandato al relatore di formulare un parere sul documento in titolo nei termini proposti nella relazione introduttiva, come integrata dal dibattito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C10ª, 0054ª)

Il senatore MICELE osserva che alle sedute della Commissione che si sono svolte dopo la pausa estiva si è registrata una insufficiente presenza dei rappresentanti del Governo. Sarebbe, quindi, opportuno sollecitarne una maggiore partecipazione ai lavori della Commissione.

Il presidente CAPONI concorda con il rilievo formulato dal senatore Micele e assicura che provvederà nel senso indicato.

La seduta termina alle ore 15,30.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

374^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SMURAGLIA

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Caron.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(4005) PIZZINATO ed altri. – Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta di ieri è stata svolta la relazione introduttiva sul provvedimento in titolo dal relatore Ripamonti, e dichiara aperta la discussione generale.

Prende quindi la parola il senatore PIZZINATO, il quale sottolinea preliminarmente che il disegno di legge di cui è primo firmatario, pur rivolto ad un numero limitato di soggetti, presenta aspetti assai rilevanti dal punto di vista sociale. Con riferimento ad alcuni rilievi critici formulati dal relatore nella seduta di ieri, egli osserva che il provvedimento all'esame si propone di delineare una soluzione adeguata per un problema che si trascina da quando le comunità terapeutiche sono sorte, con il fine di affrontare il problema del recupero dei tossicodipendenti, a fronte di una vistosa assenza delle strutture pubbliche. Nel corso di un'evoluzione più che ventennale – che ha visto tra l'altro la definizione del rapporto con le strutture pubbliche sotto il profilo sanitario attraverso l'istituto della convenzione – le comunità hanno subito numerosi cambiamenti, e tra essi va considerata la posizione degli operatori, alcuni dei quali sono passati progressivamente dal volontariato alla stabilizza-

zione di un rapporto di lavoro. All'interno di realtà lavorative molto differenziate, vi è stato pertanto chi ha provveduto a costruirsi volontariamente una posizione previdenziale, e chi invece non ha mai regolarizzato tale posizione. A questi ultimi soggetti si rivolge l'articolo 1 del disegno di legge all'esame, prevedendo, tra l'altro, al comma 3, il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, per la presentazione della domanda di regolarizzazione da parte delle comunità, e il termine di cinque mesi per l'inizio dei versamenti contributivi. Si tratta di termini piuttosto stringenti, che forse, secondo il suggerimento proveniente anche dai soggetti interessati, potrebbero essere portati, rispettivamente, a 180 giorni e a sette mesi.

Il relatore ha osservato, non del tutto a torto, che le misure contenute nel predetto articolo 1 possono risultare ingiuste e penalizzanti nei confronti di altre comunità, cooperative e associazioni che hanno puntualmente adempiuto agli obblighi contributivi nei confronti degli operatori posti alle loro dipendenze. Si tratta di un'obiezione fondata, ma occorre tenere presente che la proposta all'esame non manca di precedenti: le modalità di regolarizzazione proposte all'articolo 1 ricalcano quelle contenute nella disposizione di sanatoria previdenziale riferita alle imprese agricole di cui alla legge n. 448 del 1998, a suo tempo esaminata dalla Commissione, e sulla quale non furono sollevate eccezioni.

Un'altra questione posta dal relatore riguarda l'indicazione del numero dei soggetti potenzialmente destinatari del provvedimento. A quanto gli risulta, si tratta di un numero inferiore al migliaio, e comunque occorrerà poi valutare in concreto quante comunità vorranno avvalersi dell'opportunità loro offerta: è comunque ragionevole supporre che le comunità operanti in regime di convenzione con strutture pubbliche comprendano l'opportunità di regolarizzare la posizione previdenziale dei propri dipendenti.

Per quanto concerne l'articolo 2, occorre tenere presente che esso riguarda il regime previdenziale delle persone che, avendo concluso il ciclo terapeutico e superato la condizione di tossicodipendenza, hanno optato per lo svolgimento di un'attività lavorativa all'interno della comunità terapeutica, anche per assecondare il processo di reinserimento. Forse la formulazione della disposizione deve essere precisata, eventualmente attraverso la presentazione di appositi emendamenti, sia nel senso di chiarire meglio i soggetti ai quali essa si riferisce, sia per esplicitare che il beneficio previdenziale previsto è uguale a quello assicurato ai soggetti svantaggiati che lavorano all'interno delle cooperative sociali, ai sensi degli articoli 1 e 4 della legge n. 381 del 1991. Occorre distinguere, infatti, tra il momento in cui il lavoro è utilizzato con finalità terapeutiche nel processo di disassuefazione dalle sostanze stupefacenti, e la fase successiva alla terapia, di lavoro presso la comunità, che è poi quella nella quale si applica la disposizione in discussione.

In conclusione il senatore Pizzinato, ricordate nuovamente le rilevanti finalità sociali del disegno di legge n. 4005, sottoscritto da senatori appartenenti a forze politiche di maggioranza e di opposizione, ne auspica un *iter* di approvazione particolarmente rapido.

La senatrice PILONI, nel dichiarare di condividere le finalità del disegno di legge in titolo, ricorda che le comunità terapeutiche, sorte originariamente in conseguenza dell'inerzia delle strutture pubbliche nei confronti del problema delle tossicodipendenze, hanno svolto negli anni una funzione essenziale nell'opera di recupero e reinserimento. Tuttavia, proprio a causa dell'iniziale disimpegno dello Stato, per tutta una prima fase, non sono state definite regole precise per queste tipologie di servizi. Attualmente, la situazione è profondamente cambiata e la materia è dettagliatamente disciplinata da norme statali e regionali, che però non hanno affrontato il problema della regolarizzazione delle posizioni previdenziali di quanti hanno prestato la loro opera nelle comunità. È pertanto condivisibile il contenuto dell'articolo 1, che promuove una sanatoria - comunque non a titolo gratuito - non dissimile da altri analoghi interventi normativi posti in essere anche di recente, come ha ricordato il senatore Pizzinato.

Desti invece forte perplessità la formulazione dell'articolo 2. In esso opportunamente si fa riferimento alle comunità convenzionate, ma occorre chiarire meglio l'ambito soggettivo di applicazione della disposizione, specificando che essa si rivolge alle persone che hanno concluso il loro *iter* terapeutico e devono essere sostenute nella fase di reinserimento nel mondo del lavoro. È a tali soggetti, peraltro, che sono riferite le disposizioni della legge n. 381, ricordata dal senatore Pizzinato. Altra cosa è il caso di un'utilizzazione del lavoro in funzione terapeutica, nel corso del processo di disintossicazione: a tale fattispecie, evidentemente, non può essere applicata la disposizione in discussione. Occorre poi chiarire se lo strumento principale dell'inserimento lavorativo degli ex tossicodipendenti deve essere individuato nelle comunità terapeutiche che, però, per questo aspetto, dovrebbero modificare la loro missione istituzionale, ovvero se non si debba prevedere comunque che esso avvenga attraverso cooperative sociali, eventualmente promosse dalle comunità stesse.

Il senatore LAURO ritiene necessario disporre di elementi informativi aggiuntivi per formulare una valutazione compiuta del disegno di legge all'esame. In particolare, e in relazione alla quantificazione in tre miliardi di lire, di cui all'articolo 3, degli oneri finanziari derivanti dall'applicazione del provvedimento, sarebbe opportuno conoscere con esattezza il numero dei potenziali destinatari del provvedimento. Inoltre, a suo avviso, occorrerebbe rivedere la distinzione tra comunità convenzionate e non convenzionate: l'esclusione di queste ultime dai benefici disposti dal disegno di legge in titolo, infatti, potrebbe determinare un'ingiustificata disparità di trattamento.

Il PRESIDENTE fa presente al senatore Lauro che eventuali proposte dirette ad allargare l'ambito dei beneficiari delle misure di regolarizzazione contributiva potranno essere avanzate in sede emendativa.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. XXVII, n. 5): Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari**

(Parere alla 1^a Commissione: seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, C01^a, 0001^o)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore MANZI rileva come l'ipertrofia della produzione normativa rappresenti un problema comune a tutte le democrazie moderne. In aggiunta all'aspetto quantitativo, il fenomeno presenta specifiche peculiarità in rapporto al progressivo aumento delle fonti del diritto, in rapporto all'affermazione di un sistema multicentrico che vede in Italia, accanto alla progressiva affermazione della funzione legislativa delle regioni e delle istituzioni comunitarie, affacciarsi nuovi soggetti forniti di potestà normativa, come le molteplici Autorità di garanzia.

Stime attendibili indicano in circa 40.000 il numero dei provvedimenti tuttora in vigore. Si tratta di un dato effettivamente molto elevato, anche se nettamente inferiore alle valutazioni che vengono spesso fornite sugli organi di stampa, per lo più in un contesto connotato in senso antiparlamentare.

L'eccessivo numero delle norme, oltre alla circostanza che queste risultano spesso poco chiare ed al dato obiettivo della complessità del rapporto fra le fonti, rappresentano un fattore di sicuro disagio per i cittadini e gli operatori economici. Di qui l'opportunità di un incisivo intervento di semplificazione, quale quello che forma oggetto di valutazione da parte della Commissione.

Al riguardo, osserva come sia opportuno affiancare fra gli indirizzi ai quali dovrà uniformarsi l'attività di semplificazione alla valutazione dei costi economici quella dei costi sociali. Va infatti considerato che in molti casi quella che può apparire un'inutile complicazione del tessuto normativo rappresenta il frutto di una consapevole mediazione sul piano dei conflitti sociali.

Più in generale, non va sottovalutato il rischio di un depotenziamento del ruolo legislativo del Parlamento in rapporto all'operare di organismi di tipo tecnico, in un contesto già segnato dalla proliferazione dei decreti legislativi che è subentrata a quella che si registrava in precedenza dei decreti-legge, con un obiettivo effetto di marginalizzazione delle Assemblee parlamentari.

In conclusione preannunzia che si esprimerà in senso favorevole sul Documento in esame, rilevando come nell'intervento del relatore Duva siano state espresse preoccupazioni in parte coincidenti con quelle da lui testé prospettate.

Il senatore LAURO rileva come la valutazione della Commissione circa la Relazione in esame debba essere preceduta dall'accertamento in ordine all'applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge n. 50 del

1999, alla stregua del quale il Presidente del Consiglio definisce con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, tempi e modalità di effettuazione dell'analisi dell'impatto della regolamentazione sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese in relazione agli schemi di atti normativi adottati dal Governo e di regolamenti ministeriali o interministeriali. Qualora dovesse infatti emergere che il Governo non è stato in grado di far fronte a tale essenziale adempimento, risulterebbe certamente modificato il quadro sul quale la Commissione è chiamata ad esprimersi.

Il PRESIDENTE rileva che la Commissione è chiamata a pronunciarsi su una Relazione predisposta ai sensi di disposizioni totalmente autonome da quelle da lui testé richiamate, e precisamente quelle contenute nell'articolo 7 della stessa legge n. 50 del 1999.

Il senatore LAURO prende atto delle considerazioni del Presidente circa l'assenza di un carattere pregiudiziale dell'accertamento sul rispetto da parte del Governo dell'adempimento previsto dall'articolo 5 della legge n. 50 del 1999 rispetto alla materia oggetto dell'odierno esame. Ribadisce comunque che, ove risultasse l'incapacità dell'Esecutivo di rispettare il termine assegnatogli alla stregua di tale disposizione, ne risulterebbe sensibilmente ridotta la credibilità del complessivo programma di semplificazione.

Rileva poi come l'Italia sia caratterizzata da un considerevole ritardo rispetto agli *standard* di qualità della produzione normativa europei, i quali concorrono certamente a definire il grado di convergenza di un paese, al pari dei parametri economico-finanziari. Su tale versante d'azione, il Governo D'Alema, come già quello Prodi, si è dimostrato totalmente inerte.

Al riguardo, sebbene la valenza positiva dei provvedimenti di riforma amministrativa via via varati su impulso del ministro Bassanini sia stata in ogni sede enfatizzata, un'analisi oggettiva dimostra che si tratta per lo più di iniziative improvvisate, poste in essere senza una preventiva analisi delle risorse umane e strumentali e a prescindere da ogni valutazione in termini di costi e benefici.

È mancata inoltre qualsiasi consapevolezza del carattere centrale che viene ad assumere, nell'attuale fase del processo di integrazione europea, una coerente applicazione del principio di sussidiarietà.

Per le ragioni esposte, non potrà esprimersi in senso positivo, a nome del Gruppo di Forza Italia, sulla Relazione in esame.

Il PRESIDENTE rileva come dalla discussione sin qui svoltasi sia emersa la possibilità che in taluni ambiti si vengano a determinare sovrapposizioni fra il processo di redazione dei testi unici e l'attuazione di deleghe legislative già conferite al Governo o previste da disegni di legge in corso di esame.

Al fine di prevenire tale situazione, gli indirizzi programmatici per il programma di riordino di cui all'articolo 7 della legge n. 50 del 1999

non dovrebbero interferire con i provvedimenti in corso di approvazione. Proprio in base ai criteri di semplificazione e razionalizzazione normativa richiamati nella legge in considerazione, risulterà comunque necessario un impegno rafforzato per una rapida conclusione dell'*iter* di tali provvedimenti.

Il relatore DUVA rileva come nel corso della discussione sia emerso un ampio consenso in ordine all'opportunità di un incisivo intervento di razionalizzazione e semplificazione normativa.

Concorda poi con le considerazioni del senatore Manzi sull'opportunità di evitare che tale processo determini un depotenziamento del Parlamento, pur rilevando come proprio l'eccessiva ampiezza della produzione normativa abbia contribuito ad alimentare nel tempo in certi settori dell'opinione pubblica la sfiducia nella capacità delle istituzioni rappresentative di corrispondere alle istanze dei cittadini e della società.

Per quanto riguarda i rilievi del senatore Lauro, fa presente che nel paragrafo «8» della Relazione si dà conto del fatto che il Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure previsto dall'articolo 3 della legge n. 50 del 1999 è in corso di costituzione e che l'Osservatorio sulle semplificazioni è stato istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 aprile 1999. È presumibile che, con la progressiva operatività di tale struttura, potrà essere attivata in tempi ragionevoli quella funzione di analisi dell'impatto della regolamentazione alla quale si riferisce l'articolo 5 della legge n. 50 del 1999, richiamato dal senatore Lauro. Trattandosi di avviare un processo estremamente complesso, diretto a porre rimedio a una situazione che si è prodotta in un lunghissimo arco di tempo, non sembra comunque giustificato ravvisare sin d'ora l'esistenza di inadempienze da parte del Governo. Ciò che invece importa è che sia avviato finalmente un circuito virtuoso fra il Parlamento e il Governo per la progressiva razionalizzazione dell'ordinamento.

Per quanto riguarda il problema della fase transitoria di applicazione dei nuovi indirizzi di semplificazione, al quale si è riferito il Presidente, appare necessario individuare un punto di equilibrio, nel senso di salvaguardare l'impianto delle scelte già definite dal Parlamento ma nel contempo di tener conto dei generali obiettivi di semplificazione e razionalizzazione normativa nella fase conclusiva dei rispettivi percorsi di esame parlamentare.

In conclusione, si riserva di predisporre, in vista della seduta di domani, uno schema di parere alla 1^a Commissione permanente.

Il senatore LAURO si riserva di presentare un'autonoma proposta di parere, anche al fine di formulare rilievi più puntualmente riferiti all'ambito di competenza della Commissione lavoro.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C11ª, 0127ª)

Il PRESIDENTE, con riferimento alla richiesta formulata nel corso della seduta di ieri dal senatore Lauro affinché il Governo sia chiamato a riferire in merito all'attuazione dell'ordine del giorno n. 400, da esso accolto in sede di esame del disegno di legge n.3593, fa presente di aver nuovamente scritto al Ministro per i rapporti con il Parlamento per segnalargli la questione.

Fa presente poi al senatore Duva che il disegno di legge n. 2397, da lui presentato insieme al senatore De Carolis, concernente il disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano, è stato inserito, dopo una segnalazione agli uffici, conformemente alla sollecitazione da lui avanzata, nel programma dei lavori per i mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 1999 dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

354^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIOVANELLI

indi del Vice Presidente

MANFREDI

*Interviene il Ministro dell'ambiente Ronchi.**La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA***(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari**(Parere alla 1^a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)(R050 001, C01^a, 0001^o)

Riprende l'esame del documento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore LO CURZIO esprime un giudizio positivo sulla relazione del senatore Conte, sottolineando in particolare come siano ben centrate le osservazioni relative alle esigenze di semplificazione della normativa vigente, anche in considerazione della spropositata crescita del numero di leggi e di regolamenti, nonché quelle concernenti l'incremento dei relativi costi. Occorre pertanto dare un segnale politico forte e, in quest'ottica, il parere che verrà reso dalla 13^a Commissione permanente avrà la sua importanza. Appare pertanto opportuna la via indicata di procedere contestualmente all'accorpamento delle fonti esistenti, alla delegificazione e alla *deregulation*, come pure condivisibile è la scelta di adottare testi unici per settori organici. Da tutti avvertita è poi l'esigenza di un riordino delle fonti di regolazione, soprattutto a tutela delle esigenze di conoscibilità da parte dei cittadini mentre, per ciò che concerne l'individuazione delle priorità nell'adozione dei testi unici, oltre a quelle

fissate direttamente dalla legge n. 50 dell'anno in corso, sarebbe opportuno considerare anche il settore sociale.

Il presidente GIOVANELLI coglie l'occasione per formulare i migliori auguri di buon lavoro al senatore Lo Curzio, neocomponente della Commissione al posto del senatore Rescaglio.

Il senatore SPECCHIA ringrazia il senatore Conte per la pregevole relazione svolta su una materia di estrema delicatezza che, purtroppo, ancora una volta, viene discussa in sede parlamentare con qualche ritardo rispetto ai tempi prefissati. Nell'affrontare una tematica così rilevante, occorre mettersi nei panni dei cittadini e degli operatori, i quali incontrano estreme difficoltà nella consultazione delle norme vigenti, difficoltà ben conosciute del resto dagli stessi parlamentari. Di qui la generale condivisione dell'esigenza di operare un' incisiva semplificazione ed un' ampia delegificazione, come sottolineato da anni dal Gruppo Alleanza nazionale.

Nel merito, occorre innanzitutto sottolineare come le materie oggetto di riordino di cui all'allegato 3 dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 50 1999, possano essere utilmente ampliate prevedendo, ad esempio, insieme all'urbanistica e all'espropriazione, anche la materia della tutela paesaggistica. Nel redigere il parere, il senatore Conte potrebbe utilmente trarre spunto dal parere reso dall'VIII Commissione permanente della Camera dei deputati, laddove, tra l'altro, si invita il Governo a tener conto, nella predisposizione del testo unico in materia urbanistica, dei disegni di legge all'esame del Parlamento. Particolarmente opportuna, infine, appare l'indicazione di cui alla parte finale del parere reso dalla Commissione ambiente della Camera circa l'esigenza che il Governo, prima dell'inizio dell'attività dei gruppi di lavoro incaricati nella redazione degli schemi di testi unici, informi le Commissioni parlamentari competenti relativamente alle materie su cui interverranno i testi unici stessi, nonché ai criteri che si intendono seguire.

In conclusione, il Gruppo Alleanza nazionale è favorevole al processo di semplificazione e delegificazione, e quindi alla redazione dei testi unici, e non mancherà di vigilare attentamente sull'operato del Governo.

Il senatore LASAGNA, dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del senatore Conte, osserva come la legge n. 50 del 1999 sia sicuramente apprezzabile laddove, attraverso la costituzione del Nucleo di semplificazione delle norme e delle procedure, va finalmente ad incidere su quel vero e proprio blocco costituito dalle burocrazie ministeriali. Nel contempo però con il provvedimento in questione si recepiscono acriticamente ed in modo discutibile alcuni elementi tipici dello *spoil system*, dal momento che viene prevista, ad opera del Governo in carica, la nomina di venticinque esperti esterni nell'ambito del Nucleo, senza introdurre al comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 50 – come sarebbe invece auspicabile – un parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

Si chiude quindi la discussione e prende la parola il relatore CONTE, il quale pone in evidenza come da tutte le parti politiche sia stata richiamata l'esigenza di un apporto del Parlamento nel processo di semplificazione e delegificazione che non sia meramente residuale. D'altra parte, laddove il Governo è chiamato ad adottare norme sulla base di deleghe legislative, le indicazioni provenienti dal dibattito parlamentare dovrebbero essere sempre tenute nella massima considerazione, dal momento che il ruolo delle Camere e delle loro articolazioni non può essere in alcun modo ridimensionato.

Anche alla luce di quanto previsto nell'allegato 3 dell'articolo 7, comma 1, della legge n. 50 del 1999, i testi unici dovrebbero riguardare, rispettivamente, le materie dell'ambiente e della tutela del territorio e quelle dell'urbanistica e dell'espropriazione; a quest'ultime, come opportunamente osservava il senatore SPECCHIA, dovrebbe essere aggiunta anche quella concernente la tutela paesaggistica.

Circa poi i tempi del processo in questione, è assolutamente necessario agire con celerità, sia per venire incontro alle necessità dei cittadini che chiedono maggiore certezza del diritto e migliore comprensibilità delle norme, sia per far fronte alle esigenze derivanti dal ruolo dell'Italia nel contesto europeo ed internazionale, e non certo per favorire gli interessi delle burocrazie o dei diversi gruppi politici.

Infine, al di là di quanto previsto dal predetto allegato 3, un'utile opera di ridefinizione e razionalizzazione normativa potrebbe essere promossa nella disciplina delle attività economiche ed industriali, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della legge n. 59 del 1997.

Dopo che il presidente GIOVANELLI ha verificato la presenza del prescritto numero legale, la Commissione approva la proposta di dar mandato al relatore a predisporre un parere favorevole, con le osservazioni indicate in sede di relazione e di replica e quelle emerse nel corso del dibattito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Interrogazioni

Il ministro RONCHI risponde all'interrogazione 3-03041, dichiarando che il limite degli 0,2 microtesla – imposto dall'ordinanza 29 luglio 1999 del TAR del Veneto come limite per l'esposizione della popolazione infantile ai campi elettromagnetici – non è fissato in alcuna direttiva comunitaria né in convenzioni internazionali: pur essendo ampia la letteratura scientifica che lo avalla (in base a dati statistici sulle leucemie infantili), il rapporto eziologico tra esposizioni maggiori ed insorgenze tumorali è contestato da alcuni settori del mondo accademico e produttivo. Inoltre, la stessa giurisprudenza amministrativa rapporta il parametro alla popolazione infantile, con l'argomento – condiviso anche dai Ministri dell'ambiente del G8 nel vertice di Miami – che gli *standards* di qualità (compresi quelli atmosferici) devono essere interpretati in maniera più rigorosa per

i bambini, anche quando non sono automaticamente estensibili ai cittadini di tutte le età.

Il Ministro si dichiara però d'accordo con l'interrogante, sul fatto che il limite esistente, di 100 microtesla, è troppo elevato anche rispetto alle più permissive valutazioni scientifiche: il Governo attende l'esito dell'esame in corso alla VIII Commissione permanente della Camera dei deputati del provvedimento in tema di elettromagnetismo, per raccogliervi indicazioni atte a definire nuovi limiti di esposizione, valori di attenzione per i luoghi abitati adibiti a permanenze prolungate, misure di cautela ed obiettivi di qualità. In ogni caso, sin dal 3 agosto scorso il Dicastero dell'ambiente ha per circolare segnalato a tutte le regioni, nonché alle società esercenti impianti elettrici, l'ordinanza del TAR del Veneto: è stato richiesto anzi ai soggetti in indirizzo di adeguarsi e, negli ambiti di propria responsabilità o controllo, di censire tutte le installazioni esistenti presso locali nei quali stazionino fasce sensibili di popolazione.

Il senatore BORTOLOTTI si dichiara parzialmente soddisfatto, ricordando che le insorgenze leucemiche nei bambini sono state riscontrate sin dal 1979 presso elettrodotti e campi magnetici: soltanto il diverso esito di una ricerca condotta in Svezia nel 1992 indusse a fissare in Italia l'elevatissimo limite di 100 microtesla, rapportato più ai rischi di folgorazione che a quelli tumorali. Essendo stato adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, tale limite può essere abbassato con lo stesso strumento, senza attendere l'entrata in vigore della nuova legge: una risoluzione adottata alla Camera dei deputati abilita il Governo ad agire in tal guisa, per cui se ne sollecita l'immediato adempimento; in caso contrario, emendamenti parlamentari potrebbero indurre a fissare i limiti direttamente per legge.

Il ministro RONCHI, dopo aver ricordato che il testo unificato all'esame della Camera sull'elettromagnetismo fissa criteri diversi rispetto agli attuali (per cui s'impone che atti amministrativi governativi in materia attendano la definizione di quel testo), passa alla risposta all'interrogazione 3-02895.

Non risulta che il comune di Priolo sia escluso dai finanziamenti per l'area ad alto rischio di crisi ambientale che incide sul suo territorio e su quello di altri comuni della provincia di Siracusa: a seguito del piano di risanamento del 1995, sono stati adottati progetti per ridurre l'impatto ambientale delle aziende, per ottimizzare le risorse idriche e per risanare i siti contaminati. Per l'attuazione di tali misure sono stati stanziati 100 miliardi di lire, dei quali quattro per il comune di Priolo: a seguito dell'impegno di spesa, il Ministero dell'ambiente ha trasferito oltre 99 miliardi alla regione Sicilia. Non risulta inoltre alcuna esclusione del comune di Priolo dall'ambito di operatività della legge n. 426 del 1998: l'amministrazione comunale ha quindi titolo per contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti ai fini della bonifica dei siti inquinati, espressamente menzionata tra gli scopi della normativa; per quanto riguarda il

rischio elettromagnetico, rinvia alla risposta data alla precedente interrogazione.

Il senatore LO CURZIO si dichiara moderatamente soddisfatto, ribadendo però che nessuna risorsa economica è stata trasferita dalla regione Sicilia al comune di Priolo, tra quelle conferite per legge: invita perciò all'esercizio di un accurato controllo sulle finalizzazioni di spesa operate dalla regione, contemplando verifiche sul piano regionale per i siti inquinati ed interventi dello Stato in via sostitutiva a fronte delle inadempienze esistenti.

Essendosi assentati i rappresentanti ministeriali da numerose riunioni del comitato di coordinamento dell'area a rischio, invita il Ministro ad intervenire personalmente, cogliendo l'occasione per visitare una zona che copre oltre il 60 per cento della provincia di Siracusa: essa dà ospitalità alla più grande concentrazione d'Europa di industrie petrolifere e centrali termoelettriche, senza che agli effetti positivi sul benessere economico e produttivo del resto d'Italia corrisponda adeguata attenzione alla salute della comunità locale ed alla salvaguardia dell'ecosistema. Inoltre, il passaggio di grandi elettrodotti corrisponde ad interessi occulti ai quali si sacrificano le esigenze di prevenzione dalle leucemie infantili: andrebbero invece imposte per decreto-legge misure urgenti, come quelle già esistenti nell'arcipelago maltese, anche mediante installazioni sottotraccia.

Il presidente MANFREDI ringrazia il Ministro e dichiara chiusa la procedura informativa.

SCONVOCAZIONE DI COMMISSIONE

Il presidente GIOVANELLI avverte che, essendo stati esauriti gli argomenti previsti nell'ordine del giorno della settimana in corso, la seduta già convocata per domani, giovedì, 23 settembre, alle ore 15, non avrà più luogo.

La seduta termina alle ore 16,20.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Mario PEPE

Interviene il Sottosegretario di Stato ai trasporti Antonio BARGONE.

La seduta inizia alle ore 13,35.

SULL'ORDINE DEI LAVORI
(A007 000, B40^a, 0068^o)

Il Presidente Mario PEPE, in relazione a concomitanti impegni del Sottosegretario Bargone, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di procedere immediatamente all'esame dello schema di decreto legislativo in materia di rete autostradale e stradale nazionale.

La Commissione consente.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni»

(Esame e rinvio)
(R139 b00, B31^a, 0066^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in esame.

Il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto legislativo in esame ha grande importanza, perché il processo di decentramento della viabilità alle regioni e alle province interessa centinaia di amministrazioni regionali e locali, coinvolge migliaia di lavoratori delle sedi centrali e locali dell'Anas, riguarda milioni di persone che ogni giorno viaggiano sulle strade, incide sul trasporto delle merci e sul livello di qualità della vita e provoca ricadute sull'ambiente.

Ricorda che proprio oggi si sta svolgendo l'iniziativa «città senz'auto», intesa a disincentivare l'uso degli autoveicoli, diminuendo così anche i livelli di congestione, di inquinamento e di incidentalità.

Attualmente il sistema della viabilità prevede una estensione complessiva di 6.500 chilometri di autostrade, 45 mila di strade statali, 115 mila di strade provinciali e 142 mila di strade comunali extraurbane. Il giudizio sullo stato della pavimentazione delle strade statali è: ottimo per l'11,9 per cento; buono per il 42,9 per cento; mediocre per il 45,2 per cento. Pertanto è indispensabile, nei prossimi anni, definire interventi per la sicurezza, per la manutenzione, per l'ammodernamento.

La legge n. 59 del 1997 e il decreto legislativo n. 112 del 1998 prevedono una serie di innovazioni disponendo il passaggio alle regioni di una parte delle strade statali, la definizione della rete di interesse nazionale, il riordino dell'Anas.

Il testo all'esame, frutto di un intenso e partecipato lavoro delle strutture ministeriali e regionali trasferisce due terzi delle strade statali alle regioni e definisce la rete di interesse nazionale in 6.400 km di autostrade e trafori e circa 15.500 di strade statali. Il provvedimento, definito dal ministro Micheli «il più alto atto di decentramento finora compiuto dallo Stato» prosegue l'attuazione della disciplina di cui alle cosiddette leggi «Bassanini». Allo Stato sono rimaste le competenze in materia di pianificazione pluriennale della viabilità, programmazione, progettazione, realizzazione e gestione della rete autostradale e nazionale, che è costituita dalle grandi direttrici di traffico, dagli assi viari che congiungono la rete viaria italiana con quella degli Stati limitrofi. Comprende la rete E e TERN (collegamenti di interesse internazionali), i collegamenti interregionale e il collegamento con i centri di interesse mondiale nazionale. La rete nazionale stradale assicura altresì i collegamenti con i porti principali, gli aeroporti e gli interporti nonché il complesso della rete autostradale nazionale. Contemporaneamente – una volta definiti gli aspetti strumentali e finanziari del passaggio delle competenze – le regioni diventano gestori delle strade; esse potranno assicurare un più efficiente funzionamento della rete viaria, in relazione alla più puntuale conoscenza delle realtà locali e ad una più diretta percezione delle esigenze dei cittadini e delle esigenze di trasporto.

I modelli organizzativi delle regioni non vengono fissati dall'alto. Saranno le regioni stesse a stabilire i modelli organizzativi. Tuttavia è necessario, nel periodo di transizione, che lo Stato assicuri il massimo di collaborazione evitando di ingenerare la sensazione di un decentramento «per abbandono». Così come pare sensato rilevare che le regioni non hanno mai avuto in questo settore un'esperienza gestionale, mentre le province hanno già compiti rilevanti nella viabilità stradale e quindi – ferme restando le responsabilità ed il ruolo di programmazione delle regioni – i compiti di gestione e di manutenzione possono sicuramente essere affidati alle province. Lo schema di decreto, originariamente composto di due articoli e tabelle allegate, è stato modificato a seguito dell'intesa raggiunta con la Conferenza Stato-regioni e ora contiene tre articoli: l'articolo 1 definisce la rete stradale classificata nazionale e la rete autostradale, l'articolo 2 dispone che le strade già appartenenti al

demanio statale, non comprese nella rete nazionale, saranno trasferite alle regioni con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri; l'articolo 3 prevede che le disposizioni si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalità stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

Il relatore sottolinea quindi che la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome ha posto una serie di condizioni vincolanti per l'attuazione del decreto legislativo:

1) l'individuazione della rete nazionale non costituisce acquiescenza al conferimento delle funzioni che resta subordinato all'accordo tra Stato e regioni in merito all'attribuzione delle risorse;

2) per evitare interruzioni del servizio stradale, fino alla data di effettivo esercizio delle funzioni da parte delle regioni, sarà l'Anas che continuerà ad esercitare tutti i compiti attinenti alle strade della rete statale non mantenute alla competenza statale;

3) la costituzione di un tavolo di lavoro tecnico-politico presso il Ministero dei lavori pubblici, cui partecipano i rappresentanti di tutte le regioni, i rappresentanti dei ministeri competenti e i rappresentanti dell'Anas, per predisporre una intesa in ordine agli investimenti Anas sulle strade della rete nazionale.

Il relatore svolge quindi alcune riflessioni conclusive. Anche nella definizione delle strade egli osserva che c'è un atteggiamento diverso da parte delle regioni del nord, del centro, del sud e delle isole; le regioni centrali e settentrionali infatti tendono ad acquisire maggiori competenze, mentre le regioni insulari e meridionali tendono a lasciare maggiori competenze allo Stato centrale; la regione Sardegna è priva di ogni collegamento autostradale e le strade nazionali hanno un basso livello qualitativo.

Nella classificazione vi sono alcuni errori, come ad esempio la mancata inclusione nella rete nazionale della SS 301, che pure costituisce un collegamento internazionale. Appare infine necessario procedere alla riorganizzazione dell'Anas e disporre il rapido passaggio delle risorse e del personale ai gestori della rete. Questo passo potrebbe servire anche a far superare le resistenze di alcune regioni per l'attribuzione delle competenze in materia.

Il relatore propone quindi che la Commissione esprima parere favorevole, richiamando le osservazioni presentate.

Il Sottosegretario Antonio BARGONE si riserva di intervenire in sede di replica.

Il senatore Salvatore LAURO (FI), nel rilevare che la cosiddetta riforma Bassanini, anziché attivare effettivi processi di decentramento e di semplificazione, si sta rivelando fonte di un numero sempre crescente di problemi, esprime una posizione fortemente critica nei confronti del Governo, i cui attuali indirizzi si riducono ad una politica di rottamazioni con tutte le conseguenti ricadute sui centri storici cittadini. Con riferimento specificamente allo schema del decreto in esame, egli rileva la

mancata considerazione dei problemi riguardanti il cabotaggio e constatata l'assenza di un adeguato sistema di collegamento tra porti e reti stradali. Inoltre il provvedimento non rappresenta un trasferimento effettivo delle reti stradali alle regioni, ma una mera classificazione.

Il Sottosegretario Antonio BARGONE, interrompendo, fa presente che il decreto opera un trasferimento delle strade alle regioni nei termini previsti dalla legge n. 59 del 1997.

Interviene quindi il deputato Eugenio DUCA (DS-U), *relatore*, per fare presente che il collegamento con la rete nazionale viene garantito per i porti principali.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) obietta che manca in realtà una pianificazione generale dei trasporti. Non sono poi stati presi in considerazione i problemi dell'interregionalità e non è chiarito il ruolo che dovrà svolgere l'ANAS e se i relativi servizi saranno forniti a titolo gratuito od oneroso. Si sofferma quindi brevemente su un caso a suo avviso emblematico dell'assenza di una visione generale: l'unica strada statale presente nelle isole minori si trova a Ischia ed è stata esclusa dalla rete nazionale. Ricorda, poi, a titolo esemplificativo il caso dell'Aurelia ligure, che a suo avviso sarebbe stato opportuno inserire nella rete nazionale.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0007^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Il senatore Enrico PELELLA (DS), *relatore*, riferisce che lo schema di decreto in esame concerne uno specifico aspetto, quello delle invalidità civili, trattato dal decreto legislativo n. 112 del 1998 nell'articolo 130. I compiti di erogazione dei trattamenti sono assegnati all'INPS, mentre la funzione di concessione di nuovi trattamenti a favore degli invalidi civili è trasferita alle regioni. Lo schema di decreto in esame interviene con una disposizione riferita al comma 2 del citato articolo 130, in relazione ad uno specifico profilo, cioè ai procedimenti in materia di invalidità pendenti presso le prefetture, assegnandoli alle regioni. Al riguardo il relatore osserva che la mole dei procedimenti pendenti presso le prefetture è, in molti casi, imponente. Notizie non ufficiali parlano, ad esempio, per la sola prefettura di Napoli di circa 30 mila procedimenti pendenti. Quindi nel caso di alcune regioni, Campania e non solo, alle regioni stesse sarebbe trasferito un quantitativo abnorme di pratiche a

cui si potrebbe far fronte solo con l'impiego di un numero rilevante di addetti. Si tratta, altresì, di considerare che siamo di fronte a funzioni che nei fatti sono rese unitarie, per materia, oltre che accresciute, nel senso che alle regioni, per via indiretta, già afferivano e tuttora afferiscono i procedimenti di accertamento sanitario attraverso l'attribuzione alle commissioni mediche di cui alla legge 15 ottobre 1990, n. 295.

Ai fini delle valutazioni da esprimere sul provvedimento, il relatore richiama inoltre il parere negativo espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 22 luglio scorso. Al riguardo egli, pur giudicando il provvedimento in esame coerente, sul piano generale, con le finalità di fondo della legge 59/97, ritiene che lo stesso in effetti, a meno che ciò non sia stato ritenuto implicito dal Governo, non definisca sul piano temporale, delle dotazioni finanziarie e di quelle organizzative il modo in cui tali funzioni vengono concretamente trasferite. Si deve quindi tenere conto della imponente mole di pratiche inevase, del conseguente accrescimento dei carichi di lavoro che gli appositi uffici regionali dovranno svolgere, dell'esigenza di assicurare a tale attività rapidità di esecuzione, rigore e trasparenza.

In conclusione, il relatore ritiene che si possa, data l'asetticità del testo, esprimere parere favorevole a condizione che sia realizzata, entro tempi rapidissimi, l'intesa sui richiamati aspetti finanziari organizzativi e procedurali.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) esprime una valutazione decisamente negativa sul provvedimento, ravvisando in esso la ricerca di una sorta di effetto annuncio da parte dell'attuale Governo, che nel contempo si fa promotore di spot televisivi che possono apparire lesivi della dignità delle persone invalide o affette da handicap. A suo avviso, il passaggio di competenze dalle prefetture alle regioni non porterà a una migliore tutela degli aventi diritto ai trattamenti di invalidità. Dopo aver ricordato un suo ordine del giorno teso a valorizzare il ruolo dei comuni in questo settore, egli ribadisce la sua valutazione di segno nettamente contrario.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI) è dell'avviso che la posizione corretta non consista nel prendere partito rispetto ad un conflitto tra Stato e regioni, ma nell'interpretare le esigenze dei cittadini. In questo ordine di idee esprimere un parere contrario non serve quindi a risolvere i problemi reali. È necessario piuttosto mettere il Governo nella condizione di poter trasferire le competenze, anche per le pratiche arretrate, ma dotando nel contempo le regioni di tutte le strumentazioni necessarie, anche di carattere normativo, per affrontare le situazioni emergenziali.

Il Presidente Mario PEPE osserva che la posizione del senatore Andreolli riassume sia le preoccupazioni del relatore, sia quelle manifestate dal senatore Lauro. La Commissione dovrebbe quindi esprimere un parere positivo, ma subordinato a puntuali condizioni.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) sollecita comunque la presenza del Governo per il prosieguo dell'esame.

Il Presidente Mario PEPE assicura che interverrà perché il Governo sia rappresentato nella prosecuzione del dibattito. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112»

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0008^a)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Riferisce alla Commissione il senatore Armin PINGGERA (Misto), illustrando anzitutto gli articoli da 1 a 6 dello schema di decreto, che intervengono su disposizioni del titolo II del decreto legislativo n. 112 del 1998, concernente il settore dello «sviluppo economico e attività produttive». Gli articoli 1 e 2 concernono, in particolare, la materia dell'industria. Con l'articolo 1 si specifica che tra i compiti riservati allo Stato rientrano – accanto a quelli riferiti alla determinazione dei campioni di unità di misura e di conservazione dei prototipi del metro e del chilogrammo – sia la funzione normativa avente ad oggetto la disciplina delle attività di misurazione sia l'attività amministrativa di omologazione dei modelli di apparecchi di misura. Con l'articolo 2 viene anzitutto abrogato il comma 10 dell'articolo 19 del decreto n. 112, che stabilisce che i procedimenti di concessione di agevolazioni pendenti rimangono affidati agli organi statali: il principio secondo cui le pratiche già avviate rimangono in carico agli organi statali in realtà viene confermato, ed anzi esteso a tutto il settore di materie inerenti le attività produttive, e per tale motivo trova ora collocazione nell'articolo 47 del decreto n. 112, come modificato dall'articolo 5 dello schema di decreto correttivo. Sempre l'articolo 2, attraverso una modifica del comma 12 dell'articolo 19 del decreto n. 112, corregge il riferimento temporale per il subingresso delle regioni allo Stato nelle convenzioni con cui viene affidata l'istruttoria delle pratiche per agevolazioni alle spese di ricerca, dalla data di entrata in vigore del decreto n. 112 alla data in cui il decreto stesso sarà pienamente efficace ed operativo.

L'articolo 3, concernente la materia dell'energia, amplia le competenze regionali in quanto, da una parte stabilisce che i poteri statali di assumere determinazioni relativamente allo stoccaggio di energia sussistono solo per gli stoccaggi di una certa rilevanza; dall'altro prevede che le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma siano svolte dallo Stato non più unilateralmente, ma d'intesa con la regione interessata. In ordine a questa disposizione, il relatore segnala le preoccupazioni degli operatori del settore della raffinazione per il passaggio alle regioni delle competenze relative all'esercizio degli impianti. Si rende necessario un approfondimento, anche se, ad avviso del relatore, non

è sbagliata, in linea di principio, l'attribuzione dei compiti in questione alle regioni, che devono poi gestire anche le conseguenze ecologiche delle attività di cui si tratta.

L'articolo 4 dello schema modifica la definizione della materia «miniere» includendovi l'attività di ricerca e coltivazione dell'anidride carbonica.

L'articolo 5 stabilisce in generale per tutto il settore delle attività economiche che i procedimenti pendenti sono gestiti dagli organi statali.

L'articolo 6 opera invece in senso limitativo del conferimento di competenze alle regioni, riservando allo Stato le funzioni promozionali all'estero attinenti i consorzi multiregionali, per la loro asserita rilevanza nazionale. Su tale norma è opportuno che la Commissione si pronunci perché certamente il carattere multiregionale dei consorzi non li rende di per sé di rilevanza nazionale.

Il relatore passa quindi ad illustrare le modifiche concernenti il titolo III del decreto n. 112 – cioè il settore «territorio, ambiente e infrastrutture» – che sono contenute negli articoli da 7 a 11 dello schema.

In particolare, gli articoli 7, 10 e 11, con una serie di interventi correttivi tra loro coordinati, ripristinano la competenza statale in tema di dichiarazione di eccezionale calamità o avversità atmosferica finalizzate all'applicazione delle disposizioni della legge n. 185 del 1992 (fondo di solidarietà nazionale in agricoltura).

L'articolo 8 concerne la materia dei trasporti e prevede: il mantenimento allo Stato delle attività inerenti le patenti nautiche; la competenza statale sul sistema informativo del demanio marittimo; l'attribuzione alle regioni dei compiti di bonifica delle vie di navigazione. La Conferenza unificata ha invece chiesto che il sistema informativo del demanio marittimo sia gestito in comune da Stato e regioni e si è dichiarata contraria all'attribuzione alle regioni dei compiti di bonifica segnalando i costi potenzialmente assai elevati di tali attività per le regioni stesse.

L'articolo 9 interviene sull'articolo 106 eliminando la disposizione che prevedeva l'impiego del personale del soppresso servizio escavazione porti nelle attività di bonifica delle vie di navigazione, in stretta connessione con quanto previsto dall'articolo 8.

Gli articoli da 12 a 16 dello schema di decreto concernono il settore dei servizi alla persona e alla comunità.

L'articolo 12 aggiunge all'elenco di attività per le quali si «cristallizza» l'attuale riparto di competenze tra Stato e regioni anche la tutela della salute e sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro.

Gli articoli 13 e 14 sostanzialmente ampliano, sia pure per profili di dettaglio, che sarà comunque bene considerare con attenzione, gli elenchi delle attività riservate allo Stato in materia sanitaria e di autorizzazioni sanitarie.

Infine, gli articoli 15 e 16 contengono correzioni di errori materiali in alcuni richiami normativi.

Il senatore Salvatore LAURO (FI) anche sullo schema di decreto in esame esprime, a nome del suo gruppo, una valutazione di carattere for-

temente negativo sia per l'assoluta disorganicità degli interventi correttivi, sia per l'assenza di motivi che li giustifichino. Sarebbe quindi a suo giudizio necessario che la Commissione sentisse il Governo e la Conferenza Stato-regioni per individuare le questioni che richiedono effettivamente misure di riordino normativo.

Il Presidente Mario PEPE si dichiara senz'altro d'accordo, in una prospettiva comunque di carattere generale, ad attuare un confronto e un approfondimento con Governo e regioni sui problemi del riordino normativo.

Anche il senatore Armin PINGGERA (Misto), *relatore*, conviene sull'opportunità di un «monitoraggio», finalizzato però ad analizzare i fattori che hanno determinato le diverse «risposte» normative delle regioni e senza partire apoditticamente dall'idea che la legge n. 59 del 1997 contenga impostazioni sbagliate.

Il Presidente Mario PEPE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il Presidente Mario PEPE propone di continuare l'esame dei tre schemi di decreti legislativi nella seduta di martedì 28 settembre, nella quale saranno presentate le proposte dei relatori e le eventuali proposte emendative o alternative. I pareri potranno così essere votati nella seduta di giovedì 30 settembre.

Conviene la Commissione.

La seduta termina alle ore 14,45.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Francesco STORACE

Intervengono il Presidente della RAI, professor Roberto Zaccaria ed il direttore del marketing strategico offerta e palinstesti, dottor Giancarlo Leone.

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B60^a, 0011^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, avverte che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, la pubblicità della seduta sarà assicurata per mezzo della trasmissione con il sistema audiovisivo a circuito chiuso. Avverte altresì che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA E SUL CALENDARIO DEI LAVORI
(A007 000, B60^a, 0053^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che l'Ufficio di presidenza della Commissione, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione di giovedì 16 settembre scorso ha stabilito, ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 del regolamento della Camera, nonché 7 del regolamento interno, il programma dei lavori per il periodo 20 settembre - 31 dicembre 1999, ed il calendario per le settimane dal 21 settembre al 1° ottobre.

Il programma trimestrale comprende le questioni che, già previste dal programma precedente, non sono state trattate o esaurite, nonché il parere su un protocollo aggiuntivo al Contratto di servizio, il parere sullo schema di nuovo Contratto di servizio 2000-2002, l'eventuale predisposizione di delibere relative a campagne elettorali amministrative. Il calendario prevede per la giornata di oggi l'audizione del Presidente della Rai, sulla qualità della programmazione della concessionaria pubblica, e per mercoledì, 29 settembre, l'avvio della discussione sulle caratteristiche dell'informazione della concessionaria pubblica circa le attività di promozione dei *referendum*.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

(A008 000, B60^a, 0055^o)

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, comunica che sono pervenuti alla Commissione i seguenti documenti, a disposizione dei colleghi:

la Relazione sull'attuazione del Piano editoriale per il bimestre maggio-giugno 1999;

la Relazione ministeriale sull'attuazione del Contratto di servizio per il semestre gennaio-giugno 1999;

una comunicazione del Presidente della Rai, resa ai sensi della legge n. 650 del 1996, relativa ai criteri delle avvenute nomine del direttore di «Radiodue» e del direttore di «Radiotre»;

una comunicazione del Presidente della Rai, in ottemperanza ad una disposizione dell'atto di indirizzo sul pluralismo del 13 febbraio 1997, circa l'offerta complessiva della Rai in materia di pluralismo sociale ed associativo.

Comunica inoltre, anche ai sensi della delibera sull'esercizio dei poteri di vigilanza della Commissione approvata il 29 settembre 1998, che il Presidente della Rai ha dato risposta a varie questioni sottopostegli, dall'Ufficio di Presidenza della Commissione. Tra queste, ritiene di dover dar conto alla Commissione delle seguenti:

prot. 4053, circa la prassi della Rai di richiedere ad alcuni lavoratori a tempo determinato una dichiarazione con la quale negano di svolgere attività giornalistica;

prot. 4008, circa la trasmissione «Il lotto alle otto», ove si fa presente che gli autori della trasmissione sottolineano costantemente il carattere ludico, e non scientifico, delle previsioni uscita dei numeri;

prot. 4007, circa la trasmissione «Porte chiuse - pezzi di ricambio» illustrante la nuova legge sull'espianto di organi, ove si fa presente che le ragioni della congiunta di un donatore, contraria all'espianto, non potevano essere illustrate se non in una diversa occasione;

prot. 4006, circa gli spot che invitano al pagamento del canone Rai.

Dà infine conto di una lettera oggi pervenutagli da parte del deputato Pagliarini, che lamenta la scarsa informazione data, nella programmazione della RAI, alle attività ed ai tempi propri della Lega nord.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELLA RAI, SULLA QUALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE DELLA CONCESSIONARIA PUBBLICA

(Svolgimento dell'audizione e conclusione)

(R047 000, B60^a, 0023^o)

La Commissione procede all'audizione in titolo.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, informa che il Presidente della RAI ha chiesto che nell'audizione odierna intervengano anche alcuni dirigenti della concessionaria pubblica, tra i quali i direttori di rete. Questa richiesta non si concilia tuttavia col tempo che la Commissione ha oggi a disposizione, tenendo conto dell'andamento dei lavori parlamentari: inoltre, l'Ufficio di Presidente aveva deliberato di ascoltare nella presente seduta il solo Presidente della RAI, e l'ordine del giorno della seduta, diramato in conseguenza di tale decisione, si riferisce alla sola sua presenza. L'audizione dei direttori di rete potrà senz'altro essere calendarizzata, se l'Ufficio di Presidenza lo riterrà, in una diversa data: nella seduta di oggi potranno comunque intervenire quei dirigenti della RAI la cui consulenza potrà risultare di ausilio tecnico all'esposizione che il Presidente della RAI si appresta a tenere, ed alle risposte che egli darà ai quesiti posti dai parlamentari.

Il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA, svolge quindi una relazione, alla quale fa seguito un intervento, relativo a profili tecnici, del direttore del *marketing* strategico offerta e palinstesti, Giancarlo LEONE.

Intervengono quindi, ponendo quesiti e svolgendo considerazioni, i senatori Roberto CASTELLI (LNIP), Enrico JACCHIA (RI-LI-PE), il deputato Mario BORGHEZIO (LNIP), il senatore Massimo BALDINI (FI), il senatore Rosario Giorgio COSTA (FI), il deputato Giovanna GRIGNAFFINI (DS-U), il senatore Stefano SEMENZATO (Verdi), il deputato Paolo ROMANI (FI), il senatore Emiddio NOVI (FI), il deputato Giuseppe GIULIETTI (DS-U), nonché il deputato Francesco STORACE, *Presidente*. Sull'ordine dei lavori interviene altresì il deputato Giancarlo LOMBARDI (PD-U).

Replica, con interventi, il Presidente della RAI, Roberto ZACCARIA. Interviene inoltre il direttore del *marketing* strategico offerta e palinstesti, Giancarlo LEONE.

Il deputato Francesco STORACE, *Presidente*, dichiara quindi conclusa l'audizione in titolo, ed avverte che la Commissione è convocata per mercoledì 29 settembre prossimo alle ore 13,30. Avverte altresì che la prevista riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi non avrà più luogo.

(R029 000, B60^a, 0025^o)

La seduta termina alle ore 16.

AVVISO

La riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocato al termine della seduta plenaria, non ha avuto luogo.

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,30.

Sui lavori del Comitato
(A007 000, B65^a, 0006^o)

Prima di proseguire l'esame della quinta relazione su attività svolte, in relazione alle notizie recentemente riportate dagli organi di stampa circa la trasmissione ai servizi di informazione e sicurezza alleati della «documentazione Mitrokhin», cui ha fatto riferimento il Ministro dell'interno del Regno Unito Straw, il Comitato delibera di chiedere al Governo se tale documentazione sia stata a suo tempo trasmessa agli organismi informativi italiani e, in caso positivo, quale trattamento essa abbia avuto nel quadro della attività istituzionale di questi ultimi.

Esame della quinta relazione su attività svolte
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B65^a, 0006^o)

Il Comitato prosegue l'esame della quinta relazione conclusiva su, attività svolte.

Dopo un ampio dibattito, il Presidente FRATTINI rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 14,50.

AVVERTENZA

La riunione dell'Ufficio di Presidenza non ha avuto luogo.
(R029 000, B65^a, 0002^o)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

61ª Seduta

Presidenza del Presidente
Michele DE LUCA

Intervengono il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dottor Rocco Familiari, accompagnato dalla dott.ssa Giuseppina Santiapichi, il Presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), professor Massimo Paci, accompagnato dal dottor Edoardo Senes e dal dottor Francesco Vari, il Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), ingegner Maurizio Bufalini, il Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), dottor Gianni Billia, accompagnato dal dottor Marco Stancati.

La seduta ha inizio alle ore 14,10.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, B68ª, 0038º)

Il Presidente Michele DE LUCA propone che sia attivato il collegamento audiovisivo interno con la sala stampa per il quale ha acquisito preventivamente l'assenso presidenziale.

La Commissione concorda e il collegamento è attivato.

Il Presidente avverte inoltre che della seduta odierna è redatto anche il resoconto stenografico.

Audizione dei Presidenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali (INPDAI), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza
(R047 000, B68ª, 0034º)

Il PRESIDENTE ricorda preliminarmente come l'audizione odierna tragga origine dalla circostanza che, all'indomani dell'emanazione della

circolare del 26 agosto, il Ministro del lavoro ha chiesto alla Commissione di essere ascoltato sulla tematica oggetto della circolare medesima. Svoltasi l'audizione del Ministro, la Commissione ha avvertito l'esigenza di approfondire l'argomento e ha convenuto di procedere ad ascoltare, al fine di trarre conoscenza diretta della situazione dei diversi Enti, i Presidenti che così possono, nella seduta odierna, esporre i fatti più rilevanti dei rispettivi istituti.

Rilevato poi che la circolare del Ministro del lavoro si pone come atto di attuazione legislativa e che dunque sono in qualche misura inspiegabili le polemiche che si sono determinate in riferimento alla emanazione dell'atto, il Presidente precisa che l'operazione di dismissioni è un obbligo, disposto dalla riforma pensionistica del 1995. Occorre ora verificare, attraverso le audizioni, ogni elemento utile per elaborare gli indirizzi che dovrà esprimere la Commissione, anche per orientare le scelte del Ministro.

Il Presidente chiede quindi se sia stata identificata, da parte degli Enti, quella quota del 25 per cento che rappresenta la prima *tranche* di dismissioni immobiliari, dalla quale, ovviamente, devono essere esclusi, in una prima fase, gli immobili di pregio. Notato che le dismissioni possono determinare turbative del mercato, possono incontrare un insufficiente gradimento e dunque comportare il rischio di svendite, e, infine, che vi è il pericolo di continuare a privilegiare, negli acquisti, coloro che sono stati già privilegiati nella locazione, il Presidente invita gli interlocutori a soffermarsi su tali argomenti.

Osservato, quindi, come l'esclusione dalla prelazione sia prevista nel caso in cui il conduttore abbia illegittimamente ottenuto la locazione, mentre i favoritismi, che pure ci sono stati, configurano certamente privilegi, ma sono tuttavia atti illegittimi e dunque sanzionabili solo moralmente, il Presidente invita a precisare se si possa ipotizzare una selezione fondata sulla morosità, nonché a chiarire i metodi di determinazione del prezzo degli immobili e il sistema di controlli al riguardo previsti. Sarebbe opportuno, a suo giudizio, definire criteri per rendere uniforme la definizione dei valori e forse sarebbe necessario, anche per determinare positive sinergie tra gli Enti, affidare a un solo organo tale compito. Dopo aver notato che il 30 per cento di abbattimento del prezzo di mercato può talora risultare eccessivo, in particolare per gli immobili di pregio, il Presidente invita i rappresentanti degli Enti ad illustrare lo stato della ricognizione del patrimonio immobiliare e, in particolare, se siano stati identificati gli immobili di pregio dei quali è stata provvisoriamente accantonata la vendita e se per questa categoria si sia già pensato a criteri certi nella determinazione del prezzo.

Dopo aver chiesto chiarimenti in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalla operazione di dismissioni, il Presidente chiede informazioni in ordine ai rapporti tra gli enti e gli inquilini, gli enti locali, l'Osservatorio e il Ministro il quale – sottolinea – ha espresso l'avviso che la Commissione sia il luogo di verifica della trasparenza degli atti. A tale scopo – ricorda il Presidente – il Ministro ha invitato gli Enti a far pervenire alla Commissione ogni utile informazione sulla procedura di dismissioni avviata. La Commissione eserciterà il controllo sulla ope-

ratività della normativa, anche secondaria, che governa le dismissioni, e indicherà eventuali correttivi. Infine, il Presidente chiede se, a giudizio degli Enti sia indispensabile un nuovo intervento legislativo o sia piuttosto possibile risolvere ogni aspetto della complessa problematica in base alla normativa vigente.

Prende quindi la parola il dottor FAMILIARI, rammentando che il primo atto di indirizzo adottato dal CIV dell'INPDAP ha riguardato la dismissione degli immobili: vi è dunque piena sintonia tra la funzione di indirizzo e di controllo e quella di gestione. Prima ancora della emanazione della circolare del 26 agosto, l'Inpdap, attraverso una opportuna opera di pubblicizzazione, avviata nel marzo 1998, ha registrato una consistente propensione degli inquilini all'acquisto degli immobili ed è dunque stato in grado di individuare rapidamente la quota del 25 per cento del proprio patrimonio immobiliare, da porre immediatamente in vendita, essendosi determinata, per quella quota di immobili, una propensione all'acquisto oscillante dal 75 al 100 per cento. Occorre definire, secondo parametri oggettivi che, previsti dalla legge, possono tuttavia subire variazioni, il pregio degli immobili: in particolare è necessario mettere a punto con l'Osservatorio, in modo accurato, l'attuazione di quanto previsto alla lettera *d*) del punto 2 della circolare del Ministro del lavoro del 30 aprile 1997. Si tratta di una operazione particolarmente importante per gli Enti poiché, qualora si dovesse allargare l'area degli immobili di pregio, verrebbe conseguentemente ridotta la quota degli immobili da vendere. Rilevato poi come non sussista il rischio di una svendita, avverte che l'Inpdap ha incaricato l'UTE della valutazione del prezzo degli immobili.

Dopo aver ricordato che si sono già costituite cooperative e che si pongono problemi di dettaglio – accenna, in particolare, alla eventualità che l'ente possa rimanere titolare di un diritto di usufrutto di un appartamento situato in uno stabile venduto in blocco e ai problemi del personale di portierato – assicura la massima attenzione nella applicazione delle norme vigenti in tema di incompatibilità all'acquisto. Notato poi che con la vendita in blocco l'ente può porre rimedio al fenomeno della morosità, assicura che i prezzi degli immobili già definiti sono in linea con i valori di mercato e che l'abbattimento del 30 per cento non pregiudica la validità dell'operazione avviata. Sulla opportunità di determinare sinergie tra gli Enti si è già formato un ampio consenso e l'Osservatorio si è fatto carico delle esigenze di omogeneizzazione nelle definizione dei criteri e dei valori. Precisato che con il conferimento di immobili, per un valore di 900 miliardi, a un fondo immobiliare, l'INPDAP ha ceduto la proprietà degli immobili stessi e che dunque l'operazione deve configurarsi come una vera e propria vendita, determinando una entrata, il dottor Familiari sostiene che la destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione a fondi integrativi per i pubblici dipendenti è una scelta naturale. È ineccepibile che immobili acquistati nel passato possano contribuire a garantire prestazioni previdenziali alle future generazioni secondo una positiva operazione di solidarietà generazionale. Conclude, infine, osservando come gli strumenti normativi vigenti pos-

sano essere adattati, purché vi siano chiarezza dei compiti e distinzione dei ruoli, senza bisogno di ulteriori interventi legislativi.

Il professor PACI, assicurata la massima disponibilità dell'INPS nei confronti della Commissione parlamentare, ricorda che l'Istituto, che ha già avviato, con apposite delibere del Consiglio di amministrazione e del CIV, una operazione di dismissioni immobiliari, ha con favore accolto la circolare del Ministro lavoro. Si è già deliberata la vendita, nel luglio 1998, di un pacchetto di immobili marginali per 200 miliardi e si è promossa una indagine sulla propensione all'acquisto che ha individuato un indice attorno al 76 per cento. Osservato come il dato relativo alla propensione all'acquisto debba essere valutato con cautela, perché è probabile che, di fronte a un prezzo di vendita determinato, la propensione possa abbassarsi, fa presente che, in base a tale considerazione, l'Inps ha provveduto a formare una lista di immobili da vendere, nella prima fase, superiore alla quota del 25 per cento. Dalla lista – prosegue il professor Paci – sono stati eliminati gli immobili di pregio, così definiti in base a parametri oggettivi – zona censuaria, categoria catastale, stato di conservazione dell'immobile, ubicazione, livello di piano, superficie – e sono stati definiti taluni criteri intesi a identificare i prezzi da sottoporre alla Commissione di congruità. Tale procedura, condotta dal ramo tecnico edilizio dell'Inps, ha consentito di identificare 1.494 immobili per i quali si è registrato un indice di propensione all'acquisto tra il 75 e il 100 per cento. Sottolineata poi l'esigenza di garantire uniformità nei criteri di valutazione, da realizzare nella sede dell'Osservatorio, fa presente che la morosità è, per l'Inps, problema minore, riguardando il 6 per cento degli immobili, per lo più affittati ad amministrazioni pubbliche. Rilevato che la circolare del Ministro del lavoro sembra riferirsi a immobili a totale uso abitativo, fa presente che sarà necessario chiarire se nella quota del 25 per cento possano o meno essere ricompresi immobili a uso promiscuo.

Dichiaratosi quindi d'accordo con il dottor Familiari sulla destinazione dei proventi derivanti dalla dismissione immobiliare a una operazione di solidarietà generazionale – la previdenza integrativa risponde evidentemente a tale scelta – avanza l'ipotesi che possano costituirsi fondi di previdenza complementare pubblica a favore di lavoratori, in particolare giovani, che hanno periodi di lavoro discontinuo e non sono, normalmente, in grado di provvedere a pagarsi una previdenza integrativa. Rileva infine che, evitando il rischio di alimentare una produzione normativa già particolarmente copiosa, è opportuno dare puntuale applicazione alle norme vigenti – cita in particolare il decreto legislativo n. 104 – non essendovi bisogno, a suo giudizio, di ulteriori interventi legislativi.

Il professor BILLIA ringrazia la Commissione per aver proceduto alla audizione odierna, in quanto nell'opinione pubblica l'operazione di dismissioni immobiliari da parte degli Enti è considerata con diffidenza: vi è dunque bisogno di sedi di confronto trasparente ed è molto importante che la Commissione parlamentare controlli una operazione la cui

consistenza è attorno ai 50 mila miliardi. Non si pongono – prosegue il professor Billia – problemi di fattibilità dell'operazione, potendo l'INAIL, in particolare, contare sulla vendita di immobili, ovviamente non di pregio, ai propri dipendenti che hanno manifestato alti livelli di propensione all'acquisto, per una quota del proprio patrimonio immobiliare pari al 25 per cento previsto. Tale operazione è agevolata anche dalla erogazione di mutui. Rilevato in generale che l'Osservatorio dovrà definire criteri omogenei per tutti gli Enti nella individuazione degli immobili di pregio, fa presente che l'Inail potrà giungere, entro ottobre, alla definizione del prezzo degli immobili, secondo una procedura rapida, avvalendosi delle commissioni di congruità i cui componenti – nota – dovranno essere retribuiti in misura più adeguata. Dopo aver sostenuto che i proventi derivanti dalla vendita degli immobili non dovranno essere destinati alla Tesoreria – lamenta in proposito che l'Inail ha una giacenza di seimila miliardi a interesse zero – indica negli investimenti nella sicurezza del lavoro e nei piani di riabilitazione gli obiettivi da conseguire utilizzando le nuove entrate.

L'ingegner BUFALINI, ricordato preliminarmente che il patrimonio immobiliare dell'INPDAI si è formato a copertura della riserva tecnica, secondo quanto dispone la legge n. 153 del 1969, si sofferma ad analizzare la composizione del patrimonio medesimo, illustrandone i diversi elementi sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Ricordato che con la circolare del Ministro del lavoro del 1997 le procedure di assegnazione in locazione sono trasparenti, sottolinea, tuttavia, come, per effetto dei vincoli posti dalla normativa vigente alle locazioni, si sia determinato un reddito negativo derivante all'Ente dal patrimonio immobiliare. Per la determinazione dei valori si è, d'intesa con l'Osservatorio, provveduto, a seguito di gara, ad affiancare agli uffici tecnici dell'Istituto una società incaricata di compiere le valutazioni dei valori. Richiamata poi l'attenzione sulla esigenza di non definire, ad esempio per Roma, valori di soglia troppo alti, tali da escludere dalla vendita della quota del 25 per cento molti immobili, per i quali peraltro si è registrata un'alta propensione all'acquisto, l'ingegner Bufalini illustra le modalità attuative che l'Inpdai seguirà nella operazione di dismissioni. Entro il 26 ottobre sarà inviata una lettera di intenti agli inquilini, esclusi quelli che hanno in locazione immobili di pregio, recante un prezzo di vendita indicativo, non essendo possibile, per i ristretti margini di tempo, compiere una valutazione precisa. Successivamente, acquisite le risposte, entro il 26 dicembre, si potrà compiere una verifica delle stime dei valori e procedere alla comunicazione, entro il 26 maggio, del prezzo definitivo di acquisto, per poi ottenere, nei 60 giorni successivi, le risposte definitive. Sottolineata poi l'opportunità di convenzioni con il sistema bancario per l'erogazione di mutui, secondo criteri omogenei per tutti gli Enti, l'ingegner Bufalini dichiara che i proventi derivanti dalla operazione di dismissione immobiliare saranno destinati al pagamento delle pensioni. L'Inpdai soffre attualmente di un disavanzo economico per il ridotto rapporto tra contribuenti e pensionati i quali, per l'86 per cento, godono di pensioni di anzianità. La mancata erogazione di contributi da parte dello Stato, il

pagamento di un contributo di solidarietà all'AGO per 710 miliardi, la tardiva applicazione dell' aliquota i.v.s. prevista dalla legge n. 335 del 1995, la persistenza del tetto contributivo e pensionistico, sono elementi che appesantiscono il bilancio dell'Inpdai che potrà trovare sollievo dalla operazione di dismissione immobiliare. L'ingegner Bufalini conclude assicurando il massimo impegno per l'attuazione delle misure previste dalla circolare del Ministro del lavoro.

Il deputato DUILIO chiede se debba considerarsi scontata l'assimilazione dell'immobile di pregio all'immobile dislocato nel centro storico e se i risultati della ricognizione del patrimonio immobiliare condotta sulla base della circolare del Ministro del lavoro del 1992 debbano considerarsi acquisiti o debba procedersi a una nuova, complessiva riclassificazione ai sensi della circolare del 1997. Sollecitati poi dati in ordine alla consistenza del contenzioso, il deputato Duilio chiede di conoscere l'orientamento dei Presidenti degli Enti in ordine all'abbattimento del prezzo di mercato del 30 per cento, essendo, a suo giudizio, poco razionale estendere al conduttore un beneficio che il mercato riconosce a chi acquista un alloggio occupato, attesa la difficoltà a recuperare la piena disponibilità del bene.

Il deputato CANGEMI, osservato che non deve essere sottovalutato l'affievolimento, posto in evidenza dal professor Paci, della propensione all'acquisto, chiede se non sia più redditizio per gli Enti disfarsi del 38 per cento del patrimonio immobiliare utilizzato a scopo non abitativo, anche in coerenza con un ordine del giorno a suo tempo accolto proposto dalla sua parte politica. Sollecita inoltre precisazioni sul fatto che, allorchè la gestione del patrimonio è stata affidata a società, si è determinata una ulteriore riduzione del reddito ricavato dall'Ente.

Il dottor FAMILIARI, osservato che l'abbattimento del 30 per cento rappresenta un fattore di incoraggiamento all'acquisto e dunque agevola l'operazione di dismissioni da parte degli Enti, avanza l'ipotesi che la riduzione possa essere inferiore per gli immobili di pregio. Al riguardo sottolinea l'esigenza che gli immobili di pregio siano estratti dal programma straordinario. Dopo aver ricordato che il contenzioso è enorme, fa tuttavia presente che con l'operazione di vendita il contenzioso sarà eliminato, essendo stata prevista la rinuncia al contenzioso tra le condizioni nella vendita.

Il professor BILLIA dichiara che l'83 per cento del patrimonio dell'INAIL riguarda gli immobili ad uso abitativo ed il 17 per cento gli immobili a destinazione diversa, esclusi, ovviamente, gli immobili strumentali. Dopo aver sottolineato che la qualità di immobile di pregio deve essere chiaramente definita, nota che per gli immobili non di pregio si deve procedere con la vendita diretta e la riduzione del 30 per cento del valore di mercato, mentre per gli immobili di pregio si può procedere con asta intesa a definire il prezzo dell'immobile che, a quel prezzo, viene preventivamente offerto all'inquilino. Il professor Billia osserva

poi come con la procedura d'asta possa essere garantita la trasparenza e, come, con un'intelligente strategia, si possa evitare la caduta dei prezzi.

Il professor PACI, precisato che in una prima fase si sono esclusi dalla vendita gli immobili situati nel centro storico, si dichiara anch'egli d'accordo sulla necessità di espungere dal programma straordinario, riconsiderandone la composizione, gli immobili di pregio. Fa tuttavia presente che è necessario giungere anche alla vendita degli immobili di pregio. Espressa la convinzione che la propensione all'acquisto, pur potendo ridursi, non potrà mai scendere sotto il 50 per cento, osserva come il 30 per cento di riduzione del valore di mercato costituisca un importante incentivo ad acquistare e agevoli l'operazione di dismissione da parte degli Enti. Dichiaratosi poi d'accordo con il professor Billia sul ricorso all'asta per gli immobili di pregio, ritiene che le società di intermediazione rappresentino un utile strumento nella vendita degli immobili di pregio, escludendo il contatto diretto tra Ente ed acquirente e dunque allontanando il pericolo di favoritismi.

Dopo che il PRESIDENTE ha osservato come l'asta per gli immobili di pregio dovrebbe, secondo quanto emerso nella discussione, essere intesa a determinare il prezzo e non già l'acquirente, interviene l'ingegner BUFALINI il quale auspica un confronto con le organizzazioni sindacali nella definizione degli immobili di pregio. Propone quindi che siano eliminate le attuali differenze tra programma straordinario di vendita e programma ordinario, disponendosi che tutti gli immobili di pregio siano venduti all'asta, secondo la procedura illustrata dal professor Billia, mentre gli immobili non di pregio siano oggetto di trattativa diretta. Ricordato che la riduzione del 30 per cento del valore di mercato e la prelazione a favore dell'inquilino deriva dalla normativa vigente, precisa che gli immobili commerciali hanno un rendimento migliore rispetto agli immobili ad uso abitativo che sono sottoposti ai vincoli già segnalati.

Dopo che il dottor FAMILIARI ha fatto presente che le società di gestione hanno determinato un aumento dei costi e conseguentemente una diminuzione del reddito, rileva che l'adozione della procedura generalizzata dell'asta per gli immobili di pregio – oggi attualmente prevista per la categoria A e per gli immobili commerciali – deve passare attraverso una modifica normativa.

Ringraziati i Presidenti degli Enti intervenuti all'audizione odierna, il Presidente DE LUCA dichiara conclusa l'audizione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, B68^a, 0019^o)

Il PRESIDENTE propone che le audizioni dei rappresentanti dei sindacati degli inquilini, previste per la seduta di domani, giovedì 23

settembre, siano integrate dalle audizioni dei rappresentanti di altre organizzazioni sindacali di categoria, da svolgere nella seduta di martedì prossimo 28 settembre. Nella seduta di mercoledì 29 settembre dovrebbe essere ascoltato il professor Tamburini, Presidente dell'Osservatorio sul patrimonio immobiliare degli Enti previdenziali. Nella settimana successiva la Commissione dovrebbe procedere all'audizione dei rappresentanti dei sindacati confederali che hanno avanzato richiesta di essere ascoltati sul tema oggetto dell'audizione odierna.

Il deputato CANGEMI chiede che sia programmata anche l'audizione dei rappresentati nazionali delle RdB INPDAP. Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che la Commissione deve ora esaurire le audizioni previste in tema di dismissioni del patrimonio immobiliare degli Enti pubblici di previdenza, argomento sul quale deve svilupparsi il confronto con le organizzazioni sindacali e il Ministro, la Commissione concorda sulla articolata proposta in ordine al programma dei lavori formulata dal Presidente.

Il PRESIDENTE toglie quindi la seduta ricordando che la Commissione è convocata per domani, giovedì 23 settembre 1999, alle ore 14, per procedere all'audizione dei rappresentanti del SUNIA, del SICET e dell'UNIAT sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

La seduta termina alle ore 16.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Vice Presidente
Giuseppe SPECCHIA
indi del Presidente
Massimo SCALIA

La seduta inizia alle ore 13,30.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente)

Sulla pubblicità dei lavori
(R033 004, B37^a, 0114^o)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, avverte che, non essendovi obiezioni, l'odierna seduta verrà ripresa mediante il sistema televisivo a circuito chiuso; avverte inoltre che verrà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta.

Seguito dell'esame della proposta di relazione sulla Sicilia (relatore: onorevole Copercini)
(A010 000, B37^a, 0001^o)

Giuseppe SPECCHIA, *presidente*, dà la parola al relatore.

Pierluigi COPERCINI (LNIP), *relatore*, ad integrazione e completamento di quanto affermato nella seduta del 21 luglio 1999, precisa che la relazione da lui predisposta è una «fotografia» dello *status quo*. Tale quadro inevitabilmente reca uno scarto rispetto al divenire continuo del ciclo dei rifiuti. Ritene di poter affermare che la relazione non costituisce un'arida esposizione di dati.

Ritene che in futuro l'attività propositiva della Commissione debba prendere in considerazione l'ipotesi dell'istituzione di un organismo nazionale di contrasto dell'inquinamento da rifiuti, in modo tale che l'attività repressiva degli illeciti sia condotta in modo uguale in tutto il terri-

torio nazionale. A suo avviso, infatti, la situazione siciliana, pur grave, non è tra le peggiori del Paese. Del resto, l'imprenditoria mafiosa risulta più pericolosa quando, ben lungi dal rimanere isolata nel contesto d'origine, trova sponde e ramificazioni in altre parti d'Italia e anche fuori di essa.

Massimo SCALIA, *presidente*, avverte che il seguito e la conclusione dell'esame della proposta di relazione sulla Sicilia avrà luogo nella seduta di mercoledì 29 settembre e che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per le ore 12 di martedì 28 settembre. Avverte altresì che il relatore ha già messo a disposizione, presso la segreteria della Commissione, alcuni degli emendamenti che intende proporre.

La seduta termina alle ore 13,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE**Consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge
23 dicembre 1996, n. 662**

MERCLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Salvatore BIASCO*Interviene il Ministro delle finanze, professor Vincenzo VISCO.**La seduta inizia alle ore 21.***Seguito dell'esame di una proposta di relazione finale in materia di IRAP**
(Seguito dell'esame e rinvio)
(R050 001, B14^a, 0001^o)

La Commissione prosegue l'esame in titolo, sospeso nella seduta di giovedì 16 settembre scorso.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, avverte che saranno trasmessi alla Commissione gli atti di un convegno in materia di IRAP, svoltosi questa mattina al CNEL con la presenza della maggior parte delle associazioni di categoria.

Avverte inoltre di aver provveduto a modificare l'ordine del giorno relativo all'argomento in titolo, facendo riferimento ad una relazione della Commissione, piuttosto che ad un provvedimento avente contenuti di indirizzo o di orientamento dell'attività del Governo. In ciò, egli intende venire incontro alle perplessità formulate, in particolare, dal senatore D'Alì nelle precedenti sedute: la relazione della Commissione, benché non priva di contenuti valutativi, ed anticipatrice di possibili linee di riforma, si pone quindi come un rapporto dell'attività svolta dalla Commissione sino a questo momento.

Il deputato Giulio TREMONTI (FI) individua tre principali ragioni di criticità nella proposta di relazione in titolo, riferibili anche all'imposta della quale la relazione si occupa. Essa presenta difatti un profilo di costituzionalità; un secondo profilo è relativo alla procedura con la qua-

le la Commissione ha condotto la sua indagine, ed un terzo profilo riguarda questioni più strettamente di tecnica tributaria.

Quanto alla costituzionalità dell'imposta, avverte che la prospettiva di un dubbio di legittimità non deve essere sottovalutata neanche sotto il profilo della praticabilità di fatto: nel caso dell'ILOR, una pronuncia di incostituzionalità sopravvenne, nel 1980, a ben sei anni dalla formulazione delle norme alle quali la pronuncia era riferita, ed anche in rapporto all'IRAP egli ha notizia di dubbi di legittimità sollevati presso vari uffici giudiziari, che quasi certamente condurranno ad ordinanze di remissione alla Corte.

La legge di delega conteneva difatti una norma che tutelava l'invarianza del gettito considerandola quale presupposto di legittimità dell'imposta, sotto il profilo della parità di condizioni tra i cittadini, che la nuova imposta doveva tutelare. I primi dati relativi alla sua attuazione dimostrano invece che vi sono imprese che traggono vantaggi dall'IRAP, ed imprese che ne traggono svantaggi. L'invarianza del gettito non è stata rispettata, da tempo si è evidenziato un «buco» che il Governo, con argomentazione suicida, ha tenuto a qualificare come uno sgravio fiscale. In realtà, o ci si trova di fronte a uno sgravio (ma allora si dovrebbe dire quali sono stati i criteri che lo hanno consigliato) ovvero ad una variazione di gettito: i due concetti non possono sicuramente coesistere.

Un altro elemento è rappresentato dalla vistosa divergenza tra i risultati che emergono dalle analisi scientifiche, e la percezione che i contribuenti hanno avuto degli effetti dell'imposta. Questo realizza la paradossale circostanza di un'illusione finanziaria che dispiega i suoi effetti a rovescio, determinando cioè l'impressione di un risultato negativo, anziché positivo, maggiore del dato reale. L'imposta risulta in effetti, nella realtà, regressiva: i maggiori vantaggi sono conseguiti dalle grandi imprese che risultano vincenti sul mercato, mentre i più gravi svantaggi sono addossati alle imprese non vincenti, ed a quelle piccole.

Un ulteriore profilo connesso alla legittimità dell'imposta concerne la sua indeducibilità. L'IRAP poteva essere resa deducibile dalla imposizione diretta, o potevano essere individuati altri meccanismi di deducibilità nell'insieme del sistema tributario. Ciò non è stato realizzato, con la conseguenza assurda che, quale indice di capacità contributiva ai fini di un'imposta, è stato individuato il pagamento di un'altra imposta.

Circa i dubbi relativi alla procedura seguita dalla Commissione, nota che i tempi e i metodi dell'indagine condotta non sono apparsi sempre razionali, ed i dati ricavati risultano talvolta strumentalizzati nella proposta di relazione finale. Essa, se è apprezzabile per lo sforzo compiuto nella definizione di questioni non agevoli, resta tuttavia un testo a tratti complesso, che nell'insieme si qualifica come una sorta di memoria difensiva dell'imposta. Nel testo, lo ha particolarmente colpito un riferimento alla validità delle soluzioni prescelte, che discenderebbe dall'assenza di alternative sicure, anziché dalla perfezione dei suoi meccanismi: non condivide questa considerazione di equilibri basati su squilibri, e si domanda quale debba essere il ruolo della Commissione in proposito. Manifesta, peraltro, la disponibilità della sua parte politica per

la formulazione di eventuali ipotesi migliorative (quali per esempio la deducibilità dell'imposta, o l'esclusione dei debiti dalla base imponibile), qualora a tale disponibilità corrisponda un atteggiamento di apertura della maggioranza, per l'approvazione di modifiche: in tale ottica, è disponibile a fornire un contributo anche tecnico.

Una terza serie di osservazioni ha invece natura più squisitamente tecnica. L'IRAP avrebbe dovuto andare nella direzione della semplificazione delle procedure fiscali, avrebbe dovuto condurre a un'accentuazione del federalismo fiscale, ed avrebbe dovuto qualificarsi come un'imposta razionale: ricorda, a tale proposito, le dichiarazioni rese tempo addietro dal Ministro delle finanze in un convegno. Nella realtà, l'IRAP non è più semplice delle imposte che ha sostituito. La meccanica di applicazione è complessa, sia dal punto di vista strutturale, sia sotto il profilo gestionale: alle imprese è addossato l'onere di redigere un'ulteriore serie di strumenti contabili, che si aggiungono alla contabilità civilistica, a quella richiesta dalla imposizione diretta, ed a quella richiesta dall'IVA. Il ministero non ha contribuito alla semplificazione dell'imposta: potrebbe citare svariate circolari ministeriali, nonché molti passi delle istruzioni redatte per la compilazione della modulistica, e chiedere al Ministro delle finanze, questa sera presente, la loro interpretazione, per constatare se il Ministro sarebbe realmente a proprio agio in tale circostanza.

L'IRAP, «federale», nella realtà non lo è affatto: e persino questo termine, usato anche dal Presidente del Consiglio, è stato poi «derubricato» dal Ministro, che in svariate occasioni ha fatto riferimento al «decentramento fiscale». Qualunque sia l'aggettivo adottato, resta il fatto che l'IRAP non è amministrabile se non dal centro: limitandosi al caso delle imprese che svolgono la propria attività in più regioni, si domanda come potrebbe la regione Basilicata, per esempio, a determinare il valore aggiunto relativo alle attività dello stabilimento di Melfi, senza poter tenere conto dell'insieme dei dati relativi alla FIAT. L'imposta non è federale neppure nella sua impostazione politica, poiché in essa non può essere rintracciato il collegamento (necessario per qualificarla come imposta federale) tra le imprese che sono tenute ai relativi pagamenti, ed i cittadini che beneficiano dei servizi che da tali pagamenti dovrebbero essere finanziati.

L'imposta non è razionale, poiché non risolve l'equivoco di fondo relativo al regime fiscale dell'indebitamento. Non è chiaro se l'imposta voglia risultare neutrale nei confronti dell'indebitamento, ovvero favorire il ricorso all'autofinanziamento: essa oscilla tra la neutralità (sarebbe apprezzabile se fosse veramente neutrale, ma non lo è) ed un dirigismo fiscale che vorrebbe correggere le distorsioni del passato con ulteriori forme di tassazione. In realtà, in tutti i sistemi fiscali del mondo occidentale gli interessi passivi sono costantemente considerati come deducibili: indeducibili sono, semmai, alcune forme patologiche di indebitamento, laddove si qualifica come indebitamento ciò che in realtà è un finanziamento dissimulato, e che per tale ragione viene colpito dalla deducibilità limitata sino ad una certa aliquota, a sua volta determinata in via equitativa.

Meccanismi di *thin capitalization* sarebbero stati opportuni anche in Italia, che invece tassa, insieme, debiti veri e debiti falsi.

La continua oscillazione tra asserita neutralità e dirigismo si riscontra anche negli effetti redistributivi complessivi dell'imposta. Si avverte - è vero - che tali effetti sono raggiunti assieme all'istituto della Double Income Tax: ma anche la DIT risulta compensativa, per dichiarazione dello stesso Ministro, nei confronti di alcuni fattori, e non aiuta, neppure essa, a distinguere tra chi è indebitato per ragioni speculative, e chi lo è perché le condizioni del mercato non gli consentono operazioni di autofinanziamento. L'aumento del capitale delle imprese è difatti una variabile che dipende spesso dal mercato, anziché dalla volontà dell'imprenditore: l'imposta attuale ha generalizzato alcuni fenomeni patologici, e questa è sicuramente una cattiva politica.

Nell'insieme, gli effetti combinati dell'IRAP e della DIT si sono risolti in vantaggi conseguiti dalle grandi imprese, in particolare da quelle che hanno forti utili, un patrimonio cospicuo e (pertanto) un indebitamento trascurabile, e da quelle che hanno bassa intensità di lavoro ed alta intensità di automazione. Indicazioni in tal senso si sarebbero potute dedurre anche dalle «semestrali» delle società quotate in Borsa. L'imposta colpisce quindi maggiormente chi ha debiti, e chi dà lavoro a molti operai: oltre che irrazionale, è immorale. Qualcuno l'ha definita l'imposta del sindacato: si rifiuta di credere che i sindacati possano avere una tale vocazione al sacrificio.

Circa gli effetti sulle piccole imprese, rileva che alcune di esse non erano tenute al pagamento dell'ILOR, sostituito dalla nuova imposta, e pertanto sono soggette ad un aggravio già per questa sola ragione, indipendentemente dalle somme pagate. Le imprese non soggette a ILOR erano ben tre milioni, per un terzo liberi professionisti: la perdita da esse realizzata non può non riflettersi anche sulle quote di mercato detenute dalle grandi imprese, dato che queste ultime sono spesso produttrici di beni strumentali acquistati dalle piccole. L'errore tecnico di fondo dell'imposta consiste nel non aver tenuto conto del fatto che i vecchi contributi, in virtù di meccanismi di sgravio e di deducibilità, risultavano di fatto più bassi delle aliquote dell'imposta attuale, e questo ha amplificato alcuni effetti di squilibrio. Se è indubbiamente difficile la definizione di un punto di equilibrio della nuova imposta, è altrettanto difficile riscontrare quale suo effetto una diminuzione del costo del lavoro.

Anche se si trascura il confronto con le vecchie imposte soppresse dall'IRAP, resta la considerazione che tassare il lavoro equivale a favorire l'automazione oltre misura delle imprese, nonché la delocalizzazione all'estero del fattore lavoro, e pertanto a favorire la disoccupazione. Ciò è, ribadisce, irrazionale ed immorale.

Il deputato Ferdinando TARGETTI (DS-U) deve riscontrare che, nonostante la Commissione discuta di questa imposta da moltissimo tempo, i suoi componenti sembrano restare molto affezionati alle rispettive opinioni di partenza. Il deputato Tremonti ha formulato alcune osservazioni che richiedono senza dubbio attenzione, e tra queste si pone con particolare evidenza l'esigenza di procedere nella semplificazione

del sistema fiscale: ma per quanto concerne la neutralità dell'IRAP, egli non può condividere in alcun modo le opinioni che ha appena ascoltato.

Vi è difatti un equivoco di fondo nel modo in cui il concetto di neutralità deve essere inteso: non è appropriato confrontare il prima con il dopo, poiché l'IRAP, che egli ritiene in sé neutrale, ha avuto l'effetto di eliminare squilibri dati dalla normativa precedente, e proprio la correzione di tali squilibri è stato l'elemento che ha dato la falsa sensazione che alcune categorie produttive abbiano riportato svantaggi. In realtà, la neutralità dell'IRAP si evidenzia proprio sui fattori della produzione, e si apprezza se si tiene conto che essa non è un'imposta sugli utili (come apparirebbe in riferimento a concezioni più tradizionali dell'imposizione fiscale) ma sull'intero valore aggiunto dell'attività delle imprese: per tale motivo essa considera sia l'autofinanziamento, sia il finanziamento tramite l'indebitamento, sia la forza-lavoro. Pertanto essa tassa sia il reddito conseguito per effetto dell'attività degli operai, sia quello conseguito per effetto dell'attività dei macchinari: un'impresa che abbia più patrimonio e meno debito, rispetto a quella che si trova nella condizione opposta, trae il vantaggio che si riferisce alla differenza tra capitale proprio e capitale acquisito.

Per quanto riguarda il costo del lavoro, esso è diminuito, se non si tiene conto della indeducibilità; se se ne tiene conto, entrano in gioco altre grandezze da valutare, ed in particolare la redditività aggiunta che l'impresa consegue per ogni lavoratore in più che decide di assumere: ed in tale situazione, l'aliquota IRAP del 4,25 per cento è un'aliquota di sostanziale equilibrio. Lo dimostra la circostanza che dalla applicazione dell'IRAP sembrano aver guadagnato anche varie imprese che non possono considerarsi *capital intensive*, tra le quali la FIAT.

Il Ministro delle finanze, Vincenzo VISCO, ringrazia la Commissione per l'attenzione e l'impegno profuso in questa particolare materia, ma non può a sua volta fare a meno di constatare che i componenti continuano a seguire ognuno le proprie logiche.

Nella seduta di oggi è stata messa in dubbio la legittimità costituzionale dell'imposta: in proposito egli non ha molto da dire (non è un giurista), ma il dubbio gli sembra infondato, sia perché collegato a valutazioni iniziali di gettito che devono trovare una conferma complessiva nell'insieme della manovra tributaria, sia soprattutto perché l'imposta rispetta la parità tra cittadini. Essa è difatti proporzionale, e non ha dato luogo a particolari effetti redistributivi. La logica che ha ispirato i vari meccanismi di sgravio e di aggravio è chiaramente espressa già nella legge di delega, che pone quale obiettivo dell'imposta la sostituzione di alcuni effetti distorsivi con un provvedimento sostanzialmente neutrale. Questo rappresenta indubbiamente una novità nella normativa tributaria italiana, e per tale motivo deve ancora essere pienamente compreso dal contribuente, ed è soggetto a qualche aggiustamento di carattere procedurale.

Se l'aliquota dell'IRAP risulta proporzionale e non progressiva, ciò non può essere considerato un elemento di incostituzionalità: la Costitu-

zione riferisce il criterio della progressività all'intero sistema tributario, e non necessariamente ad una singola imposta.

Per quanto riguarda l'indeducibilità dell'imposta, ricorda che la ragione dell'istituto della deducibilità (mero strumento di tecnica tributaria) è quella di evitare che, in presenza di aliquote alte relative a più imposte, la loro somma possa portare ad un'imposizione superiore al cento per cento della base imponibile; ma nel caso dell'IRAP le aliquote sono ben lontane da determinare rischi del genere. L'IRAP, del resto, ha avuto una lunga gestazione, nel corso della quale fondamentale è stato il contributo della «Commissione Gallo».

Non ritiene che la bozza presentata dal Presidente della Commissione sia di lettura ardua: essa è al contrario redatta in una rigorosa logica economicistica, e risulta senz'altro pregevole per gli addetti ai lavori. Qualche frase, forse, è priva di quelle cautele che sono consigliate dalla prudenza politica, e forse proprio queste frasi hanno colpito particolarmente il deputato Tremonti.

La relazione propone modifiche all'impianto dell'imposta, ma non ne sconfessa i criteri ispiratori. L'imposta ha retto alla prova della sua applicazione: non è risultata una «imposta rapina», non ha determinato la chiusura delle imprese, non ha aumentato il carico fiscale. Ha forse determinato qualche problema, non eccessivo, di adattamento dei contribuenti, ma riscontri largamente positivi provengono dalle varie categorie interessate. Tra breve, inoltre, la disponibilità dei dati risultanti dalle ultime dichiarazioni di imposta consentirà al Ministero di studiare eventuali misure correttive, che si basino su una conoscenza effettiva dei risultati: indagini già condotte su campioni evidenziano che molte delle critiche formulate questa sera sono prive di fondamento.

È stata negata la semplificazione fiscale derivante dall'imposta, con vari argomenti: in proposito non può che ricordare il vantaggio oggettivo derivante dalla sola circostanza che l'IRAP ha sostituito ben sette imposte diverse.

Quanto alla maggiore o minore corrispondenza con obiettivi di federalismo, rileva che il federalismo è nozione politico-istituzionale, assai più che fiscale, tanto è vero che vi sono Stati federali con gestioni accentrate della materia finanziaria, o, al contrario, Stati unitari con forte decentramento fiscale. La Germania ha tuttora un forte accentramento del gettito, ed i Länder beneficiano di sensibili trasferimenti di risorse dal Bund. L'esperienza comparatistica evidenzia che tutte le imposte assimilabili all'IRAP sono decentrate, per esempio negli Stati Uniti d'America, ed in Germania: in Italia le regioni avranno, a regime, la possibilità di intervenire sulle aliquote.

Come è stato già detto, non si deve poi trascurare che l'IRAP è un'imposta sul valore aggiunto, prelevata per ragioni amministrative laddove il reddito si produce, e che – neutrale – sostituisce altre imposte. Le considerazioni circa la capitalizzazione delle imprese sono fuorvianti: l'IRAP non premia né penalizza nessuna categoria in particolare, e produce un effetto che deve essere valutato considerando il prelievo complessivo, relativo a tutte le imposte. Così ragionando, si nota un forte riequilibrio del costo dell'autofinanziamento (che è diminuito) rispetto al

costo dell'indebitamento: l'intenzione di incentivare la capitalizzazione delle imprese era consapevole nell'operato del Governo.

Parimenti, anche la DIT rientra in una logica di sistema, e nell'insieme delle misure del sistema deve essere valutata: essa contribuisce alla neutralità complessiva, e sarà gradualmente estesa.

Si rende conto che, indubbiamente, la circostanza di muovere da un sistema non neutrale, come era quello precedente, può far apparire dirigista la nuova imposta, che pone rimedio a precedenti fattori di squilibrio. Ma i suoi effetti redistributivi devono intendersi solo quali rimedi a distorsioni precedentemente esistenti: il lavoro non è, in particolare, penalizzato, perché nella base imponibile sono considerati anche i redditi da capitale; e le imprese che hanno un alto numero di occupati vi guadagnano, salvo casi marginali. Allo stesso modo, deve essere negata una relazione tra dimensioni dell'impresa ed effetti dell'imposta: una certa illusione ottica è smentita dai dati in possesso del Ministero, in base ai quali le imprese minori sembrano riportare effettivamente i vantaggi già ipotizzati dai dati forniti dalle categorie. Non è del resto casuale che il gettito sia diminuito di circa 9 mila miliardi.

L'IRAP ha inoltre l'ulteriore scopo di avvicinare la tassazione delle imprese italiane ai livelli medi europei, e difatti i commenti in ambito internazionale sono stati tutti positivi. Indubbiamente l'imposta richiede verifiche, e sono possibili aggiustamenti, ed a tale proposito sono particolarmente utili le indicazioni contenute nella bozza di relazione: ma l'impianto dell'imposta non evidenzia incongruenze, ed interventi strutturali non sono previsti.

Dopo che il deputato Gianfranco CONTE (FI) ha chiesto quali possano essere gli eventuali aggiustamenti, il Ministro delle finanze, Vincenzo VISCO, precisa che l'attenzione del Ministero in proposito è volta soprattutto all'eliminazione del cosiddetto «terzo binario», cioè alla semplificazione contabile. Altri interventi non sembrano per il momento necessari. Aggiunge che la sovrastima del gettito rispetto a quello effettivamente realizzato, inferiore di 9 mila miliardi, è dovuta alla circostanza che all'epoca della stima erano disponibili – al contrario di oggi – solo dati risalenti ad anni prima.

Il deputato Salvatore BIASCO, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, 23 settembre, avvertendo che essa avrà inizio alle ore 17, anziché alle 16 come da precedente convocazione. Avverte altresì che eventuali proposte di modifica, o testi alternativi alla bozza di relazione, potranno essere presentati entro le 20 di martedì 28 settembre: la votazione finale della bozza avrà luogo nella seduta che si riserva di convocare per il giorno successivo, mercoledì 29.

La seduta termina alle ore 22,30.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria**

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
MANTICA

La seduta inizia alle ore 13,50.

PROCEDURE INFORMATIVE

Proposta di indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nel nuovo sistema allargato della fiscalità.

(Esame ed approvazione)
(R048 000, B62ª, 0003ª)

In apertura di seduta il Presidente MANTICA premette che la riforma dell'organizzazione del Governo ed in particolare la riforma del Ministero delle Finanze e dell'amministrazione fiscale, che hanno costituito oggetto del recente decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare la istituzione dell'agenzia delle entrate, dell'agenzia delle dogane, dell'agenzia del territorio e dell'agenzia del demanio pongono problemi relativi alla scissione tra direzione politica e gestione amministrativa (che sarebbe appunto demandata alle menzionate agenzie), ma anche problemi di un nuovo rapporto con il sistema allargato della fiscalità. Il cambiamento dei ruoli all'interno del Ministero e dell'amministrazione fiscale ovviamente non potranno non avere conseguenze sul sistema dell'anagrafe tributaria, riflettendosi in tempi ravvicinati su ipotesi di scomposizione e ricomposizione delle strutture preposte al governo e alla gestione dell'informatica.

Il senatore VENTUCCI esprime forti perplessità su progetti di riforma, come quello appena menzionato, all'interno dei quali gli accorpamenti si fanno in funzione degli interessi burocratici e non viceversa, e tutto questo proprio nel momento in cui crescono le doglianze circa la successione temporale degli atti amministrativi, che comporta l'accumulo di ingenti ritardi e quindi l'impossibilità di operare un incrocio di dati ed informazioni fiscali che possa essere significativo. Cita l'esempio

delle dogane, il cui sistema accusa gravissimi ritardi che rendono il paese impreparato a gestire, in una fase di progressiva apertura dei mercati, gli ordinati flussi dell'interscambio sia sotto il profilo della tutela fiscale sia sotto il profilo della gestione delle infrastrutture.

Il vicepresidente VANNONI ritiene che i risultati conseguiti dalla Commissione vadano al di là delle più rosee previsioni, ragione per cui sarebbe opportuno accelerare il programma delle audizioni per intervenire positivamente nei nuovi sviluppi, capitalizzando la credibilità che la Commissione ha acquisito attraverso il proprio lavoro.

Anche il senatore MONTAGNA ritiene che la Commissione abbia lavorato bene e che il Presidente abbia impresso un impulso autorevole capace di ottenere importanti risultati sul piano legislativo. Egli paventa che il progetto che porta a distinguere direzione politica, gestione amministrativa e sistema allargato della fiscalità possa generare, se non ricondotto ad un disegno equilibrato, nuove inefficienze e farraginosità legate per esempio alla ipotesi di scomposizione della società di gestione dei servizi anagrafici in due o più soggetti operanti sul mercato dell'informatica a diverso titolo. Ritiene dunque che, una volta approvato il decreto legislativo, si debba prestare la dovuta attenzione e vigilanza nella preparazione dei regolamenti di attuazione.

Il Presidente MANTICA ringrazia per l'attestazione di stima e prospetta un programma di lavori che veda l'audizione in primo luogo dell'AIPA e della SOGEI. In secondo luogo chiede l'autorizzazione perché la Presidenza della Commissione, eventualmente allargata ai capigruppo, abbia un incontro con il Ministro Visco per preparare un'audizione in Commissione plenaria. Scopo di questi due ultimi adempimenti è quello di andare ad un confronto con il Governo in modo che la Commissione e i suoi compiti istituzionali di vigilanza possano essere sensibilizzati con la dovuta tempestività nel momento in cui si succedono passaggi delicati e importanti, che comportano una riforma profonda dell'amministrazione e quindi un nuovo ruolo del sistema informatico. Sarà poi cura di altre sedi, e cioè le competenti Commissioni Bilancio e Finanze, di approfondire il problema dell'acquisizione dei mezzi finanziari per l'eventuale acquisto della maggioranza delle azioni della società concessionaria, tanto più che gli risulta che qualificati esponenti governativi del Ministero del Tesoro hanno espresso riserve, sul piano giuridico ma anche sul piano della politica legislativa, che non sono tecnicamente infondate, come ha potuto appurare attraverso gli opportuni contatti che la segreteria della Commissione ha avuto con esperti qualificati.

Dà quindi lettura della lettera che intende inviare ai Presidenti delle due Camere per ottenere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, il prescritto consenso alla nuova indagine conoscitiva.

Ricorda in questa lettera come, nella seduta del 26 maggio 1999, la Commissione parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria abbia approvato, con voto unanime, il documento conclusivo dell'indagine cono-

scitiva su «Il ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari». Obiettivo dell'indagine era di acquisire notizie, informazioni e documentazioni che ponessero in primo luogo il Parlamento, e il Governo, in condizione di assumere le necessarie determinazioni in vista del maggio 2001, mese nel quale scade la concessione per la gestione dei servizi di anagrafe tributaria, attualmente affidati alla società SOGEI.

A lui preme menzionare i problemi su cui la Commissione ha nel corso dell'indagine concentrato la propria attenzione:

– la prima questione è se l'amministrazione finanziaria, per l'affidamento dei servizi informatici, debba insistere con il metodo del rinnovo (rinegoziazione) della concessione o piuttosto ricorrere al sistema delle gare;

– altro problema, ovviamente collegato al primo, è quello di pre-determinare le condizioni affinché l'amministrazione riacquisti un ruolo preminente nella determinazione degli indirizzi strategici nel settore dell'informatica che di fatto sono stati delegati alla SOGEI, società che nel frattempo – e questo pone ulteriori interrogativi – è transitata in proprietà di un gruppo privato;

– altro problema ancora è quello di mettere a frutto la scadenza della concessione, per ripensare il ruolo delle tecnologie informatiche con riferimento ai temi del decentramento fiscale.

Su detti temi, e in particolare i primi due, ricorda come la Commissione si sia fatta carico anche di individuare nel documento conclusivo un gruppo di possibili soluzioni, che le competenti Commissioni di Camera e Senato e successivamente il Governo hanno considerato attentamente nella sede propria, che era l'*iter* di approvazione del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo. Egli si riferisce più precisamente al comma 1 lettera e) dell'articolo 56 di detto decreto ed al comma 5 dell'articolo 59 (Capo II – Riforma del Ministero delle finanze e dell'amministrazione finanziaria), che recepiscono una indicazione prospettata dalla Commissione di vigilanza.

Sul tema del decentramento fiscale ricorda ancora che la Commissione, sempre nel documento conclusivo della predetta indagine, ha ritenuto di dover «escludere un coinvolgimento diretto (della società incaricata della gestione dei servizi informatici) nelle funzioni tributarie che il sistema delle autonomie locali è chiamato ad esercitare [...] proprio per non disperdere l'efficacia di un progetto istituzionale orientato, per quanto possibile, al decentramento», cioè per dare maggiore penetrazione e diffusione nel territorio al governo dell'informatica.

«In altre parole» – prosegue sempre il documento – «la dedizione esclusiva, al servizio dello Stato delle attività consentite alla società e la puntuale identificazione delle stesse nello schema del disegno unitario concernente la riforma dell'apparato centrale che comunque lasciano all'amministrazione l'intelligenza dell'intero sistema, portano a ritenere che debba escludersi un coinvolgimento della società nelle funzioni tributarie di competenza degli enti locali».

Quanto appena detto riguarda gli aspetti territoriali del decentramento fiscale. Restano però in ombra e meritevoli quindi a suo giudizio di ulteriore autonomo approfondimento, i profili che si collocano a monte del decentramento, cioè a dire il problema di una nuova configurazione dei rapporti all'interno dell'amministrazione che sia messa in grado di interagire efficacemente con il sistema allargato della fiscalità.

Ora l'Ufficio di Presidenza ritiene che sulla questione dei nuovi equilibri all'interno del sistema allargato della fiscalità si apra un importante spazio di riflessione, non solo e non tanto per rimeditare il ruolo del governo dell'informatica nell'ambito del rapporto tra Ministero ed Agenzie ma soprattutto al fine di adeguare e nel contempo rafforzare un servizio rivolto ad un sistema fiscale non più orientato esclusivamente all'amministrazione, ma diffuso sul territorio ed esteso ad altri soggetti ed organismi (ad es. i Centri di assistenza fiscale, gli enti previdenziali del parastato, e poi le associazioni di categoria, gli ordini professionali, ed ancora il sistema bancario, gli intermediari fiscali, etc. etc.), che a vario titolo svolgono una loro originale funzione nel sistema complessivo delle entrate; tanto più rilevante si direbbe la loro funzione quanto più appare discosta dalla materia tradizionale di intervento della amministrazione finanziaria.

Il problema appare di una certa importanza anche sotto un diverso profilo e cioè proprio nell'ottica in cui dovrebbe collocarsi l'amministrazione finanziaria, che consiste nel dismettere – sempre in linea con la positiva esperienza di altri paesi – il ruolo di controparte (burocratica) del cittadino e nell'instaurare quindi un rapporto di positiva collaborazione con i soggetti interessati al funzionamento dell'amministrazione finanziaria, di cui costituisce un evidente corollario l'ampliamento, che sarebbe irrealistico demandare ad un unico modello di intervento, delle opportunità di accesso ad una massa differenziata di dati e prodotti informatici; sia per evitare duplicazioni e discrepanze dei dati informativi ma soprattutto per un efficace funzionamento del sistema di riscossione, tale da privilegiare a monte lo spontaneo adempimento da parte del contribuente (*compliance*), ove necessario con l'impiego di opportuni strumenti conciliativi, piuttosto che l'adozione a valle di sofisticate e costose tecniche di lotta.

Una nuova configurazione del sistema della riscossione dichiaratamente orientato al contribuente richiede la elaborazione di strategie complesse e l'ideazione di prodotti informatici in grado di assicurare al proprio interno l'ordinato flusso – ed il vivo incontro – delle numerose componenti e ottenere per questa via che la riscossione si avvalga di procedure rapide ed efficaci, che riducano al minimo la quantità di supporti cartacei e soprattutto i «costi di gestione» degli adempimenti tributari per cittadini e imprese.

Queste sono le ragioni che hanno indotto l'Ufficio di Presidenza a chiedere, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, sul tema del ruolo delle tecnologie informatiche nel nuovo sistema allargato della fiscalità, il consenso del Presidente del Senato a disporre un'indagine conoscitiva. Essa dovrebbe incentrarsi sull'audizione di una serie di soggetti che saranno individuati in un secondo momento, anche se fin da

adesso l'ufficio di Presidenza ritiene di dover programmare l'audizione del Presidente della Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione (AIPA) – con il quale la Commissione ha stabilito un rapporto di stretta collaborazione nella passata indagine conoscitiva e che potrebbe essere sentito opportunamente in ordine al profilo istituzionale dei soggetti interessati dal nuovo sistema di fiscalità allargata – e dei responsabili della società attualmente affidataria dei servizi informatici, che potranno fornire ragguagli soprattutto sui temi legati alla fattibilità tecnica del progetto.

La Commissione approva.

La seduta termina alle ore 14,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14.

Audizione, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, del Ministro per le politiche agricole, Prof. Paolo De Castro, in merito al riordino degli enti in agricoltura

(Svolgimento e conclusione)
(R033 004, B31^a, 0046°) (R046 001, B31^a, 0006°)

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante la trasmissione audiovisiva a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Svolge quindi un intervento introduttivo.

Il ministro Paolo De Castro svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione.

Intervengono il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, i senatori Renzo GUBERT, Luciano MAGNALBO e Gianni NIEDDU.

Replica infine il ministro Paolo De Castro.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,30.

Presidenza del Presidente
Vincenzo CERULLI IRELLI

La seduta inizia alle ore 14,30.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0008^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame reca disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 112/98. Si tratta di chiarimenti relativi alle funzioni amministrative che restano in capo allo Stato non incidendosi sulle attribuzioni delle regioni. Passando ad illustrare i singoli articoli del provvedimento, fa presente che all'articolo 1, che modifica l'articolo 18 del decreto n. 112 del 1998, si prevede che alle funzioni amministrative conservate allo Stato in materia di industria si aggiunga anche la definizione di norme in materia di metrologia legale: la omologazione di modelli di strumenti di misura.

L'articolo 2 contempla l'abrogazione del comma 10 dell'articolo 19 del decreto 112/98, che manteneva alla competenza degli organi e delle amministrazioni centrali la gestione dei procedimenti amministrativi fino a compimento dei conseguenti atti di liquidazione ed erogazione delle agevolazioni, per i quali alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni risultasse già avviato il relativo procedimento amministrativo.

L'articolo 2 modifica inoltre il comma 12 dell'articolo 19: si specifica che le regioni subentrano alle amministrazioni statali nei diritti e negli obblighi derivanti dalle convenzioni dalle stesse stipulate in forza di leggi ed in vigore alla data di effettivo trasferimento e delega delle funzioni disposte dal decreto legislativo e non più dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo.

All'articolo 3, per quanto concerne le funzioni e i compiti conservati allo Stato in materia di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di energia, si prevede la modifica del comma 2, lettera *b*) dell'articolo 29 del decreto n. 112. Si precisa infatti che rispetto alle determinazioni inerenti l'importazione, l'esportazione e lo stoccaggio di energia la competenza riservata allo Stato sarà relativa allo stoccaggio di metano in giacimento, allo stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a mc. 80.000 e di gas di petrolio liquefatti di capacità superiore a mc. 400. L'articolo 3 modifica inoltre il comma 2, lettera *l*) dell'articolo 29 del decreto n. 112 inserendo una modalità di intesa Stato-regione (le funzioni amministrative relative a prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in terraferma ivi comprese quelle di polizia mineraria, sono svolte dallo Stato d'intesa con la regione interessata secondo modalità procedurali da emanare entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente decreto-legge).

All'articolo 4 si modifica l'articolo 32 del decreto 112/98 aggiungendo nella definizione delle funzioni amministrative relative alla mate-

ria delle miniere e delle risorse geotermiche che comprende le attività di ricerca e di coltivazione dei minerali solidi e delle risorse geotermiche, la materia dell'anidride carbonica.

L'articolo 5 modifica l'articolo 47 del decreto 112/98. Tra le disposizioni comuni per funzioni e compiti conservati allo Stato in materia di turismo si aggiunge un nuovo comma secondo il quale resta di competenza degli organi e delle amministrazioni statali e centrali, fino al compimento degli atti di liquidazione ed erogazione, la gestione dei procedimenti amministrativi inerenti ad agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualunque genere alle imprese, per i quali, alla data di effettivo esercizio delle funzioni conferite, sia stata deliberata la concessione e risultino individuati i beneficiari.

L'articolo 6 reca invece modifiche al comma 1, lettera b), dell'articolo 48: i trasferimenti e le deleghe di funzioni alle regioni comprendono anche le funzioni relative alla promozione e al sostegno per la costituzione di consorzi. Si precisa inoltre che sono esclusi i consorzi a carattere multiregionale.

All'articolo 7 si prevede la soppressione della lettera b) dell'articolo 66 del decreto n. 112 relativo al conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni in materia di territorio e urbanistica: risultano così escluse le funzioni relative alla delimitazione di zone agrarie interessate ad eventi calamitosi.

Per quanto concerne l'articolo 8, che modifica l'articolo 104 del decreto n. 112 relativo alle funzioni mantenute allo Stato in materia di trasporti, si prevede che alla lettera ii), oltre agli esami per conducenti di veicoli a motore e loro rimorchi, si aggiungano anche quelli per unità da diporto nautico; alla lettera ll), oltre al rilascio di patenti, di certificati di abilitazione professionale si aggiunga il rilascio di patenti nautiche e di loro duplicati e aggiornamenti. Si prevede inoltre l'inserimento della lettera qq) relativa al sistema informativo del demanio marittimo e infine la soppressione della lettera z) circa la funzione statale relativa alla bonifica delle vie di navigazione.

All'articolo 9, ancora in materia di trasporti, relativamente al riordino e soppressione di strutture, si conferma la soppressione del Servizio escavazione porti e il trasferimento del relativo personale ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del decreto 112/98. È stata così eliminata la norma di reimpiego di tale personale nelle mansioni relative alle funzioni dettate dagli articoli 104, comma 1, lettera z) e 105, comma 2, lettera e). A tal proposito fa presente l'opportunità di comprendere la destinazione futura del personale del Servizio escavazione porti.

All'articolo 10, che modifica l'articolo 107 del decreto n. 112, tra le funzioni mantenute allo Stato in materia di protezione civile è aggiunta la funzione relativa alla dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185. Pertanto all'articolo 11 che novella l'articolo 108, tra le funzioni conferite alle regioni e agli enti locali in materia di protezione civile, è soppresso il punto 6 della lettera a) del comma 1), che riconosceva di competenza regionale

la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, ivi compresa l'individuazione, sulla base di quella effettuata dalle regioni, dei territori danneggiati e delle provvidenze di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

L'articolo 12 inserisce all'articolo 112 la lettera l), riconducendo la materia della salute e della sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro tra le competenze per le quali resta invariato il vigente riparto di competenze tra Stato e regioni.

L'articolo 13 aggiunge all'articolo 115, comma 1, lettera e) relativo ai compiti e alle funzioni amministrative conservati allo Stato in materia di tutela della salute, oltre allo svolgimento di ispezioni, anche mediante l'accesso agli uffici e alla documentazione, nei confronti degli organismi che esercitano le funzioni e i compiti amministrativi conferiti, anche lo svolgimento di ispezioni presso gli stabilimenti di produzione di medicinali per uso umano e per uso veterinario, ivi comprese le materie prime farmacologiche attive e i gas medicinali e presso i centri di sperimentazione clinica umana e veterinaria. Si prevede inoltre l'inserimento di altri commi all'articolo 115 e in particolare il comma 3-*bis* che comprende tra le funzioni conservate allo Stato le funzioni di verifica, ai fini del controllo preventivo della conformità rispetto alla normativa nazionale e comunitaria, limitatamente agli aspetti di tutela della salute di rilievo nazionale, nonché il comma 3-*ter* che regola tali funzioni con modalità definite da apposito accordo da approvare in sede di conferenza Stato-Regioni, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

L'articolo 14 aggiunge all'articolo 119 in materia di autorizzazioni relative alla tutela della salute, la lettera e) circa l'autorizzazione alla fabbricazione per l'immissione in commercio di additivi o dei prodotti di cui al capitolo I.1a) dell'allegato I al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123 come competenza conservata in capo allo Stato. Inoltre si prevede l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 119 circa le funzioni statali relative ad autorizzazioni per produzione e distribuzione di mangimi con integratori, produzione e distribuzione di integratori per mangimi e relativa vendita.

L'articolo 15 apporta correzioni all'articolo 142 in materia di formazione professionale: in particolare si corregge il riferimento normativo alla lettera f) del comma 1, che richiama le funzioni statali previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, e non n. 149.

Infine, l'articolo 16 modifica l'articolo 144 del decreto n. 112. In particolare in riferimento alle funzioni e ai compiti attualmente svolti dal Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali di cui è previsto il trasferimento alle regioni e che assumono così la qualifica di enti regionali, si prevede l'estensione del regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi dell'articolo 21 (e non più ai successivi articoli) della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

(Esame e rinvio)

(R139 b00, B40^a, 0007^o)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

La senatrice Franca D'ALESSANDRO PRISCO (DS), *relatore*, fa presente che il provvedimento in esame prevede una modifica del comma 2 dell'articolo 130 del decreto legislativo n. 112 del 1998 relativo alle competenze in materia di concessione del trattamento economico agli invalidi civili al fine di chiarire che il trasferimento delle funzioni di concessione dei trattamenti economici relativi agli invalidi civili comprende anche le funzioni relative ai procedimenti pendenti presso le prefetture alla data dell'effettivo trasferimento delle relative funzioni alle regioni.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD-U) invita a valutare l'opportunità di inserire nel provvedimento in esame anche una disposizione che consenta di superare i dubbi interpretativi delle norme del decreto n. 112 del 1998 relativamente alla attività degli orafi.

Il deputato Vincenzo CERULLI IRELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 14,40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59

Schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59»

SOTTOCOMMISSIONI

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

41^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente Thaler Ausserhofer ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 1^a Commissione:

(Doc. XXVII n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari: parere favorevole con osservazioni; (R050 001, C01^a, 0001^o)

(4167) SELLA DI MONTELUCE ed altri. – Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000, fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento: parere favorevole con osservazione;

alla 2^a Commissione:

(4060) Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, approvato dalla Camera dei deputati: rinvio dell'emissione del parere;

alla 7^a Commissione:

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(4205) Conversione in legge, del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca: parere favorevole.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

46^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Camerini, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alla 7^a Commissione:

(4194) Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica,
approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole con osservazioni.

COMMISSIONE SPECIALE
in materia di infanzia
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 22 SETTEMBRE 1999

9ª Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Mazzuca Poggiolini, ha adottato la seguente deliberazione per il documento deferito:

alla 1ª Commissione:

(Doc. XXVII, n. 5) Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari: parere favorevole con osservazioni.
(R050 001, C01ª, 0001ª)

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Giovedì 23 settembre 1999, ore 14

*Insindacabilità ai sensi dell'articolo 68,
primo comma, della Costituzione*

Seguito dell'esame della seguente richiesta di deliberazione:

- Richiesta avanzata dall'onorevole Marco Boato, in relazione al procedimento civile n. 10890/90 pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

Verifica dei poteri

I. Comunicazioni del Presidente in merito ad eventuali situazioni di incompatibilità con la carica di parlamentare, conseguenti all'esito delle elezioni amministrative del giugno 1999.

II. Esame della seguente materia:

- Verifica delle elezioni nel Collegio 2 della regione Friuli Venezia Giulia.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 15 e 20,30

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).

- PASSIGLI ed altri. - Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d'iniziativa governativa*).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - COSTA. - Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DIANA Lino. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GERMANÀ ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PEDRIZZI ed altri. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PIERONI. - Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - GRECO. - Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII delle Disposizioni transitorie e finali della Costituzione (3827).
- e delle petizioni n. 145 e n. 151 ad essi attinenti.

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica degli articoli 22 e 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di riordino dei servizi pubblici locali e disposizioni transitorie (4014).
- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa*) (1388-ter).
- DEBENEDETTI. - Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).

- MAGNALBÒ e PASQUALI. - Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).
- LA LOGGIA ed altri. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. - Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. - Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. - Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. - Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. - Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. - Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. - Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- CÒ ed altri. - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).
- PARDINI ed altri - Modifica al sistema elettorale della Camera dei deputati (3772).
- TOMASSINI. - Riforma delle norme sulla elezione della Camera dei deputati (3783).
- MARINI ed altri - Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3828).
- e delle petizioni n. 34, n. 250, n. 306, n. 359, n. 487 e n. 490 ad essi attinenti.

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MAZZUCA POGGIOLINI - Introduzione di norme per le elezioni primarie di collegio (3649).
- DI BENEDETTO ed altri. - Norme sulla struttura, sul finanziamento e sulla democrazia interna dei partiti (3822).
- PASSIGLI ed altri. - Norme in materia di statuto, democrazia interna, selezione delle candidature e finanziamento dei partiti politici (3939).
- SALVI ed altri. - Norme in materia di riforma dei partiti politici e di partecipazione dei cittadini alla vita politica in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione (3954).
- SCOPELLITI ed altri - Norme per il finanziamento volontario della politica (4002).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- VENTUCCI ed altri. - Istituzione del Distretto autonomo di Roma (3986).

VII. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica (4197).
- SEMENZATO - Regolamentazione della pubblicità radiotelevisiva elettorale e referendaria (4201).
- MANZELLA - Disciplina della propaganda elettorale radiotelevisiva (4207).

VIII. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- SELLA DI MONTELUCE ed altri. - Disposizioni amministrative, fiscali e legali riguardanti l'adeguamento informatico all'anno 2000 (4167) (*Fatto proprio dal Gruppo di Forza Italia, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

IX. Esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARINI ed altri. - Integrazioni agli articoli 88 e 92 della Costituzione (3983).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARDINI ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo presidenziale (4036).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. - Revisione del titolo II e del titolo III della Parte II della Costituzione. Norme in materia di forma di governo del Primo ministro (4037).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - FISICHELLA. - Modifica del Titolo II e del Titolo III, sezione prima, della Costituzione (4092).

X. Esame dei disegni di legge:

- Ordinamento della professione di sociologo (3431) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoli; Battaglia ed altri; Mussolini*).
- MAGNALBÒ ed altri. - Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - SPERONI. - Revisione della Costituzione (3603) (*Fatto proprio dal Gruppo della Lega Forza Padania per l'indipendenza del Nord, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- PORCARI ed altri. - Riconoscimento della lingua dei segni italiana (LIS) (3083) (*Fatto proprio dal Gruppo per l'UDR ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento*).
- Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione (3015-B) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mammola ed altri; Lucchese ed altri; Pecoraro Scanio; Frattini; Veltri; Veltri ed altri; Veltri ed altri; Tremaglia e Fragalà; Piscitello ed altri; modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati, previo stralcio dell'articolo 21*).

XI. Esame dei seguenti documenti:

- PASTORE ed altri. - Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto fra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).
- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

In sede deliberante

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

II. Discussione del disegno di legge:

- Deputati ARMANI e VALENSISE. - Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in materia di neutralità e trasparenza dell'informazione statistica (3774) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede consultiva

Esame congiunto dei disegni di legge:

- SPECCHIA ed altri - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (662).
 - MONTICONE e CASTELLANI Pierluigi - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti della religione cattolica (703).
 - FUMAGALLI CARULLI ed altri - Norme sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1376).
 - MINARDO ed altri - Nuova disciplina sullo stato giuridico e sul reclutamento dei docenti di religione cattolica (1411).
 - COSTA - Norme in materia di stato giuridico degli insegnanti di religione (2965).
-

GIUSTIZIA (2^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 8,30 e 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. - Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. - Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. - Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- FASSONE ed altri. - Modifica dell'articolo 513 del codice di procedura penale e interventi collegati (1502).
- LA LOGGIA ed altri. - Disposizioni in materia di prova (2681).
- OCCHIPINTI ed altri. - Modifiche all'articolo 64 del codice di procedura penale sulla facoltà di non rispondere. Introduzione nel codice penale della relativa figura di reato (2705).
- SALVATO ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di utilizzabilità in dibattimento delle dichiarazioni rese nelle indagini o nelle udienze preliminari (2734).
- FASSONE ed altri. - Integrazione dell'articolo 513 del codice di procedura penale (2736).
- DI PIETRO ed altri. - Norme in materia di operatività dell'articolo 513 del codice di procedura penale (3227).
- CALVI ed altri. - Modifica degli articoli 197 e 210 del codice di procedura penale (3317).
- SENESE ed altri. - Modifica al codice di procedura penale in materia di formazione e valutazione della prova (3664).
- FOLLIERI. - Modifica dell'articolo 192 e di altre disposizioni del codice di procedura penale (3734).

- FASSONE ed altri. – Disciplina delle incompatibilità a testimoniare e delle dichiarazioni che hanno ad oggetto la responsabilità di altra persona (3793).
- CENTARO. – Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale concernenti l'acquisizione e la valutazione della prova (3810).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di indagini difensive (3979) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge di iniziativa governativa e del disegno di legge di iniziativa dei deputati Anedda ed altri*).
- Conversione in legge del decreto-legge 13 settembre 1999, n. 317, recante disposizioni urgenti a tutela delle vittime delle richieste estorsive e dell'usura (4209).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Deputati MANTOVANO ed altri. – Istituzione del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (4060) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- Antonino CARUSO ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).

- FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).
- PIANETTA. – Modifiche alle disposizioni relative alle modalità d'esecuzione delle misure cautelari (3861).

III. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Delega al Governo per l'attuazione dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con Atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma il 17 luglio 1998 (3594-bis) (*Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 9 febbraio 1999, degli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge di iniziativa governativa*).

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 14,30

In sede deliberante

Discussione dei disegni di legge:

- Partecipazione italiana alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) (4039).
- Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Senegal al fine di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a Roma il 20 luglio 1998 (4100).

II. Esame dei disegni di legge:

- Ratifica ed esecuzione del Trattato generale di cooperazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 29 novembre 1994 (673-1013-B) (*Approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa del senatore Migone e di un disegno di legge d'iniziativa governativa e modificato dalla Camera dei deputati*).
- Ratifica ed esecuzione della Convenzione sugli effetti transfrontalieri derivanti da incidenti industriali, con annessi, fatta a Helsinki il 17 marzo 1992 (3945).

DIFESA (4^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 15,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari (4056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 568 ad esso attinente

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Cessione del sistema d'arma c/a da 40 - 70 alle Forze Armate maltesi (n. 544).

In sede referente

Esame del disegno di legge:

- Antonino CARUSO ed altri. - Modifica dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1998, n. 230, in materia di obiezione di coscienza (3673).

In sede deliberante

I. Discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputato RUFFINO. - Modifica all'articolo 6 della legge 24 gennaio 1986, n. 17, in materia di termini per la richiesta di iscrizione nel ruolo d'onore (3284) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- AGOSTINI ed altri. - Riapertura del termine stabilito dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1988, n. 558, concernente l'iscrizione nel ruolo d'onore dei graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo degli agenti di custodia (3327).
- e della petizione n. 292 ad essi attinente.

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- COSTA ed altri. - Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra (3170).
- Deputati GIANNATTASIO ed altri. - Norme per la restituzione ai congiunti delle salme dei caduti in guerra (4049) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- e della petizione n. 247 ad essi attinente.

Affari assegnati

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2 del Regolamento, del seguente affare:

- Richiamo nella Forza armata di ufficiali medici operanti da anni presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza.

II. Esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del Regolamento, del seguente affare:

- Programma di ristrutturazione e di ridimensionamento dell'Arsenale militare marittimo di Messina e di Marisicilia.
-

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 9

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla funzionalità, sull'efficacia e sul coordinamento dei diversi strumenti delle politiche pubbliche delle aree depresse:

- Audizione del sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Macciotta.

ISTRUZIONE (7^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede deliberante

Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- PERA ed altri. - Osservatorio per la valutazione del sistema universitario e finanziamenti statali (2905).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale concernente: «Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei» (n. 541).

II. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di decreto legislativo recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali» (n. 532).

- Schema di regolamento concernente: «Organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica» (n. 542).

Procedure informative

Comunicazioni dei Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sullo svolgimento dei corsi biennali di specializzazione per le attività di sostegno attivati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 460 del 24 novembre 1998 e svolgimento delle connesse interrogazioni nn. 3-03068, 3-03071, 3-03073, 3-03074 e 3-03078.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale (3832).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 9 settembre 1999, n. 312, recante disposizioni straordinarie ed urgenti per il settore della pesca (4205).
- Modifiche alla legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (3358) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. - Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).

- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. - Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDÀ ed altri. - Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
- FUSILLO ed altri. - Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura (3541).
- CAMO e MINARDO. - Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
- BETTAMIO ed altri. - Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).

Procedure informative

Audizione, ai sensi dell'articolo 46 del Regolamento, del Ministro per le politiche agricole e forestali sugli indirizzi del Ministero in materia di tutela delle produzioni agricole colpite da gravi fitopatologie (con particolare riferimento ai settori vitivinicolo, agrumicolo e della frutta) e dai recenti fenomeni calamitosi, nonché sugli orientamenti in materia di riforma del Fondo di solidarietà nazionale, di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185.

INDUSTRIA (10^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Trasformazione dell'Ente nazionale per il turismo (ENIT) in società per azioni (377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198 e 2932-bis) (*Risultante dallo stralcio - deliberato dall'Assemblea il 17 giugno 1998 - dell'articolo 5 e del comma 3 dell'articolo 11 del te-*

sto proposto dalla 10ª Commissione permanente per i disegni di legge d'iniziativa dei senatori Pappalardo ed altri; Micele ed altri; Wilde e Ceccato; Costa ed altri; Gambini ed altri; Polidoro ed altri; Athos De Luca; Demasi ed altri; Lauro ed altri; Turini ed altri e del Consiglio regionale del Veneto).

- DE CAROLIS ed altri. - Legge quadro per l'artigianato (3194).
- II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
 - MICELE ed altri. - Disciplina dell'arte fotografica (388).
 - PAPPALARDO ed altri. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
 - SERENA. - Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
 - MICELE ed altri. - Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi all'iscrizione, variazione e cancellazione delle imprese e delle società commerciali, alla denuncia di inizio di attività per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per le attività di installazione, di ampliamento e trasformazione degli impianti nonché per le attività di autoriparazione (n. 539).

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 15

Procedure informative

Interrogazioni.

In sede consultiva

Seguito dell'esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

In sede referente

- I. Esame del disegno di legge:
- SMURAGLIA. - Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro (4068).
- II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:
- COSTA. - Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti (2761).
 - PIZZINATO ed altri. - Norme per la regolarizzazione contributiva degli operatori delle comunità terapeutiche convenzionate (4005).
-

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 23 settembre 1999, ore 8,30

In sede deliberante

- Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia sanitaria (3187-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 291 ad esso attinente.

In sede referente

- I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:
- Roberto NAPOLI ed altri. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (478).
 - DE ANNA. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo degli informatori scientifici del farmaco (1590).
 - SALVATO. - Nuova regolamentazione delle attività di informazione scientifica farmaceutica e istituzione dell'albo professionale degli informatori scientifici del farmaco (2150).
- II. Seguito dell'esame del disegno di legge:
- BRUNI ed altri. - Istituzione delle banche di sangue di cordone ombelicale (2658).

III. Esame del disegno di legge:

- MONTELEONE ed altri. - Modifiche al decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155, recante «Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE, concernenti l'igiene dei prodotti alimentari» (3895).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul sistema sanitario**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 15,30

I. Comunicazioni del Presidente

- II. Esame dello schema di relazione sulla responsabilizzazione gestionale nelle aziende unità sanitarie locali e nelle aziende ospedaliere.

**GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica (4194) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Esame del seguente documento:

- Relazione per l'adozione del programma di riordino delle norme legislative e regolamentari (*Doc. XXVII, n. 5*).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MINARDO. - Competenze professionali dei geometri nel settore delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1522).
 - BOSI. - Competenze professionali dei geometri e dei periti industriali edili nei settori delle costruzioni, delle strutture e dell'urbanistica (1891).
-

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 13,30

Audizione del dottor Walter Ganapini, presidente dell'ANPA e del dottor Giuseppe Russo, presidente del Consorzio nazionale dell'acciaio.

Audizione del commissario delegato all'emergenza rifiuti della regione Campania, Andrea Losco (presidente della Giunta regionale).

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
di controllo sull'attività degli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 14

Audizione dei rappresentanti del Sindacato unitario nazionale inquilini assegnatari (SUNIA), del Sindacato inquilini casa e territorio (SICET) e dell'Unione nazionale inquilini ambiente territorio (UNIAT) sulle dismissioni del patrimonio immobiliare degli enti pubblici di previdenza.

**COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen
e di vigilanza sull'attività dell'Unità Nazionale
EUROPOL**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 13,30

Elezione del vicepresidente.

– Esame della proposta di Convenzione del Consiglio dell'Unione europea che istituisce la banca dati EURODAC e del relativo Protocollo.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 13,30

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di invalidi civili», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale», ai sensi dell'articolo 10 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Seguito dell'esame dello schema di decreto legislativo recante «Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera *b*), e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

**COMMISSIONE PARLAMENTARE CONSULTIVA
in materia di riforma fiscale ai sensi
della legge 23 dicembre 1996, n. 662**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 16

Seguito dell'esame di una proposta di risoluzione in materia di IRAP.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul dissesto della Federazione italiana
dei consorzi agrari**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 14

- I. Comunicazioni del Presidente.
- II. Proposte di delibera relative alle collaborazioni, ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento interno.
- III. Seguito dell'audizione del dottor Silvio Pellizzoni.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'infanzia**

Giovedì 23 settembre 1999, ore 14

Deliberazione di indagine conoscitiva sull'applicazione della Convenzione sui diritti del fanciullo fatta a New York il 1989.
